

X LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA CONDIZIONE GIOVANILE	<i>Pag.</i>	5
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	9
DIFESA (IV)	»	15
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	17
FINANZE (VI)	»	21
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	27
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	29
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI	»	31
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI	»	39

N.B. Il presente Bollettino reca in allegato i resoconti stenografici delle sedute della VI Commissione per le audizioni del Ministro delle finanze.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVI- LUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAM- PANIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981	Pag.	47
ALLEGATI	»	49

CONVOCAZIONI:

<i>Giunta per il regolamento</i>	Pag.	III
<i>Giunta delle elezioni</i>	»	IV
<i>Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio</i>	»	V
<i>Commissioni riunite (II e XII)</i>	»	VI
<i>Commissioni riunite (VIII e IX)</i>	»	X
<i>Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)</i>	»	XI
<i>Affari esteri e comunitari (III)</i>	»	XIV
<i>Difesa (IV)</i>	»	XVI
<i>Bilancio, tesoro e programmazione (V)</i>	»	XX
<i>Finanze (VI)</i>	»	XXIII
<i>Cultura, scienza e istruzione (VII)</i>	»	XXV
<i>Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)</i>	»	XXVII
<i>Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)</i>	»	XXXI
<i>Attività produttive, commercio e turismo (X)</i>	»	XXXIV
<i>Lavoro pubblico e privato (XI)</i>	»	XXXVIII
<i>Affari sociali (XII)</i>	»	XLIV
<i>Agricoltura (XIII)</i>	»	XLVI
<i>Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi</i>	»	L
<i>Commissione parlamentare per le questioni regionali</i>	»	LI
<i>Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno</i>	»	LII
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attua- zione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981</i>	»	LIII
<i>Commissione parlamentare per il controllo sull'atti- vità degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale</i>	»	LIV
INDICE DELLE CONVOCAZIONI	»	LV

RESOCONTI

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla condizione giovanile

Martedì 13 marzo 1990, ore 15,30. —
Presidenza del Presidente SAVINO.

Seguito dell'esame dello stato dell'inchiesta.

In apertura di seduta, dopo che la Commissione ha deliberato di effettuare la ripresa televisiva a circuito chiuso della seduta stessa, il Presidente SAVINO comunica di aver designato, acquisito il parere favorevole dell'Ufficio di Presidenza, il deputato Gelpi a fungere da relatore alla Commissione, in sostituzione del deputato Mazzuconi, sulla missione effettuata a Milano nei giorni 22 e 23 febbraio 1990, e il deputato Frasson a fungere da relatore alla Commissione

sulla missione effettuata a Catania nei giorni 1° e 2 marzo 1990.

La Commissione procede quindi al seguito dell'esame dello stato dell'inchiesta. Intervengono il Presidente SAVINO e i deputati PISICCHIO, DI PRISCO e BEVILACQUA.

Su proposta del Presidente SAVINO, la Commissione dà quindi mandato al Presidente di predisporre una bozza di relazione all'Assemblea della Camera sullo stato dell'inchiesta, manifestandosi nel contempo unanimemente favorevole ad una proroga del termine di durata dell'inchiesta medesima.

La seduta termina alle 16,30.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

Martedì 13 marzo 1990, ore 10,10. — Presidenza del Presidente della II Commissione Virginio ROGNONI, indi del Presidente della XII Commissione Giorgio BOGI, indi del Vicepresidente della II Commissione Raffaele MASTRANTUONO.

Indagine conoscitiva sulle problematiche in tema di tossicodipendenza.

Audizioni del ministro di grazia e giustizia, Giuliano Vassalli; del ministro dell'interno, Antonio Gava; dell'assessore alla sanità della regione Puglia, Corradino Marzo, in rappresentanza del coordinamento regionale; della dottoressa Laura Tidone, componente gruppo di esperti in materia di tossicodipendenze istituito presso la Commissione delle Comunità Europee.

Il Presidente Virginio ROGNONI ricorda le finalità dell'indagine conoscitiva che, tra l'altro, potrà consentire di esprimere un più compiuto giudizio di fattibilità del provvedimento sulle tossicodipendenze.

Il deputato Giovanni NEGRI lamenta l'assenza dei relatori del disegno di legge sulle tossicodipendenze. Propone che le Commissioni esaminino il provvedimento impegnando l'intera giornata del venerdì, nonché eventualmente il sabato e la domenica, onde potere concludere l'esame entro il termine del 24 marzo stabilito dalla maggioranza. Chiede se sarà possibile procedere ad altre audizioni, oltre a quelle per oggi programmate, per approfondire gli aspetti concernenti il narcotraffico.

Il Presidente Virginio ROGNONI sottolinea che le audizioni si esauriranno nelle giornate di oggi e di domani e che le Commissioni in sede referente potranno valutare l'opportunità di predisporre un calendario che consenta di terminare l'esame del provvedimento sulle tossicodipendenze entro il termine stabilito. Rileva che il relatore per la II Commissione, Carlo Casini, arriverà tra breve e che il relatore per la XII Commissione, Rossella Artioli, arriverà a fine mattinata, a causa di una indisposizione.

Il deputato Massimo TEODORI sottolinea la mancanza di *fair-play* nella decisione delle Commissioni di sentire nelle audizioni i responsabili politici, che sono firmatari del disegno di legge sulle tossicodipendenze: sarebbe certo strano che i Ministri sostenessero l'impraticabilità del provvedimento da loro stessi sottoscritto. Rileva che, in realtà, si assisterà ad una nuova esposizione delle ragioni del provvedimento e ricorda che la scelta dei soggetti da ascoltare è stata effettuata dalla maggioranza delle Commissioni.

Le Commissioni procedono quindi all'audizione del Ministro di grazia e giustizia Giuliano VASSALLI, che svolge una esposizione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi i deputati Emilio VESCE, Antonio BARGONE, Luigi BENEVELLI, Carlo CASINI, Massimo TEODORI, Giovanni NEGRI e, in replica, il Ministro di grazia e giustizia Giuliano VASSALLI.

Le Commissioni procedono quindi all'audizione del Ministro dell'interno, Antonio GAVA.

Il Presidente Giorgio BOGI informa che il Ministro dell'interno è accompagnato dal prefetto Antonio Lattarulo, Capo di Gabinetto, dal prefetto Vincenzo Parisi, Capo della polizia, dal prefetto Angelo Barbato, Direttore generale del servizio civile, dal generale Pietro Soggiu, Direttore del servizio centrale antidroga e dal prefetto Antonio Farrace, della direzione generale dei servizi civili.

Il Ministro dell'interno, Antonio GAVA, svolge quindi una esposizione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi i deputati Giovanni NEGRI, Massimo TEODORI, Emilio VESCE, Bianca GUIDETTI SERRA, Luigi BENEVELLI, Franca BASSI MONTANARI e, in replica, il Ministro dell'interno Antonio GAVA.

Il Presidente Giorgio BOGI sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle 13,45, riprende alle 15,45).

Le Commissioni procedono quindi all'audizione dell'assessore alla sanità della regione Puglia Corradino MARZO, in rappresentanza del Coordinamento regionale, che svolge una esposizione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, quindi, i deputati Anna MAINARDI FAVA, Rossella ARTIOLI, Giovanni NEGRI e, in replica, l'Assessore alla sanità della regione Puglia, Corradino MARZO.

Il Presidente Raffaele MASTRANTUONO sospende quindi la seduta.

(La seduta, sospesa alle 16,20, riprende alle 17,10).

Le Commissioni procedono all'audizione della dottoressa Laura TIDONE, componente del gruppo di esperti in materia di tossicodipendenze, istituito presso la Commissione delle Comunità Europee.

Dopo che la dottoressa Laura TIDONE ha svolto la propria esposizione, pongono quesiti i deputati Rossella ARTIOLI, Anna Maria BERNASCONI, Giovanni NEGRI, Carlo CASINI, Nicoletta ORLANDI e Anna MAINARDI FAVA, a cui risponde la dottoressa Laura TIDONE.

La seduta termina alle 17,50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

IN SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 marzo 1990, ore 17,25. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA. — Intervengono il ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali Antonio Maccanico e il sottosegretario di Stato per i trasporti Gualtiero Nepi.

Disegno di legge:

Disposizioni in materia di trasporti (4229).

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione).

Su proposta del relatore Giovanni GEI, il quale illustra il contenuto del provvedimento, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul nuovo testo del disegno di legge.

Disegno di legge:

Criteri, modalità e requisiti per il prepensionamento volontario di una quota del personale dell'ente Ferrovie dello Stato (4480).

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione).

Su proposta del relatore Giorgio CARDETTI, il quale illustra il contenuto del provvedimento, sottolineando in particolare l'utilità del prepensionamento al fine di risolvere il problema dell'eccesso di personale dell'ente, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul nuovo testo del disegno di legge.

Proposta di legge:

RIZ ed altri: Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento (Approvata dalla II Commissione del Senato) (4496).

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente Silvano LABRIOLA ricorda che nella precedente seduta si era profilata la necessità di conoscere le valutazioni del Governo sulle questioni emerse nel corso del dibattito, ascoltando in particolare il ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, Antonio Maccanico, che con la sua presenza dà prova oggi della consueta sensibilità nei confronti della Commissione. Stante

comunque l'assenza del relatore Lanzinger, non sarà possibile giungere oggi a deliberazioni, per cui l'esame del provvedimento dovrà essere rinviato ad una prossima seduta.

Il ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, Antonio MACCANICO, ricordato che il progetto di legge rientra nelle competenze del ministro di grazia e giustizia, fa presente che il suo intervento non riguarderà pertanto il merito del provvedimento, ma solo la questione relativa al grado di importanza che la istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della Corte d'appello di Trento riveste per la soluzione della vertenza altoatesina.

Al riguardo precisa che tale misura non costituisce un impegno previsto nel cosiddetto « pacchetto » per l'Alto Adige, ma rappresenta un impegno aggiuntivo che il Governo ha assunto nei confronti della minoranza etnico-linguistica altoatesina.

Ricorda quindi che, nel corso del dibattito in Assemblea sul « pacchetto », ebbe modo di richiamare tre impegni aggiuntivi alle misure in esso previste, relativi rispettivamente alla revisione dei collegi per l'elezione del Senato, collegata alla misura 111; alla revisione del titolo VI dello statuto regionale concernente i rapporti finanziari tra Stato, regione e province autonome; e alla istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte d'appello di Trento.

Osserva in proposito che tutte le misure previste nel pacchetto sono impegni di natura non internazionale, ma interna, assunti nei confronti della minoranza etnico-linguistica dell'Alto Adige; da questo punto di vista hanno perciò la stessa natura degli impegni aggiuntivi in questione.

Tali impegni, da lui illustrati alla Camera nella seduta del 28 aprile 1988, erano stati in precedenza già richiamati dal suo predecessore, onorevole Gunnella, il quale, in riferimento specifico alla misura oggetto del provvedimento all'ordine del giorno, aveva fatto presente l'esigenza

dell'uso della lingua tedesca nei processi anche in secondo grado, come già avviene in primo grado.

Precisando che gli adempimenti di carattere amministrativo saranno trattati nelle sedi opportune, il Governo invita la Commissione ad esaminare il progetto di legge, che costituisce un adempimento legislativo da assolvere per la soluzione della vertenza altoatesina e per il rilascio della quietanza liberatoria da parte dell'Austria.

Il deputato Franco FRANCHI ritiene gravi le affermazioni del ministro Maccanico, che ha precisato che l'istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte d'appello di Trento, pur non ritenendo nel pacchetto, costituisce un impegno il cui assolvimento è condizione per il rilascio della quietanza liberatoria da parte dell'Austria.

Il gruppo del MSI-destra nazionale sarebbe stato contrario a tale provvedimento anche se fosse stato ricompreso nel pacchetto; a maggior ragione ritiene ora che, se si dà la stura a misure aggiuntive rispetto a quelle previste nel pacchetto, si innesci un processo inarrestabile. Occorre inoltre considerare che la fissazione della sede della corte d'appello in Trento era stata vista, sin dai tempi di De Gasperi, come l'ultimo cordone ombelicale della provincia altoatesina con la regione: ora invece si vuole una giustizia etnicamente caratterizzata.

Sottolinea quindi che se l'istituzione della sede giudiziaria in questione costituisce un impegno del Governo, il Governo stesso avrebbe dovuto presentare un proprio disegno di legge in materia, sottoponendosi così al giudizio del Parlamento, e non invece avvalersi di una proposta di parte, per di più proveniente da una parte interessata. Il Governo inoltre deve chiarire quali altri impegni sull'Alto Adige potranno sorgere in futuro e quali garanzie esistono in ordine al rilascio della quietanza liberatoria da parte dell'Austria. La mancata presentazione di un disegno di legge del Governo, presentato invece in altri casi, fa comunque ritenere

che il Governo stesso non abbia assunto impegni nella materia in questione, impegni che rispondono peraltro a richieste provenienti da una sola parte politica. Invita quindi Governo e Parlamento ad una approfondita riflessione sulla eccezionale gravità della misura prevista dal provvedimento all'ordine del giorno che costituisce — e ciò va ribadito — un cedimento non richiesto da nessuno, salvo che della Südtiroler Volkspartei.

Il deputato Giorgio CARDETTI osserva che il ministro Maccanico ha puntualmente richiamato il dibattito svoltosi alla Camera sul pacchetto per l'Alto Adige, occasione nella quale non solo nelle dichiarazioni del ministro stesso o del suo predecessore, ma anche nei documenti poi approvati fu di fatto assunto l'impegno relativo all'istituzione di una sezione distaccata in Bolzano della corte d'appello di Trento, in un contesto di trattativa complessiva per giungere alla chiusura della vertenza altoatesina. Si tratta quindi di un impegno di carattere interno, anche se non manca di effetti sul piano internazionale.

Rileva poi che, se pure sarebbe stata forse preferibile la presentazione da parte del Governo di un proprio disegno di legge, è comunque corretto che il Governo si esprima favorevolmente su un progetto di legge di iniziativa parlamentare che si propone di raggiungere i medesimi risultati.

Dopo che il deputato Giovanni FERRARA si è riservato di intervenire nella prossima seduta, il Presidente Silvano LABRIOLA fa presente che gli è pervenuta una lettera da parte del ministro degli affari esteri, che condivide completamente le considerazioni oggi esposte dal ministro per gli affari regionali; ciò testimonia una uniformità di valutazioni all'interno del Governo, che di regola è presunta e che oggi trova una puntuale verifica. Ricorda quindi che la Commissione aveva rinviato l'esame del provvedimento, avvertendo l'esigenza di individuare spe-

cifiche ragioni per esprimere il parere sulla istituzione di una sede giudiziaria distaccata in Bolzano; in mancanza di tali specifiche ragioni alla Commissione non sarebbe difatti possibile esprimere un parere favorevole soltanto sull'istituzione di una sede giudiziaria distaccata, e non anche sulle altre iniziative legislative di tenore analogo riguardanti altre sedi giudiziarie.

Rinvia infine il seguito dell'esame della proposta di legge ad una prossima seduta.

Disegno di legge:

Adeguamento delle dotazioni del Corpo forestale dello Stato (4319).

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il relatore Bruno VECCHIARELLI ricorda che nella precedente seduta il deputato Pacetti aveva proposto, per evitare una lamentata disparità di trattamento, una condizione intesa a modificare il comma 4 dell'articolo 3 nel senso di prevedere che la qualifica di maresciallo si consegua mediante scrutinio comparativo o assoluto. Rilevando che probabilmente tale condizione attiene al merito del provvedimento, più che alla sua costituzionalità sotto il profilo dell'articolo 3 della Costituzione, propone che la Commissione esprima parere favorevole trasformando la condizione proposta dal deputato Pacetti in osservazione.

Il deputato Massimo PACETTI osserva che ad un più attento esame della questione è risultato che il meccanismo di cui al comma 4 dell'articolo 3 è già previsto negli ordinamenti di altri corpi. Ritira pertanto la propria proposta, rilevando tuttavia la necessità di invitare la Commissione di merito ad evitare, in provvedimenti che riguardano il pubblico impiego, la previsione di accessi alle qualifiche a ruolo aperto, allo scopo di non dare luogo a disparità di trattamento e ad oneri finanziari imprevedibili.

Il Presidente Silvano LABRIOLA ritiene che la Commissione possa esprimere parere favorevole al nuovo testo del disegno di legge, con l'invito alla Commissione di merito ad evitare, in provvedimenti che riguardano il pubblico impiego, la previsione di accessi alle qualifiche a ruolo aperto, allo scopo di non dar luogo a disparità di trattamento; si tratta di un invito di carattere generale che la Commissione terrà presente nello svolgimento della propria attività consultiva.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente Labriola.

Disegno di legge:

Integrazione dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, in materia di personale da assegnare all'Ufficio centrale per il referendum (4353).

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Giorgio CARDETTI illustra il contenuto del provvedimento — inizialmente presentato per sopperire alle esigenze poste dai referendum previsti per il giugno prossimo, ma tuttavia utile ed opportuno anche in relazione ad evenienze future — proponendo di esprimere parere favorevole.

Dopo che il deputato Nello BALESTRACCI ha manifestato dubbi in ordine alla necessità di provvedere al riguardo mediante lo strumento legislativo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Testo unificato delle proposte di legge:

GHEZZI ed altri: Norme sulla tutela dei lavoratori della piccola impresa, sulla cassa integrazione guadagni e sui licenziamenti (2324).

PIRO: Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (190).

CIPRIANI ed altri: Abrogazione dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in materia di licenziamenti individuali e collettivi (1096).

CAVICCHIOLI ed altri: Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (3301).

GHEZZI ed altri: Nuove norme in tema di licenziamenti illegittimi, di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento dei danni (4446).

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Giovanni GEI illustra il testo unificato delle proposte di legge, manifestando preoccupazione in ordine al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4, nel quale è prevista la indiscriminata esclusione dell'applicabilità della disciplina nei confronti dei datori di lavoro che svolgono attività senza fini di lucro. Rileva inoltre che, allo scopo di evitare un uso strumentale da parte dei lavoratori della previsione in loro favore di una indennità per i licenziamenti non determinati da giusta causa o da giustificato motivo, occorrerebbe invitare la Commissione di merito a fissare un limite temporale entro il quale non può ripetersi la fruizione della predetta indennità.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole, con una osservazione riferita a tale ultimo rilievo e con la condizione, quanto alla esclusione dell'applicabilità della disciplina nei confronti dei datori di lavoro che svolgono attività senza fini di lucro, che tale esclusione sia limitata ai datori di lavoro che impieghino un numero di dipendenti non superiore ad un limite che la Commissione di merito dovrà appositamente stabilire. Apparirebbe difatti ingiusto trattare allo stesso modo situazioni che appaiono fortemente differenziate.

Il deputato Giovanni FERRARA rileva che l'osservazione proposta dal relatore concerne un profilo che attiene esclusivamente al merito del provvedimento, mentre, per quanto riguarda il rilievo riferito all'articolo 4 del provvedimento, fa presente che occorrerebbe formulare in proposito un'osservazione, piuttosto che una condizione.

Il deputato Pietro SODDU dichiara di condividere la formulazione della condizione concernente l'articolo 4, non sembrando congruo escludere l'applicabilità della disciplina nei confronti di datori di lavoro quali, ad esempio, i partiti politici ed i sindacati. Riconosce quindi che la previsione di un'indennità in favore dei lavoratori non licenziati per giusta causa potrebbe in effetti dar luogo ad abusi e si chiede, in proposito, se non sia possibile distinguere la posizione di chi si fa licenziare truffaldinamente al solo scopo di fruire della predetta indennità da quella di coloro che sono invece licenziati non per loro colpa.

Dopo che il deputato Franco FRANCHI ha dichiarato di condividere le considerazioni del deputato Soddu in ordine alla formulazione della condizione riferita all'articolo 4, il deputato Nello BALESTRACCI fa presente che bisogna in effetti evitare — giusta quanto proposto dal relatore — che siano incentivati comportamenti intesi a farsi licenziare allo scopo di fruire dell'indennità prevista dalla legge.

Dopo che il deputato Giorgio CARDETTI ha chiesto chiarimenti in ordine alla condizione proposta dal relatore, e che il relatore Giovanni GEI, nel fornire i chiarimenti richiesti, ha ribadito la proposta già formulata, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge, con la condizione e l'osservazione in precedenza illustrate dal relatore.

Sui lavori della Commissione.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, in riferimento all'ordine del giorno della seduta di domani, ricorda di aver inviato a tutti i componenti della Commissione lo schema deliberativo di una indagine conoscitiva sulla minaccia della grande criminalità organizzata, su cui la Commissione sarà chiamata a pronunciarsi. Sottolinea che si tratta di questione assai importante e di grande impegno politico e fa presente di aver previamente inviato

ai componenti della Commissione un testo scritto — contrariamente da quanto si usa fare in circostanze del genere — allo scopo di consentire un esame approfondito dell'argomento da parte dei gruppi e, conseguentemente, la assunzione di una deliberazione nella seduta di domani.

Chiede quindi, in ordine al disegno di legge n. 4471, se il relatore Soddu abbia potuto elaborare una ipotesi di stralcio intesa a separare le disposizioni sulle quali si registra il consenso dei gruppi da quelle in relazione alle quali tale consenso non è invece possibile conseguire.

Avendo il deputato Pietro SODDU fatto presente, al riguardo, che non ha potuto formulare tale ipotesi di stralcio, data l'impossibilità di consultare i deputati del gruppo comunista, impegnati nel congresso del partito, il Presidente Silvano LABRIOLA invita quindi i deputati del gruppo comunista a far conoscere al relatore le proprie posizioni in ordine al disegno di legge n. 4471.

Chiede successivamente al relatore Balestracci se la Commissione sia a suo giudizio in condizioni di deliberare sulle proposte di legge recanti istituzione del servizio nazionale di protezione civile (A.C. n. 395 e abbinate).

Il deputato Nello BALESTRACCI risponde affermativamente al quesito posto dal Presidente e chiede che la discussione delle proposte di legge avvenga nella seduta di domani, avendo egli improrogabili impegni politici fissati per la giornata di giovedì.

Il Presidente Silvano LABRIOLA fa quindi presente di aver predisposto un nuovo testo delle proposte di legge costituzionale in materia di legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale. Dopo aver comunicato che in tale testo è altresì previsto che tale legittimazione sia riconosciuta anche al Consiglio di Stato per quanto concerne il profilo dell'eccesso di potere normativo in riferimento al rispetto della riserva di legge, rileva che

nella seduta di domani la Commissione, avendo già svolto un ampio ed approfondito esame, dovrebbe in effetti poter giungere alla deliberazione conclusiva del testo.

Dopo che il deputato Giovanni FER-
RARA ha manifestato disponibilità a trat-
tare nella seduta di domani gli argo-
menti, esposti dal Presidente, sui quali si
registra un ampio consenso politico, e

dopo che il deputato Franco FRANCHI ha chiesto che sia rinviato alla prossima settimana l'esame in sede consultiva della proposta di legge n. 4495, il Presidente Silvano LABRIOLA precisa che il seguito dell'esame di tale proposta di legge avrà luogo in una seduta che sarà successivamente fissata, e comunque non nella giornata di domani.

La seduta termina alle 18,25.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

*Martedì 13 marzo 1990, ore 17,15. —
Presidenza del Presidente Valerio ZANONE.*

Indagine conoscitiva sull'evoluzione dei problemi della sicurezza internazionale e sulla ridefinizione del modello nazionale di difesa.

Seguito dell'audizione del professor Stefano Silvestri, Vicepresidente dell'Istituto affari internazionali (IAI).

Il Presidente, Valerio ZANONE, ricorda che nella precedente seduta il professor Silvestri aveva svolto un'articolata relazione, cui aveva fatto seguito un intervento del dottor Aliboni, collaboratore dell'Istituto. Si era quindi reso necessario il rinvio del dibattito, a causa di concomitanti votazioni in Assemblea.

Il professor Stefano SILVESTRI informa la Commissione delle risultanze di incontri avuti nel frattempo in sede

NATO, con particolare riferimento al problema della riunificazione tedesca.

Il Presidente, Valerio ZANONE, formula quindi quesiti concernenti tra l'altro l'attuale eredità della dichiarazione di Montebello; i recenti orientamenti del governo norvegese; le prospettive del trasferimento del 401° stormo di F-16 a Crotona nonché la possibilità di applicazione del bando delle armi a tutti i Paesi islamici.

Intervengono quindi, ponendo vari quesiti, i deputati Raniero LA VALLE, Giancarlo SALVOLDI, Giuseppe PISANU, Guido ALBERINI, Antonino MANNINO, Mario TASSONE e Bruno STEGAGNINI.

Dopo esaurienti repliche del professor SILVESTRI e del dottor ALIBONI, il Presidente Valerio ZANONE conclude i lavori.

La seduta termina alle 20,15.

PAGINA BIANCA

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Comitato pareri.

Martedì 13 marzo 1990, ore 17,10. — Presidenza del Presidente Maurizio NOCI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro Bubbico ed il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Francesco Cimino.

Disegno di legge:

Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia societaria (4241).

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Aldo GREGORELLI illustra brevemente il provvedimento che dispone la delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia societaria e propone di esprimere parere favorevole in quanto esso non comporta maggiori oneri.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO concorda con il relatore confermando l'assenza di maggiori oneri.

Il Comitato delibera di esprimere parere favorevole.

Parere sul nuovo testo della proposta di legge e sugli emendamenti:

BOTTA ed altri: Istituzione del fondo programmazione e progettazione interventi (3276).

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore Gianfranco ORSINI illustra brevemente gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito e rileva come essi non consentano di superare le osservazioni emerse nel corso della precedente seduta. Propone pertanto di rinviare l'espressione del parere per gli ulteriori approfondimenti che si rendono necessari anche ai fini di eventuali contatti con la Commissione di merito per giungere ad una riformulazione che valga a superare le obiezioni.

Dopo ulteriori interventi del deputato Bruno SOLAROLI e del relatore Gianfranco ORSINI, il Comitato delibera di rinviare l'espressione del parere.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: Norme in favore dei non vedenti per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e le modalità del personale direttivo e docente della scuola (481-649-706-968-1224-2713-2724).

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

Il relatore Eugenio TARABINI illustra brevemente gli articoli 1 e 2 concernenti disposizioni per l'ammissione ai concorsi ed alla carriera direttiva della pubblica amministrazione, nonché l'assegnazione della sede. Tali disposizioni non comportano effetti finanziari.

Diversa invece è la valutazione per quanto riguarda l'articolo 2 che estende ai non vedenti, indipendentemente dall'attività svolta, il beneficio di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 113 del 1985 anche agli effetti dell'anzianità assicurativa. Tali disposizioni comportano un maggiore onere privo di copertura. Fa presente che la XI Commissione ha richiesto al Governo l'invio della relazione tecnica, in data 6 aprile 1989, che non risulta ancora pervenuta. Ritiene che allo stato non sia possibile esprimere un parere in quanto non vi sono elementi sufficienti ai fini della quantificazione dell'onere.

Il deputato Bruno SOLAROLI concorda con la necessità di disporre della relazione ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ed invita il Governo a trasmetterla sollecitamente essendo passato ormai quasi un anno dalla richiesta.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO prende atto della richiesta e si associa alla proposta di rinvio.

Il Presidente Maurizio NOCI desidera dare atto al Governo del fatto che dopo l'audizione del Ministro dei rapporti con il Parlamento vi è stata una forte accelerazione nei tempi di trasmissione delle relazioni tecniche richieste. Ritiene oppor-

tuno rinviare l'espressione del parere in attesa della relazione tecnica già richiesta dalla Commissione di merito. Ritiene tuttavia opportuno che la Commissione bilancio si associ a tale richiesta per sottolineare l'assoluta necessità che essa sia trasmessa nei tempi più brevi.

Il Comitato concorda.

Dopo un ulteriore intervento del relatore Eugenio TARABINI, il Presidente Maurizio NOCI rinvia l'esame del provvedimento in attesa della trasmissione della relazione tecnica richiesta.

Parere sul nuovo testo del disegno di legge: Adeguamento delle dotazioni del Corpo forestale dello Stato (4319).

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

Il relatore Alberto AIARDI illustra il provvedimento che detta una nuova disciplina per il reclutamento e l'avanzamento del personale del corpo forestale, di cui vengono altresì rideterminati gli organici. Ricorda che in data 15 febbraio la Commissione lavoro ha trasmesso un nuovo testo sul quale il 7 marzo scorso è pervenuto un aggiornamento della relazione tecnica su cui il Servizio del bilancio sta ora redigendo un nuovo rapporto. Osserva quindi che la verifica del Servizio del bilancio appare necessaria per la valutazione degli effetti finanziari degli articoli 1, 2 e 3 comportanti maggiori oneri e dell'articolo 4 che sembrerebbe comportare una riduzione della spesa.

Il sottosegretario di Stato per l'agricoltura Francesco CIMINO sottolinea l'urgenza del provvedimento diretta a consentire con le disposizioni di cui all'articolo 2, l'assunzione di 400 unità, con decorrenza 1° luglio 1990 per far fronte alla situazione di emergenza che si sta verificando in questo settore. I restanti articoli sono diretti alla omogeneizzazione della normativa riguardante il personale del

corpo forestale a quella riguardante le forze di polizia, in ottemperanza a quanto richiesto dalla legge n. 53 del 1989. Invita pertanto la Commissione ad esprimere in tempi rapidi il parere sul provvedimento.

Il sottosegretario di Stato Mauro BUBBICO dichiara che non vi sono obiezioni sostanziali da parte del Governo sul provvedimento, che tuttavia, secondo la linea conseguente alla direttiva della Presidenza del Consiglio dell'11 gennaio 1990, non dovrebbe avere decorrenza anteriore al 1991. Data tuttavia l'urgenza delle disposizioni in esame, ritiene che esso potrebbe aver corso dal 1° giugno prossimo.

Il deputato Benedetto SANNELLA sottolinea l'urgenza del provvedimento per quanto riguarda le assunzioni di cui all'articolo 2, che a suo avviso comportano un onere correttamente quantificato e coperto, su cui si potrebbe esprimere fin da ora una valutazione favorevole. Diversa è la situazione per quanto riguarda i restanti articoli comportanti avanzamenti e miglioramenti con effetti finanziari che devono essere valutati e sui quali può essere utile un breve rinvio.

Il deputato Eugenio TARABINI chiede se il Governo non abbia alcuna obiezione circa gli effetti finanziari che il testo comporta nella sua interezza e se ritenga adeguata per l'intero triennio la copertura proposta.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO conferma a nome del Governo di non avere obiezioni e ribadisce che la valutazione favorevole sul provvedimento è comunque condizionata allo slittamento della decorrenza al 1° giugno 1990.

Il relatore Alberto AIARDI ritiene che complessivamente dovrebbe esservi un equilibrio fra maggiori oneri e copertura

finanziaria, tenuto conto che può esservi una certa flessibilità nell'utilizzo delle risorse da destinare rispettivamente alle retribuzioni ed all'acquisto di beni e servizi. Ribadisce comunque la sua proposta di un breve rinvio in attesa degli ulteriori elementi necessari alla verifica degli oneri.

Il deputato Luigi CASTAGNOLA osserva che, accanto alla questione posta dal rappresentante del tesoro circa la coerenza con le linee indicate nella direttiva del Presidente del Consiglio, che riguarda essenzialmente il rapporto Governo-maggioranza parlamentare, si pone la questione concernente l'esatta quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento in esame. Si tratta infatti di capire quali siano gli oneri nel corso dell'intero triennio e a regime, in quanto accanto ad un onere piuttosto contenuto nei primi mesi si potrebbe verificare, così come in numerosi altri casi, una accentuata dinamica della spesa nel periodo successivo. A suo avviso tali oneri sicuramente sussistono in quanto i miglioramenti previsti dal testo in esame hanno certamente un costo che deve essere verificato. È necessario su questo punto una dimostrazione puntuale da parte del Governo e non solo una generica assicurazione. Quanto alla linea annunciata dalla Presidenza del Consiglio, che sembra comportare una posticipazione delle spese per investimento ed una vera e propria compressione delle spese di parte corrente, essa sembra indubbiamente alterare il contenuto dei documenti di bilancio approvati dal Parlamento alla fine dello scorso anno. Concludendo si associa alla proposta di un breve rinvio dell'espressione del parere.

Il Presidente Maurizio NOCI, preso atto delle considerazioni emerse nel dibattito, rinvia ad altra seduta il provvedimento.

La seduta termina alle 18,50.

PAGINA BIANCA

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

Martedì 13 marzo 1990, ore 16,10. — Presidenza del Presidente Franco PIRO. — Interviene il Ministro delle finanze Rino Formica.

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, secondo comma del regolamento, del Ministro delle finanze sugli effetti dell'applicazione dei coefficienti presuntivi di reddito.

Il ministro Rino FORMICA riferisce sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono i deputati Francesco AULETA, Pietro SERRENTINO, Vincenzo VISCO, Wilmo FERRARI e Mario USELLINI.

Su proposta del presidente Franco PIRO, favorevole il ministro Rino FORMICA, il seguito dell'audizione è rinviato alla seduta di martedì 20 marzo alle ore 16.

La seduta termina alle 17,45.

Martedì 13 marzo 1990, ore 17,45. — Presidenza del Presidente Franco PIRO. — Interviene il Ministro delle finanze Rino Formica.

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, secondo comma del regolamento, del Ministro delle finanze sullo stato di attuazione della riforma del sistema di riscossione dei tributi.

Il ministro Rino FORMICA riferisce sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono i deputati Antonio BELLOCCHIO e Mario USELLINI.

Su proposta del presidente Franco PIRO, favorevole il ministro Rino FORMICA, il seguito dell'audizione è rinviato alla seduta di martedì 20 al termine dell'audizione sui coefficienti presuntivi.

La seduta termina alle 18,20.

N.B. — I resoconti stenografici delle sedute per le audizioni del Ministro delle finanze sono pubblicati in allegato a pag. 49.

IN SEDE REFERENTE

Martedì 13 marzo 1990, ore 19,10. — Presidenza del vicepresidente Neide UMIDI SALA, indi del presidente Franco PIRO. — Intervengono il ministro delle finanze Rino Formica e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Stefano De Luca.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1990, n. 40, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti (4640).

(Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della IX, della X, della XII e della XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione procede all'esame del provvedimento.

Il relatore Giuseppe AZZARO, nel richiamarsi alle considerazioni già svolte nella seduta del 20 febbraio scorso in occasione dell'esame del decreto-legge n. 414, sottolinea che il Governo, nel provvedere alla sua reiterazione con il provvedimento all'ordine del giorno, ha inteso recepire le modifiche approvate al Senato. Tuttavia, nella struttura fondamentale, non si registrano novità di rilievo: in particolare, viene confermata la indetraibilità dei contributi agricoli unificati, così come il limite massimo previsto per gli oneri relativi a mutui agrari di miglioramento. Va peraltro rilevato che il Governo ha sostenuto la necessità di queste norme facendo riferimento ad alcuni casi verificatisi in cui l'entità degli interessi posti in detrazione superava l'ammontare del reddito denunciato; a questo proposito, se le disposizioni recate dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi risultavano eccessivamente ampie, vanno tuttavia confermate le riserve già espresse circa la fondatezza delle scelte

adottate dal Governo. Va infatti in primo luogo sottolineata una questione di giustizia che attiene alla necessità di mantenere un rapporto di fiducia e di correttezza fra il fisco ed i contribuenti, per cui sembra opportuno evitare l'adozione di modifiche normative che potrebbero stravolgere i piani di ammortamento definiti in base ai mutui già ottenuti. Va altresì rilevato il fatto che le attività di miglioramento risultano indispensabili per il progresso dell'agricoltura del nostro paese che potrà far fronte alla concorrenza estera soltanto attraverso produzioni qualitativamente più avanzate. Sembra quindi opportuno valutare attentamente le misure adottate che appaiono troppo drastiche, e considerare l'ipotesi di ripristinare la detraibilità senza limiti per i mutui agrari di miglioramento. Nel provvedimento in esame è stata altresì mantenuta l'anomalia che deriva dalla norma che prevede un regime di imposizione differente per le società di capitali; a questo proposito, va rilevato che se il Governo intende proporre una modifica del sistema impositivo prevedendo che esso sia fondato su base reale e non più catastale, andrebbe tuttavia considerata la necessità di evitare discriminazioni rischiose fra diversi soggetti che siano basate soltanto sulle loro differenti strutture giuridiche. Sulle misure previste dal Governo sembra necessario verificare quali siano le valutazioni della maggioranza e in che misura essa intenda sostenere l'esecutivo, posto che tali misure contraddicono orientamenti già assunti in precedenza in materia.

Quanto alle questioni relative alle case rurali, risultano parzialmente incomprensibili i motivi che giustificano la decisione di modificare la normativa vigente per i conduttori di fondi agrari che tuttavia non siano addetti alla manuale coltivazione della terra; in proposito, sembra necessario procedere agli opportuni approfondimenti. Peraltro, il Governo dovrebbe chiarire se è fondata la notizia secondo la quale la commissione censuaria starebbe considerando la possibilità di

valutare tali immobili in base al loro valore reale e non in considerazione degli estimi catastali per applicarvi successivamente l'aliquota del 3,5 per cento introducendo così una sorta di imposta patrimoniale che sconvolgerebbe il regime vigente e di cui il Parlamento dovrebbe essere informato.

Nel prosieguo dell'esame del provvedimento si dovrà quindi cercare di eliminare le anomalie riscontrate delineando contemporaneamente alcune misure alternative per far fronte alle esigenze dell'erario, posto che il Governo si attende dal provvedimento in esame entrate pari a 5.000 miliardi, al fine di attenersi alle disposizioni previste dalla legge finanziaria.

Quanto agli ammortamenti anticipati, il disegno di legge n. 4640 recepisce le modifiche approvate al Senato in occasione dell'esame del precedente analogo provvedimento, risolvendo così la situazione anomala che si sarebbe verificata per il 1990.

Relativamente alle questioni connesse all'IVA, nel richiamarsi alle valutazioni contenute nella precedente relazione, ricorda che una recente circolare ha chiarito alcuni aspetti concernenti i contribuenti soggetti ad aliquota zero; quanto alle norme con le quali si dispone l'iscrizione in ruolo delle sanzioni pecuniarie, oltre che delle imposte accertate in seguito ad una sentenza delle Commissioni tributarie di primo grado, sottolinea che si tratta di una misura ingiusta in seguito alla quale i contribuenti saranno tenuti al pagamento di somme largamente superiori all'imposta dovuta. Pur apprezzando il fatto che nella relazione che accompagna il provvedimento il Governo si sia impegnato a procedere quanto prima alla riforma del contenzioso tributario che la Commissione finanze ha più volte sollecitato, va tuttavia sottolineato che le misure previste, se scoraggeranno certamente il ricorso ai gradi superiori, non tengono conto del fatto che sono proprio le Commissioni tributarie di secondo grado che assicurano maggiori garanzie ai contribuenti, posto

che quelle di primo grado sono composte di personale non specificatamente competente in materia, come conferma il fatto che le relative pronunce vengono molto spesso corrette. In generale, va rilevato che sembra inammissibile che in uno Stato di diritto si applichino delle sanzioni prima ancora che venga accertata la violazione di norme di legge.

Quanto alle altre questioni, appare fondata la modifica relativa al regime IVA per i giornali in abbonamento, nonché la misura prevista per le dichiarazioni connesse alle imposte sostitutive.

Propone infine che, una volta concluso l'esame preliminare, si proceda alla nomina di un Comitato ristretto nell'ambito del quale valutare dettagliatamente le questioni emerse al fine di pervenire a soluzioni positive.

Sui lavori della Commissione.

Il ministro Rino FORMICA avverte che gli risulta essere stata oggi presentata una interrogazione urgente da parte di deputati dei gruppi comunista e della sinistra indipendente, in merito a presunte irregolarità fiscali del suo capo di gabinetto. Data la estrema delicatezza della questione, di cui ha avuto notizia dalle agenzie di stampa, intende sin d'ora fornire i chiarimenti del caso, riservandosi una risposta più completa nel momento in cui sarà possibile porre l'interrogazione all'ordine del giorno.

Come è noto, era apparsa nei giorni scorsi sulla stampa la notizia che il ministro aveva disposto una indagine a tappeto su fenomeni di evasione che si registrerebbero presso magistrati, consiglieri di Stato, membri della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato; subito precisò di non aver disposto alcuna indagine ma di aver anzi richiesto chiarimenti al SECIT circa il titolo normativo a cui era stata avviata la procedura; successivamente da parte di un superispettore erano state avanzate richieste di chiarimenti ad alcuni soggetti circa le rispettive posizioni fiscali, e il capo di gabi-

netto consigliere Marzano, ricevuta tale richiesta, aveva opposto ricorso al TAR. Ciò che andava chiarito era se la procedura era stata attivata sulla base del punto *c)* dell'articolo 9 della legge n. 146 del 1980, che prevede i controlli per contribuenti per i quali sussista « un fondato sospetto di evasione di grandi proporzioni »: in questo caso si sarebbe trattato di un atto non corretto né legittimo da parte del SECIT. Il SECIT ha però ridimensionato la vicenda, precisando (senza che tuttavia la stampa ne desse alcun conto) che la richiesta di chiarimenti era stata avanzata ai sensi del punto *b)* dello stesso articolo 9. Ha ritenuto pertanto di richiedere all'Avvocatura di resistere in giudizio se l'intervento è avvenuto ai sensi del punto *b)* dell'articolo 9, dovendosi ritenere in caso contrario (in caso cioè di intervento ai sensi del punto *c)* dello stesso articolo 9) che non siano state rispettate le corrette procedure.

Legittimo appare il sospetto di lotte interne ai poteri dello Stato. Al di là dei chiarimenti, il capo di gabinetto consigliere Marzano ha richiesto al direttore delle imposte dirette che le sue dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 1984 al 1988 siano sottoposte a rigoroso controllo. La materia del regime fiscale dei compensi non è mai stata ben definita, facendo registrare pronunce difformi: ritiene pertanto di dover disporre che tutti i compensi percepiti da dipendenti dello Stato siano sottoposti al regime impositivo dei redditi da lavoro dipendente.

Ritiene in tal modo di aver contribuito a chiarificare un caso che è stato volgarmente amplificato dalla stampa.

Il presidente Franco PIRO ringrazia il ministro per la altissima sensibilità istituzionale manifestata con la risposta che in via informale e irrituale ha ritenuto di fornire a una interrogazione che, presentata oggi, non è quindi ancora resa pubblica negli atti parlamentari. Una risposta formale potrà aver luogo solo successivamente, ma intende sin d'ora esprimere il suo apprezzamento nel merito per il comportamento del ministro, sulle cui

comunicazioni darà ora la parola a chi ne farà richiesta.

Il deputato Vincenzo VISCO apprezza la tempestività del ministro, il quale dal canto suo saprà apprezzare il fatto che uno strumento politico come l'interrogazione che ha generato questo dibattito sia stato approntato con rapidità, così fornendo l'occasione al chiarimento. In realtà nella giornata odierna un'altra interrogazione è stata presentata, riguardante il SECIT, e dunque strettamente connessa a quella concernente il capo di gabinetto del ministro delle finanze. Concorda con la valutazione espressa dal ministro circa la sussistenza di faide interne al SECIT e all'amministrazione finanziaria: ciò richiede che si faccia il punto sui rispettivi poteri, obblighi e diritti. Non gli sfugge peraltro che attraverso la fuga di notizie che si è verificata si voleva colpire la persona del ministro. Una cosa, comunque, sono i poteri del SECIT, altra cosa l'eventuale dichiarazione infedele di un alto funzionario dello Stato.

Avendo il ministro Rino FORMICA precisato che la contestazione non verte sulla dichiarazione ma sulla diversa applicazione della norma fiscale nella materia, mai adeguatamente regolata, della detrazione, il deputato Vincenzo VISCO sottolinea l'importanza che non ci sia alcun sospetto di comportamenti men che corretti da parte di funzionari che rivestono incarichi delicati. Auspica quindi una posizione netta e rigorosa del ministro, a dissipare possibili sospetti nell'opinione pubblica circa situazioni che possano ingenerarli.

Il deputato Giuseppe AZZARO ringrazia il ministro per la sensibilità istituzionale e democratica con la quale ha ritenuto di sgombrare immediatamente il campo da una questione che riguarda il suo capo di gabinetto. Il problema sta ora nel valutare se il nuovo assetto del SECIT offra garanzie circa il ripetersi di situazioni di questo genere. Esiste inoltre la questione specifica, che resta tutta da

appurare, se le detrazioni siano state correttamente operate. Intende a questo proposito precisare con forza che sarebbe avventato parlare di un fatto evasivo in relazione alla sola assunzione di una iniziativa da parte del SECIT: prima di gridare all'abuso, infatti, occorrerebbe dimostrarne gli estremi, né alcun margine deve essere lasciato alla speculazione di chi in malafede vuole continuare la *bagarre*.

Dopo che il deputato Antonio BELLOCCHIO ha esortato il ministro a fissare la data di svolgimento anche dell'altra interrogazione, considerando che la *bagarre* è nel SECIT, il deputato Mario USELLINI si associa al ringraziamento per la sensibilità e la tempestività mostrate dal ministro. Non è la prima volta che accadono episodi del genere, e va chiarito che taluni comportamenti nascono da prassi amministrative che inducono e rispecchiano incertezza. Non può non ricordare a questo proposito gli attacchi che vennero mossi al Parlamento nel momento in cui si voleva dare certezza a comportamenti assunti come legittimi. Nell'apprezzare la sollecitudine del ministro, rileva l'importanza che delicate funzioni dello Stato, che hanno proprio l'obiettivo della garanzia, non siano utilizzate in modo estemporaneo; appare anzi opportuno avviare una riflessione complessiva sulle potenzialità del SECIT come organo di controllo. In questo senso la risposta all'interrogazione richiederà tempo, in quanto dovrà riflettere non già dati di fatto ma una valutazione ponderata. Importante è la tutela del contribuente, che non deve subire le conseguenze di un regime fiscale incerto.

Il ministro Rino FORMICA manifesta la sua intenzione di portare la questione in sede parlamentare, avvertendo sin d'ora che intende preparare una risposta serena all'interrogazione sul SECIT. Nei giorni scorsi un magistrato superispettore ha potuto sostenere la tesi della non dipendenza dal ministro, malgrado l'oppo-

sto dettato legislativo, argomentando che tale non dipendenza era assunta nel disegno di legge, il cui impianto sarebbe rimasto intatto nel corso dell'*iter* parlamentare. Si dichiara in conclusione assolutamente contrario all'introduzione di un nuovo contropotere, che rispecchierebbe una visione devastante dell'ordinamento.

Il presidente Franco PIRO, segnalata l'esigenza che sia chiarito il regime fiscale delle opere di ingegno, ritiene che già il decreto-legge n. 40 rappresenti una sede opportuna per introdurre il chiarimento normativo qui sollecitato. Quanto al SECIT, il suo compito era stato pensato originariamente come una funzione di *intelligence*. Circa poi la normativa fiscale nel suo complesso, una serie di interrogazioni sono state presentate nel tempo in ordine ai quesiti che anche sulla stampa vengono via via evidenziati, e queste interrogazioni restano tutte senza risposta; d'altra parte, ciò che è capitato al capo del gabinetto capita anche ai comuni contribuenti, tra i quali ad esempio l'odontotecnico, che non sa se considerarsi produttore di beni o di servizi. Necessaria appare a questo punto anche una norma che ridefinisca con certezza il compito dei superispettori: già il vicepresidente Rosini ebbe modo di sollevare la questione quando da parte del SECIT furono rivolti attacchi ai parlamentari come lobbisti e portatori di interpretazioni retroattive; personalmente sollevò in Assemblea la questione di un comportamento amministrativo che inhibiva l'applicazione e la corretta interpretazione delle norme, con riferimento alla questione dei porti e aeroporti.

Nel ringraziare il ministro del suo intervento, e nel rinviare ad altra seduta lo svolgimento formale delle interrogazioni qui richiamate, ricorda in conclusione come la Commissione finanze abbia subito, e non accettato, fucilazioni a mezzo stampa.

La seduta termina alle 20,25.

PAGINA BIANCA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

Martedì 13 marzo 1990, ore 16,10. — Presidenza del Presidente Mauro SEPPIA. — Interviene il Ministro per i beni culturali e ambientali Ferdinando Facchiano.

Svolgimento di interrogazioni.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali Ferdinando FACCHIANO rispondendo all'interrogazione D'Amato n. 5-01471 concernente le procedure di assunzione del personale con qualifica di custode in Campania, osserva che quanto previsto dalla circolare n. 29 del 1989, diramata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in data 4 aprile 1989, in materia di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato dei lavoratori che hanno prestato servizio negli anni precedenti, non si riferiva a fattispecie di competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Ciò fu chiarito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - che, con nota n. 33941 del 23 maggio 1989 ha fatto presente che il suddetto principio della

precedenza nelle assunzioni temporanee è riconducibile esclusivamente a ipotesi di lavoro stagionale relativo al comparto degli enti locali.

Il deputato Carlo D'AMATO, nel prendere atto della risposta, rileva che il problema in esame non sembra essere definitivamente risolto stabilendo come esclusivo criterio di assunzione quello della stagionalità. In questa prospettiva auspica che quanto prima possa trovarsi una soluzione definitiva che consenta una proficua utilizzazione di coloro che, attualmente disoccupati, hanno già lavorato alle dipendenze del Ministero dei beni culturali.

Il Presidente Mauro SEPPIA, preso atto dell'assenza dei presentatori delle interrogazioni Viti n. 5-01487, Berselli e Fini n. 5-01727 e Casati n. 5-01922 avverte che si intende che vi abbiano rinunciato; peraltro, il testo delle risposte potrà essere trasmesso informalmente ai presentatori dal Ministro Facchiano, che vi acconsente.

La seduta termina alle 16,25.

PAGINA BIANCA

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Martedì 13 marzo 1990, ore 13. — Presidenza del Presidente Antonio TESTA. — Interviene il direttore generale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Roberto Panella.

Indagine conoscitiva sul settore delle poste e delle telecomunicazioni con speciale riguardo all'entità e modalità della spesa, ai residui passivi e ai fabbisogni, in vista dell'appuntamento comunitario del 1993 e della realizzazione in Italia di servizi postali e di telecomunicazioni adeguata al confronto europeo.

Seguito dell'audizione del direttore generale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Presidente Antonio TESTA ricorda che nella precedente seduta del 27 febbraio la Commissione ha proceduto ad ascoltare la relazione del direttore gene-

rale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ingegner Roberto Panella. Dopo alcuni quesiti posti dal deputato Giuseppe Mangiapane e dallo stesso Presidente Antonio Testa, la Commissione convenne di rinviare alla seduta odierna il seguito dell'audizione.

Intervengono ponendo quesiti all'ingegnere Roberto Panella i deputati Cesare CURSI, Giacomo MACCHERONI, Girolamo LA PENNA, Giuseppe MANGIAPANEA, Giuseppe REINA, Carlo D'AMATO e il Presidente Antonio TESTA.

Dopo la replica del direttore generale dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, ingegner Roberto PANELLA e dopo un breve intervento del deputato Giuseppe REINA, il Presidente Antonio TESTA dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 18,30.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali similari**

*Martedì 13 marzo 1990, ore 16,15. —
Presidenza del Presidente CHIAROMONTE.*

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente dispone che la seduta sia trasmessa mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, riunitosi nella mattinata odierna.

Oltre alla programmata audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, prevista intorno al 20 marzo prossimo — dedicata al ruolo ed alle funzioni dell'Alto Commissariato, occasione nella quale, verosimilmente, potranno essere sollevate questioni in ordine alle recenti prese di posizione del giudice dottor Di Maggio,

già collaboratore di quell'Ufficio — ricorda, tra l'altro, gli impegni assunti dalla Commissione per il seguito delle indagini intraprese nella regione calabrese e in alcuni comuni della provincia di Caserta.

Fa inoltre presente che domani, mercoledì 14 marzo, si riunirà il gruppo di lavoro incaricato di svolgere indagini a Catania per esaminare la bozza di relazione sul sopralluogo svoltosi nel gennaio scorso; la Commissione sarà chiamata a discutere sulla relazione stessa durante la prossima settimana.

I commissari presenti concordano con il programma dei lavori illustrato dal Presidente.

In ordine alla ricordata, prossima audizione del Presidente del Consiglio ed all'azione dell'Alto Commissariato, seguono brevi interventi.

Il senatore VETERE ritiene opportuno che, prima dell'audizione del Presidente del Consiglio, si svolga un'audizione del prefetto Sica. In mancanza di questo pre-

ventivo incontro con la Commissione, sarà opportuno che il Presidente del Consiglio si predisponga a fornire elementi di risposta in ordine a questioni che potrebbero essere poste allo stesso Alto Commissario.

Il senatore CAPPUZZO rileva con preoccupazione il moltiplicarsi di prese di posizione, anche da parte di persone che ricoprono o hanno ricoperto incarichi delicati, su presunte collusioni fra organizzazioni malavitose ed il cosiddetto « terzo livello ». Invita la Commissione a dare un chiaro segnale in proposito, volto a confermare o smentire con chiarezza tali affermazioni; nel primo caso occorrerà promuovere indagini approfondite senza esitazione, nel secondo caso sarà bene non assecondare, nè amplificare prese di posizione ispirate a protagonismo, che fanno perdere tempo e favoriscono soltanto l'azione illecita delle cosche mafiose.

Il deputato ANDÒ, condivide le valutazioni del senatore Cappuzzo e rilevato che, oramai, esiste un certo numero di cittadini che qualifica come « stabilmente dichiaranti » si chiede, in primo luogo, se sia utile dare un seguito, in sede parlamentare, alle loro iniziative ed alle loro dichiarazioni. A meno che la Commissione non entri nell'ordine di idee di ascoltare tali testimonianze, pronta tuttavia a far risultare, se del caso, l'inattendibilità delle dichiarazioni stesse, nonché dei soggetti che, con troppa facilità, le emettono.

DISCUSSIONE SULLE RISULTANZE DI UNA INDAGINE PRELIMINARE SUGLI ARRESTI DOMICILIARI A NAPOLI

Riferisce alla Commissione il deputato AZZARO, il quale ricorda il sopralluogo compiuto dalla Commissione a Napoli nella primavera del 1989 e le prese di posizione assunte, sul delicato tema degli arresti domiciliari, da magistrati e da responsabili delle forze di polizia operanti in quell'area. Furono in quell'occasione

avanzate perplessità per l'elevato numero di arresti domiciliari e per ripetute violazioni alle prescrizioni restrittive, violazioni che avevano determinato l'evasione di noti capi-camorra.

Illustra successivamente il sotto riportato documento:

« La corte di appello di Napoli comunicò che, fino a maggio 1989, risultavano nel distretto 578 detenuti agli arresti domiciliari, di cui 232 di competenza del tribunale di Napoli, e che, inoltre, di costoro 21 erano imputati *ex* articolo 416-*bis* del codice penale (associazione a delinquere di carattere mafioso).

Sulla base della prodotta documentazione sono stati esaminati estratti di 15 fascicoli del tribunale e corte di appello di Napoli, di un fascicolo del tribunale di S. Maria Capua Vetere, di due fascicoli del tribunale di Avellino, tutti riguardanti il predetto delitto.

Occorre innanzitutto considerare che la materia degli arresti domiciliari, nel periodo antecedente alla visita a Napoli, era regolata dagli articoli 254-*bis* e seguenti del vecchio codice di procedura penale; tali norme facevano riferimento alla necessità che il giudice, nel concedere la misura innanzi indicata, valutasse questioni di natura processuale, come il pericolo di fuga o di disinquanamento delle prove, nonché questioni direttamente inerenti la pericolosità dell'imputato e le esigenze di tutela della collettività.

Il nuovo codice di procedura penale (in vigore dal 24 ottobre 1989, quindi successivamente alle vicende giudiziarie esaminate dalla Commissione) articola più sistematicamente la materia delle misure cautelari; stabilisce un criterio di proporzionalità e di adeguatezza delle modalità di tali misure, per cui la custodia in carcere « può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata (articolo 275); prevede, altresì, che per detenuti in condizioni di salute particolarmente grave la custodia cautelare in carcere non può essere disposta salvo che sussistano le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza » (articolo 275).

Dunque in base alle norme che regolamentavano la materia prima del maggio 1989, ma sostanzialmente anche in base al nuovo codice di procedura penale (benché con qualche modifica non irrilevante), se esistono gravi e provate esigenze di natura processuale, ovvero se l'imputato rimane pericoloso tanto da minacciare (se fuori dal carcere) particolari diritti di sicurezza della collettività, in tutti tali casi gli arresti domiciliari non dovrebbero essere concessi, nonostante il grave stato di salute (ci si può limitare al piantonamento in ospedale).

Dall'esame degli estratti degli indicati fascicoli possono trarsi le seguenti osservazioni.

1) Alcuni provvedimenti di concessione degli arresti domiciliari in favore di noti nomi della criminalità organizzata si sono basati, prevalentemente o esclusivamente, su questioni di natura processuale, come il pericolo di fuga o l'inquinamento delle prove, mentre, nelle motivazioni dei precedenti atti di privazione della libertà, si faceva anche e soprattutto riferimento all'elemento della pericolosità sociale.

2) La misura degli arresti domiciliari è stata concessa per ragioni di salute, spesso previo passaggio attraverso strutture ospedaliere e di cura.

Ciò è stato reso possibile da un lato per la mancanza di un ufficio peritale centralizzato di immediata disponibilità, e di completa affidabilità, in grado di poter dare adeguate e pronte risposte alle richieste della parte; dall'altro per l'assenza, altresì, di idonea assistenza sanitaria ed ospedaliera interna al carcere, che ha determinato la acutizzazione (o la supposta acutizzazione) di una situazione che poteva essere affrontata direttamente in regime intramurario.

I casi più rilevanti riguardano:

GIONTA Valentino - pregiudicato per furto, detenzione di armi, tentato omicidio; imputato *ex* articolo 416-bis quale capo della organizzazione; arrestato in data 8 giugno '85. Venne condannato con sentenza della corte d'appello di Napoli il

6 marzo '87 (anni sei di reclusione), poi annullata dalla Cassazione e, quindi, dalla corte di appello di Napoli il 4 novembre '88 (anni cinque di reclusione). Con quest'ultima decisione vennero concessi gli arresti domiciliari sulla base della misura della detenzione già scontata e per ragioni di salute. Il 12 aprile '89 viene accertato l'allontanamento arbitrario del Gionta. Con ordinanza del 21 aprile '89 la corte revocò gli arresti domiciliari. Successivamente il Gionta venne rintracciato e arrestato a Nizza.

GIULIANO Luigi - imputato *ex* articolo 416-bis. Venne inizialmente trasferito in ospedale in stato di detenzione per accertamenti medici non praticabili in carcere e, successivamente, ottenne gli arresti domiciliari da una sezione feriale della corte di appello di Napoli, con provvedimento poi annullato dalla Cassazione.

FABBROCINO Mario - precedenti penali per detenzione di armi e per associazione a delinquere (articolo 416-bis del codice penale), appartenente alla "Nuova famiglia". Fu trasferito prima in ospedale e poi presso la sua residenza in condizione di arresti domiciliari; undici giorni dopo il ritorno nel domicilio venne accertata la sua evasione.

ZAZA Salvatore - precedenti penali per vari reati; imputato *ex* articolo 416-bis del codice penale, per partecipazione alla "Nuova camorra organizzata" ed alla "Nuova famiglia" dal tribunale di Napoli il 23 aprile '86 a dieci anni di reclusione. Venne ricoverato in ospedale e successivamente la corte di appello di Napoli, su parere favorevole della direzione sanitaria di tale nosocomio, gli consentì di ritornare al suo domicilio alle medesime condizioni.

Rilevate le contraddizioni sopra cennate, si ritiene che sulla valutazione delle decisioni dell'autorità giudiziaria l'esame debba essere condotto dal Consiglio superiore della magistratura.

Per quanto di competenza si evidenziano alcune carenze strutturali che è necessario prontamente risolvere ad evitare il ripetersi di simili vicende.

In primo luogo occorre la formazione centralizzata di un ufficio perizie interdisciplinare in condizione di poter esprimere parere tecnico (adeguato quanto immediato) sulla denunciata infermità del detenuto. È rischioso ed improduttivo affidarsi in tali circostanze a certificazioni ospedaliere, ovvero a medici nominati dal giudice, sia per ragioni di condizionamenti assai frequenti nella zona, sia anche per stringere i tempi di una valutazione tecnica che spesso deve essere data in qualche giorno.

In secondo luogo occorre creare nel carcere, in una distribuzione regionale o interregionale "vere e proprie strutture ospedaliere interne, gestite da personale carcerario e della unità sanitaria locale con trattamento interamente penitenziario, quale referente medico per interventi, cure e degenze di particolare natura. Attualmente i centri clinici interni alle carceri sono 4 nelle zone meridionali e 10 nelle altre regioni e i posti-letto riservati negli ospedali civili (ove poter piantonare i detenuti) sono 76 nel Sud e 137 nel centro Nord", vedi la relazione della Commissione approvata nella seduta del 20 dicembre 1989).

Questo sistema si è rivelato insufficiente, costoso ed inutile ed ha originato (anche se talvolta pretestuosamente) le distorsioni innanzi precisate nella concessione degli arresti domiciliari. È necessario riformarlo, porre le condizioni per cui tutte le infermità possano essere curata in ambiente penitenziario, in tal modo eliminando alla radice la possibilità di allontanamenti dal carcere che creano gravi problemi per la sicurezza della collettività ».

Sulla relazione illustrata dal deputato Azzaro si apre una discussione.

Il senatore CALVI sottolinea la costante sottovalutazione della pericolosità sociale di moltissimi detenuti per delitti di stampo mafioso che hanno fruito degli

arresti domiciliari e, spesso, successivamente sono sfuggiti al controllo della giustizia e delle forze dell'ordine.

Condivise le valutazioni del deputato Azzaro, ritiene tuttavia necessario cercare le responsabilità personali di sanitari, magistrati e quanti altri hanno determinato una situazione che non esita a definire inquietante e gravissima. Sottolinea che la pubblica opinione non vuole soltanto dei giudizi di carattere generale, certamente condivisibili: vuole sapere a chi debbano essere attribuite le responsabilità di certe scelte. Condivide la richiesta al Consiglio superiore della magistratura di esaminare le decisioni assunte al riguardo dall'autorità giudiziaria. Ritiene tuttavia opportuno che la Commissione, proseguendo nell'indagine iniziata, approfondisca il profilo delle personali responsabilità connesse con il fenomeno dell'abuso degli arresti domiciliari che, peraltro, non si verifica soltanto nell'area napoletana.

Il senatore IMPOSIMATO condivide il grave giudizio sulla situazione degli arresti domiciliari, con particolare riferimento a quelli concessi vigente il vecchio codice di procedura penale (fino all'ottobre '89).

Ritiene che sia necessario un ulteriore approfondimento. Suggestisce che la Commissione trasmetta le risultanze della propria indagine preliminare oltre che al Consiglio superiore della magistratura, al Ministro di grazia e giustizia perché promuova un'inchiesta approfondita.

Occorre infatti chiarire se l'uso distorto di questo istituto sia da ascrivere a mera incapacità professionale di sanitari e di magistrati, ovvero a collusioni con gli ambienti camorristici e ad azioni intimidatorie della malavita organizzata.

Il senatore CAPPUZZO, espresso vivo interesse per la relazione del deputato Azzaro e per il richiamo alle responsabilità dei singoli fatto dal senatore Calvi, rileva come, alla luce dell'esperienza, l'istituto degli arresti domiciliari, così come è oggi disciplinato, mostri con tutta evidenza dei limiti vistosi. Esprime sconcerto per

l'elevato numero di arresti domiciliari di cui hanno fruito condannati per delitti di mafia. Occorre, certo, rispettare l'alto grado di civiltà giuridica espresso da alcuni istituti, quale quello degli arresti domiciliari; ma non è più concepibile combattere efficacemente certe forme di criminalità come quella mafiosa, senza tenere in debito conto l'effettiva possibilità di svolgere tutti i controlli necessari per criminali che sono spesso ad alto indice di pericolosità sociale.

Ritiene che l'ordinamento sia, anche con il nuovo codice di procedura penale, eccessivamente permissivo, specialmente in ambienti sociali dove è difficile sfuggire alle regole della compiacenza e delle collusioni. Rileva infine gli effetti perversi generati dall'uso distorto degli arresti domiciliari: le forze dell'ordine impiegano molto personale per controllare gli arrestati e questi restano spesso liberi di dirigere traffici illeciti tramite i loro complici, se non, come spesso accade, addirittura direttamente.

Il deputato BARGONE condivide il senso della relazione illustrata dal deputato Azzaro, nonché la proposta, dello stesso relatore, di trasmettere il documento della Commissione sia al Consiglio superiore della magistratura sia al Ministro di grazia e giustizia per il seguito di rispettiva competenza.

Ritiene altresì opportuno allargare le indagini della Commissione ad altre regioni, compiendo sopralluoghi mirati, prevalentemente, sulla gestione degli arresti domiciliari. La Commissione è inoltre in grado, con i documenti in proprio possesso, di operare ulteriori approfondimenti che conducano alla formulazione di eventuali idonee proposte di modificazione del nuovo codice di procedura penale in questa delicata materia.

Il deputato ANTONINO MANNINO osserva che, anche nel corso del sopralluogo che una delegazione della Commissione ha effettuato presso il carcere di Poggioreale, sono emerse notevoli difficoltà nella

gestione degli arresti domiciliari, soprattutto per le pressioni che vengono esercitate dall'esterno e per lo scarso rilievo attribuito al requisito della pericolosità sociale.

Concorda con le proposte formulate dal deputato Azzaro e si chiede se non possa anche essere utile, in funzione di deterrenza, prevedere l'invio periodico all'Alto commissario o ad altri uffici competenti dell'elenco delle misure di custodia cautelare disposte.

Il deputato Bianca GUIDETTI SERRA ritiene che la Commissione debba evitare di esprimere valutazioni negative su un istituto alternativo alla pena detentiva, come quello della custodia cautelare, che ha svolto mediamente una funzione apprezzabile. È giusto, a suo avviso, denunciare gli abusi che vengono commessi e le eventuali violazioni di legge, ma non ci si può basare su di essi per giungere ad una critica globale di un istituto esistente anche in altri Paesi.

Concorda, tuttavia, con la proposta di trasmettere il documento approvato dalla Commissione al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministro di grazia e giustizia.

Il deputato MELELEO, osservato che in effetti non viene messo in discussione l'istituto della custodia cautelare, quanto piuttosto gli abusi che sono stati commessi nella fase applicativa, rileva come nella relazione del deputato Azzaro siano delineati con chiarezza i fatti su cui la Commissione ha posto la sua attenzione, mentre vi è forse qualche cautela nella formulazione delle conclusioni e delle proposte.

A suo avviso, è necessario giungere ad una chiara indicazione delle responsabilità degli organi competenti ed è altresì indispensabile che siano realizzati controlli penetranti. Concorda con la proposta di adeguare i mezzi a disposizione delle forze dell'ordine e, soprattutto, con l'opportunità di realizzare strutture sanitarie specifiche per i detenuti.

Il senatore CORLEONE considera essenziale prendere in esame alcuni casi specifici in cui si sono verificate delle vere e proprie violazioni di legge e che indicano il « potere » che sono in grado di esercitare taluni detenuti. È opportuno, quindi, a suo giudizio, approfondire la materia per verificare che la legge che regola gli arresti domiciliari sia correttamente applicata, ma non è accettabile che essa sia criticata e messa in discussione proprio da quelle forze politiche che hanno contribuito ad approvarla.

Esprime la propria contrarietà ad ogni applicazione di leggi dello Stato differenziata su base regionale e ribadisce la necessità di adeguare le strutture in modo che, sull'intero territorio nazionale, possano essere concretamente riconosciute le garanzie previste per tutti i cittadini.

Il senatore CABRAS concorda pienamente con la relazione del deputato Azzaro, poiché in essa si parte dai fatti e si propongono soluzioni concrete senza indulgere ad accentuazioni di tipo demagogico. È essenziale, a suo avviso, distinguere tra istituti previsti dalle leggi vigenti e la applicazione che ne viene fatta; infatti da una cattiva applicazione delle norme non deve derivare necessariamente una revisione legislativa.

Si augura che gli organi competenti possano individuare la responsabilità di una gestione degli arresti domiciliari così carente e che il documento della Commissione possa essere un utile strumento di informazione in una materia, come quella della lotta alla mafia, in cui prevalgono le notizie ad effetto ed è insufficiente il serio approfondimento delle questioni.

Il presidente CHIAROMONTE, precisato che la Commissione ha mantenuto in questa vicenda una grande cautela, anche allo scopo di evitare che la denuncia di casi di abuso potesse comportare la messa in discussione dell'istituto degli arresti domiciliari, osserva che, nella relazione, può essere maggiormente sottolineato come lo scopo della Commissione sia quello di riferire su una non soddisfacente applicazione della legge.

Concorda che la proposta di inviare la relazione ai presidenti del Senato e della Camera e di trasmetterla al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia, affinché accertino in concreto le eventuali responsabilità. Ritiene che la Commissione potrà valutare in seguito se estendere l'indagine sugli arresti domiciliari ad altre province.

Il deputato AZZARO precisa di non aver voluto in alcuno modo attenuare la gravità dei fatti, ma piuttosto evitare che si fornissero spunti per inutili campagne accusatorie. La Commissione, a suo giudizio, ha il dovere di denunciare quanto ha potuto accertare nel corso del suo sopralluogo e sulla base della documentazione in suo possesso, ma deve astenersi dalle denunce generiche e rimettersi alle indagini che saranno compiute in altra sede.

Non ha ritenuto di mettere in discussione istituti previsti da leggi vigenti; concorda sulla proposta di introdurre alcune modifiche al testo della relazione, come quella testè proposta dal Presidente e quella volta a prevedere la trasmissione del documento anche al Ministro di grazia e giustizia.

La relazione viene quindi approvata dalla Commissione che dà mandato al Presidente di apportare ad essa le modifiche proposte.

DISCUSSIONE DELLA BOZZA DI RELAZIONE SU INIZIATIVE IN AMBITO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE PER LA LOTTA AL NARCOTRAFFICO ED AL RICICLAGGIO DEL DENARO DI ILLECITA PROVENIENZA

Il Presidente, dopo aver chiarito che la bozza di relazione è stata elaborata sulla base di contributi di esperti ed in seguito agli incontri che la Commissione ha avuto in diverse sedi internazionali, osserva che obiettivo del documento è quello di promuovere una azione verso i Parlamenti dei paesi della Comunità europea per l'armonizzazione delle leggi contro il narcotraffico ed il riciclaggio del denaro di provenienza illecita.

Propone che, in considerazione della complessità della relazione, essa sia distribuita ai commissari affinché abbiano modo di esaminarla e di inviare le eventuali osservazioni alla presidenza entro i primi giorni della prossima settimana. In

manca di osservazioni il documento potrebbe considerarsi approvato.

Concordano i commissari presenti. Così resta stabilito.

La seduta termina alle 18.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

Martedì 13 marzo 1990, ore 10. — Presidenza del Presidente GUALTIERI.

Il PRESIDENTE dà conto di alcuni documenti pervenuti dopo l'ultima seduta, dei quali la Commissione delibera la formale acquisizione agli atti dell'inchiesta.

Comunica poi di aver ricevuto nel pomeriggio di ieri, su loro richiesta, la vedova e la figlia del generale Rana, Presidente del Registro Aeronautico Italiano (Rai) nel 1980, le quali, in merito al viaggio compiuto negli Stati Uniti dal loro congiunto nel corso del 1980, dopo l'incidente di Ustica, hanno esibito il passaporto del generale Rana, che è stato acquisito in copia dalla Commissione, dal quale risulta che tale viaggio non ebbe luogo prima del 4 ottobre. Il Presidente informa di avere altresì incontrato l'ingegnere Vittorio Fiorini, nel 1980 e a tutt'oggi responsabile del servizio certificazione materiale aeronautico del Rai, il quale ha dichiarato, mostrando la documentazione relativa, di aver accompa-

gnato il generale Rana negli Stati Uniti solo nell'ottobre 1980 e di non essere personalmente a conoscenza di altri viaggi effettuati negli Stati Uniti dal Presidente del Rai nel corso di quell'anno, dopo l'incidente di Ustica.

Il Presidente ricorda peraltro che in una recente lettera indirizzata alla Commissione il generale Santucci ha precisato, confermando la testimonianza da lui resa alla Commissione, che il viaggio del generale Rana a cui egli ha sempre fatto riferimento si verificò in un periodo sicuramente precedente al 10 settembre 1980; tale circostanza, secondo notizie di stampa, sarebbe stata confermata da un altro ufficiale dell'Aeronautica che prestava servizio presso l'Ambasciata italiana a Washington.

Quanto alle notizie comparse negli ultimi giorni sulla stampa relativamente alla traduzione del rapporto del Royal Research and Development Establishment (Rarde), precisa che esso fu consegnato al Collegio peritale Blasi nel novembre del 1988 ed è stato acquisito dalla Commis-

sione il 18 ottobre 1989 nella sua versione originale inglese. Su richiesta di alcuni commissari, egli ha disposto, nel gennaio scorso, la traduzione del testo in italiano a cura di interpreti-traduttrici del Senato: tale traduzione, che rappresenta esclusivamente uno strumento per facilitare la lettura del testo originale, è stata consegnata alla segreteria della Commissione giovedì 8 marzo ed è a disposizione di tutti i commissari.

In ordine al problema sollevato nella precedente seduta dal deputato De Julio circa la mancata acquisizione da parte della Commissione del documento del Sios Aeronautica datato 27 giugno 1980 e compreso in un elenco interno alla documentazione del 2° Reparto relativa all'incidente di Ustica, il Presidente comunica che, su sua richiesta, il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica ha fatto presente in data 7 dicembre 1989 che il documento in oggetto, erroneamente datato 27 giugno 1980, corrisponderebbe in realtà ad un documento senza data indicato al numero 17 nell'elenco, diverso dal precedente, della documentazione inviata dall'Aeronautica alla Commissione il 15 novembre 1989.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI RESE DAL PRESIDENTE SUL CASO USTICA NELLA SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1990 IN ORDINE ALLO STATO DEI LAVORI DELL'INCHIESTA SULLE VICENDE CONNESSE ALL'INCIDENTE AEREO DI USTICA

Prende la parola il senatore LIPARI il quale, espressa gratitudine al Presidente per il prezioso lavoro svolto e per lo spazio concesso al dibattito in corso, spazio che tuttavia sembra prestarsi alla enunciazione, da parte degli intervenuti, di personali ricostruzioni della vicenda non necessariamente legate all'argomento all'ordine del giorno, ritiene che il documento in discussione si limita opportunamente a fotografare con fedeltà l'attività di inchiesta svolta dalla Commissione sul

caso Ustica, cosicché non resta che prenderne atto e proseguire nello svolgimento dell'indagine parlamentare.

Dopo aver osservato che apparirebbe assolutamente corretto e incontestabile trasmettere ora alle due Camere un documento come quello redatto dal Presidente purché si espliciti chiaramente che tale atto non preclude ulteriori accertamenti, il senatore Lipari sottolinea quanto sconveniente e scorretto, rispetto alla posizione istituzionale della Commissione ed ai compiti che le sono propri, sia proiettare un'immagine secondo la quale anche all'interno dell'organo parlamentare continuano a scontrarsi due contrapposti partiti, quello che privilegia l'ipotesi del missile e quello che invece si dichiara certo che a causare il disastro fu l'esplosione di una bomba.

Contrariamente a quanto affermato nella precedente seduta dal senatore Toth, non è possibile sostenere che le disfunzioni ed i ritardi individuabili nel comportamento dell'Aeronautica o di singoli componenti delle Forze Armate siano rilevanti agli occhi della Commissione solo in quanto dolosi. È evidente infatti che compito della Commissione è quello di registrare, e successivamente valutare, i suddetti comportamenti anche qualora siano semplicemente colposi o addirittura meno che colposi. Tenuto conto che la tradizione delle Forze Armate italiane è improntata ad un estremo rigore formale, risulterebbe inammissibile, a giudizio del senatore Lipari, in relazione ad una vicenda di enorme rilevanza, accettare un atteggiamento generico e lassista che si fa scudo di mere carenze normative per giustificare talora gravi lentezze e disfunzioni. Del resto molte di tali disfunzioni sono state ammesse nella relazione redatta dal generale Pisano, che può costituire un utile punto di riferimento; altre carenze sono state accertate dalla Commissione, risultando nel complesso evidente che nell'andamento delle indagini si sono registrati oggettivi ritardi e malfunzionamenti, che appaiono rilevanti anche senza ipotizzare deliberate reticenze e complicità in operazioni depi-

stanti. In particolare non può essere trascurata l'ambiguità che ha caratterizzato alcuni gravi episodi, come il fallimento dell'Itavia avvenuto in circostanze poco limpide e in un momento in cui già poteva escludersi con certezza l'ipotesi del cedimento strutturale.

Non sembra pertanto soddisfacente, continua il senatore Lipari, limitare l'esito dell'indagine condotta dalla Commissione alla indicazione di alcune, pur necessarie, innovazioni normative in materia di incidenti aerei, essendo invece compito prioritario della Commissione formulare valutazioni su quanto è accaduto, nell'auspicio che tutte le istituzioni, comprese le Forze Armate, collaborino in modo aperto e costruttivo, senza trincerarsi in difese miopi e pedanti di posizioni non corrispondenti all'interesse generale. Da questo punto di vista, se la relazione del generale Pisano deve giudicarsi positivamente, d'altra parte alcuni comportamenti successivi — tra cui in particolare le osservazioni al documento Gualtieri formulate, per conto dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, dallo stesso generale Pisano — suscitano fondate perplessità, nella misura in cui si pongono nella prospettiva di un improprio rapporto dialettico nel quale lo Stato Maggiore dell'Aeronautica si arrogherebbe il ruolo di controparte della Commissione.

In conclusione il senatore Lipari giudica il documento del Presidente una puntuale ricostruzione dell'attività svolta dalla Commissione, la cui presentazione non contrasta peraltro con il proseguimento delle attività di inchiesta sul caso Ustica che dovranno essere tempestivamente calendarizzate dall'Ufficio di Presidenza.

Il deputato CIPRIANI concorda con il senatore Lipari nel giudicare il documento redatto dal Presidente una esatta fotografia dell'indagine finora compiuta dalla Commissione sul caso Ustica, pur rilevando che in tale documento sono contenute affermazioni di carattere valutativo, quali in particolare i riferimenti a quello che può essere considerato un vero

e proprio insabbiamento della perizia redatta dal Ntsb nel novembre del 1980 e alle azioni, messe in atto soprattutto dall'Aeronautica militare, tese a contrastare l'ipotesi del missile.

Non del tutto condivisibile appare invece la parte conclusiva del documento Gualtieri, dove si afferma che la valutazione di determinati comportamenti di apparati pubblici è implicita nei fatti esposti, quando invece proprio sulla base dei fatti accertati è possibile fin d'ora formulare giudizi espliciti ed argomentati sulle azioni che hanno impedito o ritardato il raggiungimento della verità.

In particolare alcune questioni, rimaste ancora in ombra, meritano di essere sottolineate e approfondite: in primo luogo il problema connesso al significato della sigla « codice 56 », in relazione al quale le evidenti reticenze e contraddizioni in cui è caduto il generale Arati, responsabile del Soc di Martina Franca nel 1980, nella sua testimonianza di fronte alla Commissione e le risposte fornite dal generale Pisano per quanto concerne l'individuazione dell'aereo proveniente dalla Libia al quale la difesa aerea attribuì tale sigla, denotano nel complesso non una semplice e giustificabile confusione, ma la precisa volontà di non chiarire elementi oggettivamente importanti. Tale impressione è corroborata dalle numerose, contrastanti affermazioni rilasciate da diversi ufficiali dell'Aeronautica in merito al funzionamento, nella serata del 27 giugno 1980, del radar di Siracusa, del quale non è stata acquisita alcuna documentazione, forse perché non più esistente, e di cui addirittura non si è potuto ancora appurare con certezza l'effettiva portata. Non si può non ricordare inoltre la risposta totalmente evasiva dell'ammiraglio Porta alla richiesta di fornire alla Commissione il quadro completo della situazione aeronavale nel Tirreno nel giorno dell'incidente e di chiarire il significato di un Notam che per il 27 giugno prevedeva una esercitazione a fuoco nella zona di interesse, risposta giustificata attraverso una asserita indisponibilità di documentazione, ma che è stata

nettamente contraddetta da altre testimonianze assunte dalla Commissione, in particolare quella del maggiore Patroni Griffi. È poi necessario chiarire attraverso la convocazione dell'ammiraglio Martini quanto emerge con evidenza in una lettera del Sismi in cui si afferma l'esistenza di un accordo tra Stati Uniti e Francia avente lo scopo di impedire il recupero delle parti del relitto più rilevanti ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente.

Nell'associarsi alle richieste di ulteriori accertamenti formulate dai deputati De Julio e Bellocchio nella precedente seduta, il deputato Cipriani ribadisce come, a suo giudizio, gli elementi finora raccolti dalla Commissione mettano in risalto l'esistenza di comportamenti dell'Aeronautica militare non interpretabili come semplici disfunzioni o difficoltà determinate da carenze normative, ma come espressione di una vera e propria volontà di occultamento della verità.

Il senatore TOTH, dopo aver ascoltato le dichiarazioni rese dal senatore Lipari, chiede di poter intervenire in merito al processo verbale.

Il PRESIDENTE fa presente che il processo verbale, di cui si è data integrale lettura ad inizio di seduta secondo quanto prescrive il Regolamento, è già stato approvato: concede pertanto la parola al senatore Toth purché si limiti a rendere, se lo desidera, soltanto alcune precisazioni.

Il senatore TOTH afferma di essersi accorto soltanto dopo aver ascoltato il senatore Lipari di una imprecisione contenuta nel processo verbale, nel punto in cui gli attribuisce l'affermazione secondo la quale: « compito della Commissione è verificare se le inadempienze e le omissioni che possono essere contestate corrispondano o meno a comportamenti dolosi posti in atto dalle Forze Armate, dai politici o dalla magistratura ... ». Osserva che tale affermazione non è contenuta in nessun punto delle dichiarazioni da lui rese nella precedente seduta.

Il deputato BELLOCCHIO, intervenendo per un richiamo al Regolamento, rileva che, ai sensi dell'articolo 86 del Regolamento del Senato e dell'articolo 13 del Regolamento interno, il senatore Toth non avrebbe avuto in realtà diritto di parola, non dovendo intervenire per fatto personale ed essendo stato già letto ed approvato, in sua presenza e ad inizio di seduta, il processo verbale della seduta precedente. Per quanto riguarda il merito della contestazione, comunque, sarà sufficiente confrontare il processo verbale con il resoconto stenografico.

Il PRESIDENTE invita il senatore Toth a verificare personalmente la rispondenza del processo verbale alla trascrizione stenografica del passaggio da lui segnalato, riservandosi peraltro di effettuare egli stesso tale verifica.

Prosegue successivamente il dibattito sulle comunicazioni del Presidente con l'intervento del deputato CASINI il quale afferma che uno dei più gravi rischi delle Commissioni d'inchiesta è quello di trasferire al loro interno il dibattito e le posizioni politiche dei partiti, dimenticando il diritto dovere per i singoli parlamentari di sentirsi vincolati, nell'autonomia del loro giudizio, unicamente all'alto mandato avuto dal Parlamento. Come Vice Presidente della Commissione ritiene pertanto di dover svolgere alcune considerazioni, esprimendo la soddisfazione per il lavoro svolto, ma denunciando nel contempo il rischio che la Commissione diventi permeabile alle grandi pressioni esterne, spesso rivolte a finalità diverse dall'accertamento della verità sul caso Ustica. Emblematica a tal proposito è la vicenda Gheddafi, rispondente a logiche di politica internazionale, che pure ha suscitato tante attese nell'opinione pubblica italiana: il tutto si è concluso con la visita di una delegazione di magistrati libici in Italia i quali, lungi dal produrre prove della ricostruzione dell'incidente precedentemente diffusa con clamore, si sono limitati a chiedere sostegni documentali ai magistrati italiani.

C'è dunque il rischio di contrapporre, in questa vicenda, tesi prefabbricate che poco hanno a che fare con un sereno ed approfondito accertamento della verità. D'altra parte basta pensare al problema dell'indennizzo per la Compagnia Itavia per capire quali e quanti siano gli interessi in gioco.

Il deputato CASINI rileva che la Democrazia Cristiana, che ha assicurato continuità di presenza ai lavori della Commissione, non ha tesi prestabilite e, nel prendere atto del lavoro svolto, ritiene che sia importante oggi pervenire ad un punto fermo che determini le metodologie del lavoro futuro ed eviti il rischio, sempre presente, di deformazione della verità: con grande preoccupazione si è assistito negli ultimi mesi ad un susseguirsi di falsi scoop, il più delle volte subito smentiti, che certo non hanno contribuito alla credibilità delle istituzioni.

D'altra parte la Commissione non può occuparsi più di tanto dell'individuazione delle cause materiali del disastro poiché questo fuoriesce dal suo compito istituzionale: essa non è infatti chiamata all'accertamento materiale dei fatti, che compete alla magistratura, e non può accettare il grave rischio, che più volte si è evidenziato, di subordinare l'inchiesta parlamentare alle ragioni della politica-spettacolo.

Il ruolo della Commissione non consiste nell'inseguire i vari collegi peritali o nel favorire l'acquisizione di competenze aeronautiche dei commissari: ciò facendo si rischierebbe il ridicolo e non si contribuirebbe a rispondere alle motivazioni per cui la Commissione è stata istituita ed ha avuto la proroga dal Parlamento.

Il deputato CASINI osserva che la relazione Gualtieri contiene elementi importanti: si è constatata la mancanza di normative precise in casi di incidenti aerei; è emersa la mancanza di coordinamento tra diversi settori dello Stato: il rapporto Governo-Servizi-Forze Armate non sempre si è sviluppato in modo lineare, il più delle volte per disfunzioni or-

ganizzatorie; si sono constatate lacune funzionali e organizzative dell'Aeronautica in ordine ai sistemi radar, alle procedure, ai rapporti Sios-Sismi. Dire tutto ciò non significa accettare l'operazione, tuttora in corso, tendente a delegittimare le Forze Armate italiane che sono un corpo sano e nei cui confronti tutti hanno un debito di riconoscenza.

È necessario che le incertezze, le inadeguatezze, il pressappochismo emergano e vengano evidenziati in un documento della Commissione che le Assemblee delle due Camere possano esaminare: il rischio infatti è quello di continuare in interminabili audizioni, fuori da ogni ordine metodologico, e di stabilire un canale parallelo al lavoro della magistratura, mai come oggi fortemente impegnata nello svolgimento degli accertamenti materiali. A tale proposito si può solo esprimere soddisfazione se una rinnovata attenzione dell'opinione pubblica ha contribuito a dare maggiore impulso alle indagini e prendere atto che un rischio da evitare è quello di interferire con l'autonomo e delicato lavoro dei magistrati.

Al termine del dibattito, la relazione Gualtieri, conclude il deputato Casini, va dunque sottoposta all'Ufficio di Presidenza per la redazione di un documento che stabilisca determinati punti fermi: il giudizio su alcuni comportamenti del passato e l'indicazione al Parlamento di metodologie operative e di normative chiare per possibili casi analoghi.

Il deputato DE JULIO interviene sull'ordine dei lavori giudicando scorretto che alcuni commissari rinuncino a parlare e si prenotino anticipatamente per la prossima seduta.

Il PRESIDENTE osserva che il rilievo del deputato De Julio non è sostanzialmente condivisibile poiché era stato stabilito che la discussione sulle sue comunicazioni si sarebbe svolta nell'arco di tre sedute e dunque non si può impedire ai commissari di scegliere di intervenire nella prossima seduta, già programmata per venerdì 16 marzo. Rende noto inoltre

che alla fine del dibattito egli effettuerà una replica.

Prende successivamente la parola il senatore BOSCO il quale, ringraziato il Presidente per l'impegno e la serietà con cui ha tentato di realizzare una prima sintesi di una materia tanto complessa, ricorda che la Commissione, all'inizio dell'inchiesta, respinse la sua proposta di condurre direttamente, con l'ausilio di esperti o di strutture specializzate, alcuni approfondimenti in ordine alla lettura dei dati radar, alle conseguenze che dovrebbero derivare dall'esplosione di una testa di guerra di un missile in prossimità di un aereo e sui reperti dell'aereo distrutto: si sostenne che non si potevano disporre perizie che avrebbero potuto apparire come alternative o concorrenziali rispetto a quelle fatte svolgere dalla magistratura. Anche limitatamente all'ambito di indagine in tal modo circoscritto — ambito che il Presidente, nel suo documento, definisce come ricerca di responsabilità per le difficoltà riscontrate nella conduzione delle inchieste precedenti — la Commissione, a suo giudizio, ha finito per fare ben poco, limitandosi ad indagare prevalentemente, per non dire esclusivamente, sul comportamento dell'Aeronautica Militare.

Il senatore Bosco sottolinea in particolare come nessuna indagine sia stata effettuata dalla Commissione su quanto è successo nei primi giorni dopo l'evento, quelli più delicati ed importanti, e ricorda le competenze attribuite dal codice della navigazione, in caso di incidente aereo, alla Commissione tecnico-formale tempestivamente nominata dal ministro dei trasporti Formica. Giudica al riguardo grave ed inspiegabile la generale sottovalutazione del ruolo svolto, o che avrebbe dovuto essere svolto, dalla Commissione Luzzatti sulle cui tre relazioni, presentate rispettivamente il 31 luglio, il 5 dicembre 1980 e il 16 marzo 1982, si sofferma. Nella prima, in particolare, non si fa alcun cenno alle tracce presenti nei dati del radar Marconi, di cui la Commissione era già venuta in possesso, il che dimostra che al 31 luglio 1980 nessun esperto

in Italia aveva attribuito a quei segnali — non presenti sui nastri Selenia e di Marsala, nè sulle registrazioni di Licola — un qualsiasi riferimento ad aerei od oggetti volanti, interpretandoli invece come falsi echi. Benché la prima prerelazione termini con l'indicazione di un accertamento da effettuare nei mesi successivi — il controllo incrociato tra le risultanze dei radar civili Selenia e Marconi e del radar militare di Marsala — è da osservare che la Commissione Luzzatti non effettuò mai tale controllo neppure dopo la consegna dei nastri.

Il senatore Bosco, sottolineata la strana presenza di un rappresentante dell'Itavia nella visita compiuta dalla Commissione Luzzatti al Ntsb a Washington nel novembre 1980, rileva l'errore in cui è involontariamente incorso il Presidente quando riporta nel suo documento alcune affermazioni attribuite a John Macidull dal giornalista Scialoja nell'ambito di un'intervista pubblicata da « L'Espresso » il 2 luglio 1989 come se fossero quelle contenute nella perizia redatta dall'esperto americano nel 1980. Contrariamente a quanto si sostiene nel testo dell'intervista, il frammento rinvenuto nel corpo di una passeggera proviene dal pannello trapezoidale sinistro, e non destro, del vano carrello, come chiaramente indicato nella relazione conclusiva della Commissione Luzzatti.

Sempre in merito alla perizia affidata all'ente americano Ntsb, il senatore Bosco giudica poco serio il modo con cui Macidull ha effettuato la analisi dei dati del radar Marconi: da una lettura attenta della perizia, genericamente e forse anche non correttamente sintetizzata nella seconda prerelazione della Commissione Luzzatti, si comprende che Macidull dopo aver individuato i tre *plots* prima dell'incidente, completa la rotta dell'ipotizzato aereo attaccante ricorrendo ad alcune conclusioni cui era pervenuta, per altro in modo assai problematico, la Selenia nella sua prima analisi dei dati radar. È forse la prima volta che capita di rilevare come, nell'ambito di un'inchiesta su un fatto tanto drammatico e complesso, un

istituto pur apprezzato nel mondo effettui una perizia non attraverso una analisi unitaria che utilizzi la stessa tecnica e gli stessi criteri, ma, in nome di una urgenza che i fatti hanno poi dimostrato essere inesistente, attraverso l'arbitraria congiunzione di due analisi realizzate con metodi e tecniche diverse.

Il senatore Bosco osserva quindi che i dati dei radar militari sono stati sottovallutati da tutti, a partire dagli stessi inquirenti, tanto che un esame incrociato di ciò che è stato visto dai due radar di Ciampino e dai radar militari di Marsala e di Licola si è realizzato solo negli ultimi mesi e forse proprio per merito della Commissione parlamentare. Se tale accertamento fosse stato realizzato all'inizio dell'inchiesta, come programmato dalla Commissione Luzzatti nella seconda pre-relazione, il problema si sarebbe incentrato sin da allora solo ed esclusivamente sull'esattezza della interpretazione dei dati del radar Marconi, in quanto gli altri tre non hanno visto i tre *plots* che Macidull ha attribuito ad un aereo.

Si sofferma quindi sulle risultanze degli esami di laboratorio di alcuni reperti, analisi che ancora non sono state concluse, dovendosi completare le investigazioni secondo le metodologie e le tecniche suggerite dal Rarde nei casi di sospetta deflagrazione di ordigno esplosivo. Infatti le molteplici penetrazioni di particelle dotate di alta velocità nei rivestimenti della cabina e particolarmente nei cuscini manifestano un evento comunemente associato alla deflagrazione di un ordigno esplosivo: ciò è stato verificato sperimentalmente dall'Aib e dal Rarde.

Da ultimo il senatore Bosco sottolinea una questione a suo giudizio inquietante relativa al comportamento della Commissione Luzzatti la quale, pur affermando nella sua ultima relazione presentata nel marzo 1982 che ulteriori analisi di laboratorio potevano permettere di individuare la natura dell'ordigno esplosivo e il suo relativo posizionamento al momento della deflagrazione, non effettuò più alcun accertamento, neppure quelli che riteneva

si potessero terminare al massimo entro tre mesi: è da chiedersi perché la Commissione abbia rinunciato ad assolvere ai suoi compiti e perché da quel momento il Ministro dei trasporti abbia rinunciato di fatto a continuare ad osservare un preciso ed inequivocabile precetto di legge. Il Paese da quel momento è rimasto senza un organo di indagine, l'intera inchiesta gravando sulle spalle di un singolo magistrato che dovette operare per oltre due anni senza l'ausilio di un qualsiasi organo tecnico indispensabile per un'indagine così complessa e difficile. Non si può non rilevare, conclude il senatore Bosco, che, subito dopo la consegna della relazione Luzzatti, la BBC diffuse un documentario che anticipò ogni conclusione dando sin da allora per dimostrata la tesi del missile: è veramente strano che nessuno in Italia si sia chiesto chi abbia ordinato quella trasmissione e chi ne abbia pagate le spese.

Il PRESIDENTE rinviato il seguito della discussione alla prossima seduta, dà la parola al senatore Toth in merito alle osservazioni da lui formulate sul processo verbale della precedente seduta.

Il senatore TOTH afferma, che, a suo giudizio, il tono generale delle sue dichiarazioni è stato leggermente diverso da quello risultante dal processo verbale che, nella sostanza, altera quanto da lui detto.

Il PRESIDENTE prende atto della dichiarazione del senatore Toth, facendo peraltro osservare che alla pagina 45 del resoconto stenografico della seduta precedente sono riportate le affermazioni del senatore Toth di cui dà fedelmente conto il capoverso del processo verbale oggetto di osservazioni.

Il deputato DE JULIO, preso atto della comunicazione resa dal Presidente in apertura di seduta sul documento del Sios Aeronautica datato 27 giugno 1980, chiede che si approfondisca ulteriormente la questione, tenuto conto del fatto che il documento, senza data e senza firma, in-

dicato dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica come corrispondente a quello erroneamente datato 27 giugno 1980 è un allegato ad una lettera inviata dal generale Tascio al Sismi e al Gabinetto del Ministro della difesa e coincide, salvo che per due periodi che sono stati espunti, ad un appunto redatto dal colonnello Argiolas.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta testè avanzata dal deputato De Julio.

Avverte poi che, secondo quanto comunicato dal competente ufficio del Senato non sarà possibile disporre, per la seduta odierna, del resoconto stenografico immediato.

Il Presidente osserva infine che, lo svolgimento del dibattito smentisce nei fatti la versione diffusa dalla stampa secondo la quale la Commissione si sarebbe divisa nel giudizio sul documento da lui redatto.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi in seduta pubblica venerdì 16 marzo 1990, alle ore 9,30, per il seguito della discussione sulle comunicazioni da lui rese sul caso Ustica nella seduta del 14 febbraio scorso.

La seduta termina alle ore 12,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

Martedì 13 marzo 1990, ore 15,10. — Presidenza del Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO dà notizia di una lettera, con la quale il senatore Florino annuncia che non parteciperà alla seduta in conseguenza di una intervista, rilasciata dall'onorevole Zamberletti al quotidiano *Il Mattino*, che ritiene aver anticipato alcuni temi inerenti l'odierna audizione. Osserva in merito che gli oneri di riservatezza, che gravano sui componenti la Commissione, non possono estendersi anche ad altri soggetti, cui si potrebbero muovere solo rilievi di opportunità.

Intervengono sull'argomento i senatori Lucio LIBERTINI, Osvaldo DI LEMBO ed Achille CUTRERA.

Il Presidente, informata la Commissione che la seduta è trasmessa mediante

l'impianto televisivo a circuito chiuso, comunica, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del regolamento interno, che il consigliere della Corte dei conti Giovanni CIRILLO ha trasmesso una nota contenente alcune rettifiche al resoconto stenografico della audizione resa nella seduta di martedì 19 dicembre 1989. Se non vi sono obiezioni, della relativa lettera di trasmissione e delle rettifiche richieste sarà fatta menzione in un documento allegato al resoconto stenografico della richiamata seduta della Commissione d'inchiesta, che sarà stampato e distribuito.

Nel medesimo documento saranno inoltre riportate le richieste dell'avvocato dello Stato Aldo LINGUITI di rettifica al resoconto stenografico dell'audizione resa in pari data, formulate al termine del seguito di detta audizione nella successiva seduta della Commissione d'inchiesta di martedì 6 febbraio 1990.

(Così rimane stabilito).

La Commissione approva il programma e gli itinerari di massima dei

sopralluoghi nelle zone terremotate della Basilicata, predisposti dall'Ufficio di Presidenza per le prossime giornate di lunedì 26 e martedì 27 marzo.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO esprime infine gratitudine per l'appoggio offerto dai componenti la Commissione nel corso della discussione alla Camera degli emendamenti da lui presentati al disegno di legge di delega per la concessione di amnistia.

Audizione dell'onorevole Giuseppe ZAMBERLETTI.

La Commissione procede all'audizione dell'onorevole Giuseppe ZAMBERLETTI, commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata dal 24 novembre 1980 al 31 dicembre 1981 e ministro per il coordinamento della protezione civile dal 1° gennaio al 30 novembre 1982 e dal 27 marzo 1984 al 27 luglio 1987, il quale è accompagnato dai prefetti Alvaro Gomez y Paloma e Alessandro Giomi, vicecommissari straordinari e dagli ingegneri Corrado Seller e Enrico Macchioni, dell'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri.

L'onorevole Giuseppe ZAMBERLETTI, preso atto della lettera del senatore Flo-

rino e sottolineato che l'intervista ivi richiamata non aveva intenti anticipatori della sua audizione, svolge una relazione sulle attività di soccorso ed assistenza, per le quali fu responsabile quale commissario straordinario durante la fase dell'emergenza sia per le zone vicine all'epicentro del sisma sia in rapporto alla situazione di grave pericolo nel settore edilizio-urbanistico verificatasi nella città di Napoli, e sulle successive gestione stralcio dei fondi e gestione delle disponibilità residue, di cui fu responsabile quale ministro per il coordinamento della protezione civile.

Intervengono e pongono quesiti, il deputato Francesco SAPIO, i senatori Achille CUTRERA, Boris ULIANICH e Pietro FABRIS, il deputato Ada BECCHI, il senatore Lucio LIBERTINI, il deputato Michele D'AMBROSIO, il senatore Onofrio PETRARA ed il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO.

L'onorevole Giuseppe ZAMBERLETTI e il prefetto Alvaro GOMEZ y PALOMA rispondono ai quesiti posti.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO rinvia quindi il seguito della audizione, per la parte relativa agli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981, ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 18,25.

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE VI

FINANZE

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 MARZO 1990

(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera)

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLE FINANZE, ONOREVOLE RINO FORMICA, SUGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEI COEFFICIENTI PRESUNTIVI DI REDDITO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCO PIRO

INDICE DEGLI INTERVENTI

	PAG.
Audizione del ministro delle finanze, onorevole Rino Formica, sugli effetti dell'applicazione dei coefficienti presuntivi di reddito:	
Piro Franco, <i>Presidente</i>	53, 68
Auleta Francesco	59
Ferrari Wilmo	65
Formica Rino, <i>Ministro delle finanze</i>	53, 64, 65
Serrentino Pietro	60
Usellini Mario	66
Visco Vincenzo	63, 64, 65

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,10.

Audizione del ministro delle finanze, onorevole Rino Formica, sugli effetti dell'applicazione dei coefficienti presuntivi di reddito.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del ministro delle finanze, onorevole Rino Formica, sugli effetti dell'applicazione dei coefficienti presuntivi di reddito.

Ringrazio il ministro Formica per aver accolto il nostro invito e gli do senz'altro la parola.

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Ringrazio innanzitutto il presidente e la Commissione per la cortesia che hanno dimostrato nell'acconsentire a rinviare la presente audizione a causa degli impegni di Governo che mi hanno tenuto occupato.

Con la relazione che svolgerò ho inteso puntualizzare i fatti come essi si sono svolti dal momento in cui è stata avviata la determinazione dei coefficienti.

Nel triennio 1985-1987 e poi, in seguito a proroga, nel 1988, fu introdotto un regime speciale di determinazione dell'imponibile per le imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, in favore dei contribuenti che disponessero di un volume di affari fino a 780 milioni di lire esercenti imprese commerciali e per gli artisti ed i professionisti. Tale regime si muoveva, in via transitoria e sperimentale, sul principio della determinazione dei costi e dell'IVA detraibile in misura forfettizzata rispetto ai ricavi o al volume

d'affari. Era data facoltà ai contribuenti di scegliere, in alternativa, il regime a contabilità ordinaria, ossia con la determinazione analitica dei costi e dei ricavi.

Le valutazioni sui risultati di tale disciplina non furono soddisfacenti, essendosi constatata, dopo un primo anno di relativo miglioramento, una tendenza più o meno generalizzata alla contrazione di ricavi e corrispettivi, ossia della base di partenza per la determinazione dei tributi.

D'altra parte, neanche l'amministrazione finanziaria riuscì ad applicare con la necessaria tempestività lo strumento degli accertamenti induttivi, che dovevano costituire l'elemento di deterrenza per ottenere dichiarazioni più veritiere, mancando i parametri necessari alla determinazione presuntiva dei redditi, per la cui individuazione sarebbe stato necessario compiere adeguate e laboriose indagini sui vari settori economici.

Il dibattito che, durante l'anno di proroga, si sviluppò tra gli studiosi, gli esperti e le stesse categorie interessate condusse a costruire un nuovo regime, tradotto nel disegno di legge presentato al Parlamento nell'ottobre del 1988 dal ministro delle finanze dell'epoca, onorevole Emilio Colombo. Trasmessa in due successivi decreti-legge, la nuova disciplina assunse un assetto definitivo con la legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154. In sostanza, sono stati individuati tre gruppi di contribuenti: quelli con ricavi fino a 18 milioni; quelli con ricavi da 18 a 360 milioni; infine, quelli con ricavi superiori. Al di sotto dei 18 milioni, il reddito e l'imposta vengono determinati mediante la forfettizzazione dei costi e dell'IVA detraibile, fatta salva co-

munque, per gli esercenti attività commerciali, la facoltà di optare, in alternativa, per la contabilità ordinaria o per quella prevista per la fascia superiore.

I contribuenti con ricavi compresi tra 18 e 360 milioni, ove esercenti attività commerciali, possono tenere scritture semplificate, con determinazione analitica dei redditi e dell'IVA, fatta salva, anche in tal caso, la facoltà di optare, in alternativa, per la contabilità ordinaria. Detta procedura semplificata, peraltro, comporta che, qualora il reddito o l'IVA dichiarati non risultino congrui (valutazione cui si perviene applicando ad essi gli specifici coefficienti di congruità), il reddito e l'IVA stessi vengono determinati induttivamente dal fisco, mediante l'applicazione di altri coefficienti, denominati, appunto, presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili. Il principio dell'accertamento induttivo è peraltro temperato dalla facoltà, riservata al contribuente, di opporre le proprie ragioni — prima ancora che l'accertamento gli venga notificato — in ordine all'inapplicabilità al suo caso dei coefficienti presuntivi.

Gli esercenti arti e professioni, godendo già, indipendentemente dal volume dei ricavi, di uno specifico regime semplificato, ove compresi nella fascia tra 18 e 360 milioni sono anch'essi sottoposti a controllo mediante i coefficienti, ancorché non abbiano facoltà di optare per un diverso regime, essendo quello assegnato l'unico applicabile.

Come già accennato, gli strumenti fondamentali di deterrenza e controllo introdotti dalla nuova disciplina sono stati, in base all'articolo 11, i seguenti: coefficienti di congruità dei corrispettivi e dei componenti positivi e negativi di redditi; coefficienti presuntivi di redditi e di corrispettivi di operazioni imponibili. Lo stesso articolo 11 imponeva che i coefficienti di congruità fossero elaborati e pubblicati entro il 10 maggio 1989, in modo da dare la possibilità ai contribuenti di valutarli ed effettuare le proprie scelte: in sostanza, se optare o meno per le scritture ordinarie, a seconda della

propria convenienza; tali coefficienti, in effetti, furono pubblicati dal mio predecessore al Ministero delle finanze entro i termini stabiliti. Per i coefficienti presuntivi il termine fissato dalla legge era invece il 31 dicembre 1989, ed anch'esso è stato rispettato.

A proposito di tali coefficienti è opportuna qualche precisazione in merito alle modalità della loro definizione. I coefficienti di congruità applicabili fra 0 e 360 milioni di ricavi sono stati determinati, per ciascuna delle attività economiche indicate nella dichiarazione dei redditi e dell'IVA, calcolando il rapporto tra l'ammontare complessivo dei ricavi dichiarati della categoria e l'ammontare complessivo degli elementi di riferimento indicati all'articolo 11 (superficie, retribuzioni ai dipendenti, e così via). Ciascuno di essi esprime l'ammontare del rapporto strutturale medio, relativo all'attività economica esaminata, senza tener conto delle altre variabili strutturali. In tal senso, l'insieme dei coefficienti si presta ad individuare quei soggetti che operino nel mercato con strutture differenziate rispetto alla media o che, in presenza di eguali strutture, dichiarino ricavi inferiori.

L'applicazione di tali coefficienti riguarda anche i contribuenti con ricavi non superiori a 18 milioni, per i quali vige il regime forfettario. Essi, tuttavia, pur essendo in numero piuttosto elevato — circa il 60 per cento dell'intera platea dei soggetti interessati ai coefficienti — sono caratterizzati da una grande variabilità strutturale, che ha sconsigliato di utilizzare per tali contribuenti alcuni coefficienti di congruità.

Debbo precisare che, per i contribuenti con ricavi non superiori a 18 milioni, i coefficienti di congruità rappresentano sia un criterio di selezione sia un elemento di quantificazione del presunto ricavo, sempre che si resti entro i 18 milioni; per i soggetti che dispongono, invece, di un volume d'affari compreso tra 18 e 360 milioni, i coefficienti di congruità costituiscono un elemento di prima selezione dei contribuenti ai fini del con-

trollo da parte dell'amministrazione; la quantificazione del presunto ricavo o volume d'affari si effettua, poi, mediante l'applicazione dei coefficienti presuntivi di reddito.

A proposito di questi ultimi e, in particolare, di quelli pubblicati a dicembre, è necessario fare una premessa. All'atto del mio insediamento al Ministero (22 luglio 1989), mi trovai nella necessità di ottemperare in tempi brevissimi all'obbligo di legge che imponeva la pubblicazione dei coefficienti presuntivi necessari per il cosiddetto « condono » dello scorso anno, da attuarsi — in base a quanto dispone l'articolo 17 della legge in questione — entro il 31 luglio 1989. Per adempiere a tale obbligo, non potei fare altro che prendere atto del lavoro già svolto dall'amministrazione.

Per i coefficienti presuntivi da pubblicare a dicembre ho invece avuto modo di impostare un programma di rilevazione e di analisi che mi desse una ragionevole tranquillità sulla loro adeguatezza. Ho pertanto operato congiuntamente su tre fronti.

Ho disposto, valendomi della guardia di finanza, degli uffici IVA e di quelli delle imposte dirette, che si effettuasse una campagna straordinaria di verifiche del tutto nuove, oltre che di completamento di una parte di quelle già fatte: è stato a tale scopo elaborato un campione di circa 10 mila contribuenti, sufficientemente rappresentativo della platea interessata ai coefficienti, al fine di rilevare, utilizzando una scheda *standard*, la reale situazione delle aziende.

Ho inviato a circa un milione e mezzo di contribuenti un questionario da restituire in forma anonima, per ottenere più veritieri ed analitici dati sulla loro situazione: sono pervenute risposte da più di 300 mila interpellati, pari a circa il 25 per cento del totale.

Ho convocato più volte le categorie interessate e gli altri organismi previsti dall'articolo 11, chiedendo di farmi avere i dati in loro possesso anche mediante una speciale scheda loro fornita; pochi l'hanno restituita compilata, ma un nu-

mero maggiore mi ha trasmesso studi, indicazioni e suggerimenti, tutti analizzati dai nostri uffici e, ove ritenuti validi, accolti.

Ricordo che ho anche inviato alla Commissione la documentazione raccolta nel volume *Metodologia ed elementi di supporto utilizzati nella definizione dei coefficienti presuntivi di reddito e di corrispettivi di operazioni imponibili*.

Dal punto di vista tecnico, la stessa esperienza acquisita nella determinazione dei coefficienti del condono è stata utilizzata anche per l'approccio al problema di quelli di dicembre, per i quali si è ugualmente operato mediante l'impiego del metodo statistico detto della regressione lineare multipla.

L'utilizzazione di tale tecnica, in sostanza, ha permesso di individuare il legame funzionale fra la variabile dipendente (ricavi) e le variabili indipendenti (quelle presenti nel quadro dati e notizie delle dichiarazioni), statisticamente significative.

Appare evidente, quindi, il legame logico con i coefficienti di congruità, entrambi determinati sulla base delle stesse variabili. Tuttavia, i coefficienti presuntivi di reddito presentano una maggiore duttilità in termini di definizione dell'ammontare presuntivo dei ricavi, in quanto si è fatto ricorso ad una più ampia base informativa, tratta da quattro fonti diverse: le dichiarazioni IVA, le schede informative dei contribuenti, le verifiche mirate e le schede informative riempite dalle associazioni di categoria.

L'iter metodologico adottato per la determinazione degli indici presuntivi può, in sostanza, così riassumersi. In primo luogo, si è operata una suddivisione dei contribuenti tra coloro che nel 1988 avevano esercitato attività imprenditoriali e quelli che avevano esercitato attività artistiche o professionali. Nell'ambito degli imprenditori, poi, si è operata un'ulteriore suddivisione, a seconda che si siano avvalsi o meno di collaboratori. In ciascuno di queste categorie sono stati individuati i gruppi omogenei, in relazione all'attività economica esercitata, utiliz-

zando le informazioni dei questionari restituiti dai contribuenti. Laddove queste ultime informazioni sono risultate negative, si è generato un gruppo omogeneo, in relazione al *sub-codice* dell'attività economica riportata nel questionario stesso. In tal modo, si è cercato di venire incontro alle richieste provenienti dalle associazioni, in merito alla scarsa rappresentatività dei codici delle attività economiche riportate nella dichiarazione, aumentando queste ultime di circa 100 unità.

Gli stessi questionari hanno dato la possibilità di articolare meglio l'aspetto territoriale, prendendo in considerazione, oltre al concetto di provincia, anche quello di dimensione dei comuni di ubicazione dell'esercizio dell'attività.

Sulla base di gruppi omogenei costruiti, e tenendo conto della diversificazione territoriale e, per i professionisti, anche della titolarità di redditi da lavoro dipendente e del numero di anni di esercizio dell'attività, si sono operate alcune simulazioni, al fine di tenere conto delle indicazioni derivanti dall'attività di accertamento, in relazione a ciascuno degli undici settori economici considerati.

Infine, va ricordato che dalle associazioni di categoria è stato possibile, solo per le poche schede pervenute (sette), effettuare simulazioni di confronto tra i risultati medi derivanti dalla struttura dei coefficienti e quelli rilevati dall'associazione delle categorie stesse.

Per quanto concerne i costi da dedurre, sono stati utilizzati, a seconda dei casi, o i rapporti fra costi di esercizio e ricavi, desunti dalle dichiarazioni per le imposte dirette relative al 1986 oppure, ove possibile, lo stesso rapporto ricavato dalle schede informative restituite all'anagrafe tributaria dai contribuenti. In ambedue i casi si è tenuto conto, nell'ambito delle attività di prevalente lavorazione in conto terzi, di una diversa percentuale di deduzione rispetto a coloro che, pur esercitando la stessa attività, non operano in detto contesto.

Per quanto riguarda l'aggiornamento dei coefficienti, a parte i problemi appli-

cativi per quelli relativi al 1989, di cui si dirà in seguito, ho già adottato tutta una serie di iniziative in grado di permettere, già dal corrente anno e sempre di più in quelli successivi, il progressivo aggiornamento e la messa a punto.

Si tratta essenzialmente delle seguenti iniziative. In primo luogo, la costituzione dell'apposito ufficio centrale per la gestione dei coefficienti, come previsto dal più volte citato articolo 11. A tale scopo, è mia intenzione avvalermi di un gruppo di ispettori, appartenenti agli uffici ispettivi centrali delle direzioni generali delle imposte dirette e delle tasse, preventivamente potenziati attraverso l'inserimento di personale qualificato appartenente agli uffici periferici.

In secondo luogo, è prevista la riserva del 30 per cento dell'attività di verifiche esterne degli uffici delle imposte dirette e dell'IVA e, nella stessa misura, di quella che la guardia di finanza riserva al programma centralizzato dei controlli, ad un campione mirato di contribuenti, in modo da disporre nell'arco di un triennio di dati rappresentativi di tutte le categorie di attività, a cominciare da quelle più numerose. Per il 1990 saranno effettuate in tal modo 3000 verifiche, utilizzando una scheda *standard* di rilevazione dei dati necessari alla costruzione dei coefficienti. La stessa scheda sarà resa obbligatoria per qualunque verifica che, d'ora in poi, gli uffici e la guardia di finanza compiranno presso il contribuente.

Inoltre, vi sono modifiche inserite nelle dichiarazioni dei redditi (modelli 740 e 750) relative al 1989, allo scopo di rilevare ulteriori informazioni utili alla costruzione dei coefficienti. Nel preparare sia la scheda *standard* sia le modifiche alle dichiarazioni è stato tenuto conto dei suggerimenti delle categorie in modo che, nel futuro, si potranno meglio definire i coefficienti significativi, eliminando altresì alcune delle carenze evidenziate. In particolare, è stata consentita la possibilità di classificare i contribuenti con la massima disaggregazione permessa dalle tabelle ISTAT relative alle attività economiche.

Infine, debbo ricordare che mi aspetto per il futuro validi contributi dai centri di assistenza fiscale e contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, per i quali, anche su mia personale sollecitazione, è ripreso l'iter legislativo presso il Senato della Repubblica.

Con riguardo ai problemi applicativi, rilevo che la metodologia illustrata per la determinazione dei primi coefficienti, l'indicazione dei dati utilizzati e dei loro limiti, le osservazioni formulate dalle categorie interessate delineano il quadro di riferimento per affrontare in concreto i problemi da risolvere per la prima applicazione dei coefficienti.

Non vi è dubbio che, trattandosi di un sistema *in progress*, che potrà affinarsi sempre più, man mano che procedono l'acquisizione e la valutazione di dati mirati a specifiche realtà operative, anche l'applicazione del sistema dovrà atteggiarsi sulla base di tale realtà.

I coefficienti, così come sono stati determinati, rappresentano in primo luogo un elemento di identificazione delle posizioni reddituali da sottoporre a controllo, nell'ambito della generale attività di programmazione dell'attività degli uffici delle imposte dirette e degli uffici IVA.

Significativi scostamenti dai parametri medi delle categorie di appartenenza costituiscono infatti un preciso sintomo di una situazione anomala, che può essere determinata da particolari realtà aziendali, ma anche da dichiarazioni infedeli rispetto alla reale situazione tributaria.

Sotto questo profilo, i coefficienti rappresentano il perfezionamento ed il naturale sviluppo di criteri che, ormai dal 1980, sono posti alla base delle liste di posizioni da esaminare, che l'anagrafe tributaria mette a disposizione degli organi accertatori e che sono collaudati dai risultati positivi conseguiti in anni di applicazione.

Anche per i soggetti a contabilità ordinaria, quindi, i coefficienti sono utili per la programmazione dei controlli. Per i soggetti con volume di affari non superiore a 18 milioni di lire, per i quali il reddito e l'imposta del valore aggiunto

sono determinati forfettariamente, l'utilizzo dei coefficienti di congruità per la rettifica dei corrispettivi, compensi e ricavi, sembra, anche in relazione all'entità contenuta del parametro di applicazione del *forfait* (fino a 18 milioni), un elemento di sicuro riferimento per i controlli da eseguire.

Oggettivamente più complessa appare la situazione dei soggetti il cui volume di affari si colloca tra 18 e 360 milioni di lire. La formazione dei coefficienti, mediante una rigorosa metodologia matematica, se da un lato costituisce un punto di forza del sistema, poiché traduce in una quantificazione oggettiva gli elementi forniti dagli stessi contribuenti, dall'altro richiederà, in questa prima applicazione, una valutazione attenta da parte degli organi di controllo. Ciò per un doppio ordine di considerazioni.

In primo luogo, i dati utilizzati, che provengono in buona parte da un sistema forfettario generalizzato nel quale la codifica dei contribuenti si riferiva spesso ad aggregati molto estesi, rappresentano una situazione media che, in taluni casi, può non conciliarsi con la condizione di singoli contribuenti in rapporto all'effettivo svolgimento delle attività da questi esercitate.

In secondo luogo, i coefficienti, proprio in ragione della loro riferibilità a modalità ordinarie di svolgimento dell'attività commerciale o professionale, hanno potuto tener conto, in prima applicazione, solo di alcuni aspetti differenziali (per esempio, le lavorazioni per conto o con materiali di terzi) e non di altri, meno rilevanti come categorie generali, ma che influiscono sulla posizione dei singoli contribuenti.

D'altra parte, ciò era stato previsto dallo stesso legislatore, il quale, designando il sistema a regime, ha fatto esplicito riferimento agli altri elementi, diversi da quelli assunti nei coefficienti, « specificamente relativi al singolo contribuente » (così recita la legge).

Ciò delinea chiaramente l'attività in corso per l'emanazione delle istruzioni agli uffici sull'utilizzo dei coefficienti. Si

tratta, infatti, di identificare *a priori* una serie di situazioni che devono essere valutate ai fini dell'effettuazione dei controlli e della formazione degli eventuali accertamenti. Valgono ad esempio taluni casi.

Le quote di remunerazioni ed utili attribuite ai collaboratori familiari debbono essere ricondotte alla retribuzione tabellare ad essi spettante, in rapporto alla qualità e quantità del lavoro portato; l'incidenza del valore degli immobili tra i beni dell'attività deve essere rapportata a parametri omogenei ai fini della valutazione del reddito o dei corrispettivi; nel caso di esercizio associato dell'attività, la valutazione non può consistere in una pura moltiplicazione reddituale per il numero dei partecipanti.

Accanto a tale tipo di valutazioni, ve ne sono altre che riguardano la posizione dei singoli; oltre all'ipotesi già considerata delle attività iniziali e di stati di impedimento nell'esercizio dell'attività stessa, altre situazioni possono essere valutate sul piano generale, come l'esercizio dell'attività costante ma per tempo limitato, la mancanza di taluni elementi di calcolo per l'applicazione dei coefficienti e via dicendo.

Su queste linee si sta lavorando anche con l'apporto delle osservazioni delle categorie interessate. In attesa di una più precisa e calibrata determinazione dei coefficienti, dovrà quindi tenersi conto dell'intera situazione rappresentata, ammettendo, per esempio, al verificarsi di condizioni particolari, una banda di oscillazione dei coefficienti che ne faciliti l'applicazione sul piano operativo.

Non va infatti dimenticato che, in sede di controllo, gli uffici daranno conto dei profili logico-giuridici che hanno portato alla determinazione del reddito o dell'IVA dovuta, consentendo così la piena ed efficace tutela dei contribuenti raggiunti dall'azione di rettifica.

In tale quadro, gli uffici hanno l'obbligo di valutare attentamente tutti gli elementi di fatto prospettati dal contribuente a sostegno dell'inapplicabilità dei coefficienti nei loro riguardi. Ciò, in sostanza, costituisce una forma di presun-

zione, che può essere tuttavia superata dal contribuente con la prospettazione di comprovate situazioni e circostanze di fatto anomale rispetto alle ipotesi « tipo » considerate dai coefficienti.

Per quanto riguarda gli artisti ed i professionisti, particolari aspetti problematici sono emersi in relazione all'applicabilità del sistema dei coefficienti nei confronti di tali soggetti. Le questioni — che hanno anche formato oggetto di controversie giudiziarie, comprese talune eccezioni di costituzionalità — consistono essenzialmente in due ordini di considerazioni. Il primo riguarda la natura delle attività, prevalentemente svolte mediante l'impiego della capacità intellettuale dei soggetti interessati, che si sostiene non sia riconducibile entro parametri prefissati; il secondo riguarda l'accennata esclusione della categoria dalla facoltà di optare per un regime alternativo di contabilità, tale da sottrarla all'applicazione dei coefficienti.

In realtà, tali osservazioni appaiono senza dubbio meritevoli di ogni considerazione, anche se la natura dell'attività è stata tenuta presente nella determinazione dei coefficienti, basati anch'essi sui valori e i dati riferiti alle situazioni mediamente rilevate.

Il secondo ordine di problemi, invece, dovrebbe trovare una soluzione normativa, capace di individuare un regime contabile alternativo, che offra adeguate possibilità di chiarezza e trasparenza della realtà reddituale.

Tra le proposte avanzate è da segnalare, per esempio, quella formulata dall'ordine dei dottori commercialisti, che si basa sostanzialmente sull'integrazione delle scritture contabili con l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario, intestato allo studio, per tutti i movimenti finanziari inerenti all'esercizio delle attività professionali. A tal proposito, mi è giunta oggi formalmente una proposta di emendamento da parte dell'ordine dei dottori commercialisti, che affronta la questione.

L'accettazione di tale soluzione comporterebbe l'applicazione dello stesso si-

stema contabile anche ai professionisti della fascia superiore ai 360 milioni di lire di ricavi.

Questa ed altre ipotesi allo studio degli uffici, quali per esempio il prospetto patrimoniale o altri sistemi adottati all'estero, unitamente alle proposte che mi auguro continuino a pervenire, formeranno oggetto di una attenta valutazione, per verificarne la fattibilità tecnica e soprattutto la rispondenza ai predetti principi di chiarezza e trasparenza.

Sono certo che utili indicazioni potranno anche emergere dall'odierna discussione.

FRANCESCO AULETA. Dalla relazione del signor ministro, abbiamo compreso quanto sia difficile muoversi in una materia nella quale è possibile fare riferimento solo ai grandi numeri. Il consistente aumento dei contribuenti e delle dichiarazioni avutosi con la riforma tributaria del 1972-1973 ed il permanere dell'insufficienza e dell'inefficienza dell'amministrazione finanziaria, congiuntamente al grande fenomeno dell'evasione nel nostro paese, hanno indotto il legislatore — in verità con critiche radicali da parte del gruppo comunista — ad introdurre nel nostro ordinamento tributario forfettizzazioni, coefficienti di congruità e di presunzione, con l'inevitabile estensione dell'accertamento induttivo che continua ad essere la spia più evidente dell'iniustizia e della distorsione esistente nell'intero sistema che, con provvedimenti sempre più improvvisati e confusi, si è venuto configurando.

Probabilmente il ministro Formica si è reso conto della situazione difficile che si è venuta a creare sia per il fisco, sia per i contribuenti e cerca di approntare « le toppe » necessarie: di ciò gli diamo atto; le sue restano però pur sempre « toppe », il più delle volte inadatte a correggere o migliorare un settore così importante e significativo anche per la credibilità dello Stato, uno Stato di diritto. Nel caso specifico, di cui stiamo discutendo, una indicazione valida, ma misconosciuta, è venuta dal gruppo comunista, fin dal lon-

tano 21 dicembre 1987, con la proposta di legge n. 2103. Infatti, con tale proposta, insieme ad altre indicazioni, vi era anche quella tecnicamente motivata di ridurre il numero delle dichiarazioni IVA e dei redditi (orientamento che sembra stia maturando anche in ambito governativo) e di introdurre nel nostro ordinamento coefficienti di redditività e di valore aggiunto, da utilizzare però solo per procedere ad accertamenti mirati e globali quando il dichiarante si fosse discostato sensibilmente dal risultato avutosi con l'applicazione di tali coefficienti. In tal modo si sarebbero ottenuti due risultati di non poco conto: si sarebbe svolto un accertamento più produttivo ed efficace e non avremmo sconvolto e vanificato contabilità e documentazioni imposte ai contribuenti anche con basso reddito.

In attesa di radicali ripensamenti da parte della maggioranza, discutiamo sui chiarimenti e sulle modifiche dei coefficienti vigenti. Un primo e puntuale chiarimento sulla differenza applicativa è necessario per i coefficienti di congruità previsti al primo comma dell'articolo 11 della legge n. 154 del 1989 e per quelli presuntivi di cui al comma 2 dello stesso articolo. Ancora non è chiaro quale sia il significato dei primi e quale quello dei secondi e quali le conseguenze derivanti dall'applicazione degli uni o degli altri.

La previsione di una percentuale massima di deduzione dei costi sembra contraddittoria con il meccanismo in base al quale i ricavi sono rettificati, tenendo conto dei costi regolarmente documentati e registrati. Mi domando allora perché non consentire l'intera deducibilità di tali costi nel momento in cui dagli stessi si sono dedotti, in base ai coefficienti previsti, i ricavi.

Pur apprezzando l'ampliamento dei codici di attività, è necessario che si operi una maggiore specificazione. Il volume base dei ricavi ipotizzato per alcune attività è, a parere del gruppo comunista, eccessivo, soprattutto se si tiene conto che la valutazione delle retribuzioni, dei consumi e degli acquisti è già sufficiente ad inquadrare la capacità produttiva e

reddituale del soggetto. Tra l'altro, tali basi finiscono per penalizzare quei contribuenti i cui volumi di affari o di ricavi sono più vicini al limite inferiore del regime, determinando, almeno entro certi margini, vere e proprie incongruenze e regressioni nella determinazione del reddito.

Anche il parametro acquisti, nonostante i chiarimenti forniti, assume un significato sconvolgente rispetto ad una elementare tecnica contabile e di determinazione del risultato di esercizio. È vero che nel lungo periodo è possibile presumere una relativa stabilizzazione delle scorte, ma nel breve e medio periodo le variazioni che intervengono nel magazzino concorrono direttamente e in modo rilevante alla determinazione del reddito e, soprattutto, del volume di affari. Allora bisogna chiedersi quale valore possa avere, nello stabilire le capacità reddituali di un'impresa, il fare riferimento agli acquisti anziché alle merci effettivamente utilizzate nella rivendita o alle materie prime di fatto impiegate nel processo produttivo.

È risaputo inoltre che, quando si intraprende una attività qualsiasi, è necessario costituire il magazzino e che gli acquisti effettuati per la creazione di tali scorte non determinano ricavi o valori aggiunti; in tali casi correlare i ricavi e i valori aggiunti agli acquisti effettivamente realizzati significa creare fittiziamente dei redditi. Avendo imposto anche ai contribuenti un regime di contabilità semplificata degli obblighi onerosi, perché non fare riferimento alle merci e alle materie prime effettivamente utilizzate? Il prescindere da tale effettività di impiego non spingerà ancora di più all'occultamento degli acquisti, con inevitabili evasioni a monte e a valle dei trasferimenti?

I coefficienti correttivi sono poco comprensibili per quelle attività per le quali il prezzo di vendita è unico su tutto il territorio nazionale. I coefficienti di acquisto inferiore all'unità, signor ministro, generano risultati assurdi: ad acquisti maggiori corrisponde un reddito inferiore o addirittura negativo. I coefficienti di

alcuni parametri in determinate attività sono presenti quando non vi sono dipendenti e scompaiono quando vi sono (o viceversa) con risultati anche in questo caso assurdi.

Potrei continuare, ma mi fermo qui. Ho voluto sottoporre a lei, signor ministro, ed alla Commissione alcuni quesiti che mi sembrano importanti e che necessitano di chiarimenti e specificazioni.

Per concludere, vorrei aggiungere che i risentimenti e le proteste che sono emersi e che stanno emergendo a seguito dell'emanazione dei coefficienti mi sembrano in gran parte giustificati. Le forfezzazioni dei coefficienti sono strumenti rozzi che non producono e non possono produrre giustizia fiscale; al massimo possono procurare entrate aggiuntive all'erario. La loro insopportabilità aumenta quando sono costruiti male su parametri fittizi e perciò scarsamente o per nulla significativi della formazione del reddito.

Anche noi, signor ministro, chiediamo che i coefficienti di cui stiamo discutendo, se debbono costituire un dato permanente del nostro sistema fiscale, siano profondamente rivisti per evitare che alle distorsioni e alle ingiustizie esistenti nel campo fiscale se ne aggiungano altre. Chiediamo anche che l'uso dei coefficienti in atto abbia valore sperimentale, senza vincoli pregiudiziali, sapendo che in caso contrario essi potranno diventare generatori di ulteriore contenzioso, con la definitiva paralisi dell'amministrazione finanziaria. Se questa non sarà profondamente riformata ed adeguata ai nuovi compiti, con l'eliminazione anche delle demotivazioni in essa presenti, a nulla varranno, per combattere e vincere le vere evasioni fiscali, le altre pur necessarie modifiche legislative; anzi le degenerazioni e le corruzioni oggi presenti, in particolare in alcuni uffici tecnici erariali, saranno destinate ad estendersi sempre di più.

PIETRO SERRENTINO. Già due settimane fa, quando il sottosegretario di Stato per le finanze, l'onorevole Senaldi si presentò in questa Commissione per illustrare determinati atteggiamenti del fisco che richiedevano alcuni chiari-

menti da parte del Parlamento, il collega Auleta era intervenuto sul tema oggi trattato, fornendo le indicazioni che oggi ha ribadito (che condivido).

Nella pratica dell'imprenditoria minore esistono differenziazioni sostanziali dalle quali non si può prescindere. Il Ministero ne ha tenuto conto ad esempio prevedendo, per la fase di avvio dell'attività, una riduzione in percentuale dei coefficienti. Il discorso non è rapportato ad un determinato periodo in quanto l'attività può avere inizio a luglio, a settembre o a gennaio. Sono questi argomenti che devono essere valutati perché se diamo una rigida applicazione a determinati coefficienti, sicuramente ne deriverà un contenzioso infinito.

Quando qualcuno di noi effettua osservazioni, non è detto che voglia mettere in discussione la validità dei sistemi adottati dal Ministero per la determinazione dei coefficienti. Vi sono, però, alcuni casi che devono essere valutati ed approfonditi, per le conseguenze che potrebbero recare nei rapporti tra il fisco e il contribuente. Pensate al caso di un'attività imprenditoriale per la quale nel primo e nel secondo anno il volume di affari sia uguale: gli acquisti relativi al primo anno farebbero « sballare » i coefficienti, in quanto sono quelli riferiti all'avvio dell'attività.

Non possiamo, inoltre, sottovalutare il fatto che nel settore imprenditoriale esistono imprese i cui ricavi raggiungono i 360 milioni, o imprese che, per l'avvio dell'attività, ricorrono al credito. Non vi sono differenze, ai fini della determinazione del reddito, tra chi, per poter avviare la propria attività, ha mezzi propri e chi deve ricorrere a prestiti bancari o a mutui? È questa una domanda che mi pongo, signor ministro, perché produrrà incontri o scontri fra fisco e contribuente, in quanto coloro che non hanno rispettato i coefficienti dovranno contestarli e specificarne le ragioni.

Vi è poi la proposta avanzata dai dottori commercialisti di tenere un conto per l'indicazione della propria attività professionale. A questo punto, signor ministro, qualsiasi artigiano, commerciante, operatore economico o rappresentante di com-

mercio può aprire un conto sul quale « spiccare » gli assegni e cercare di farlo coincidere con il reddito che pensa di poter denunciare a fine anno. Tutti gli incassi « veritieri » verranno fatti confluire in quel conto, mentre quelli « in nero » saranno intascati direttamente. Conseguentemente, non mi appare auspicabile l'indicazione relativa all'apertura di conti correnti per la gestione di attività professionali, commerciali o artigianali.

Inoltre, quando si fa riferimento, per alcune categorie, all'area disponibile per l'esercizio di un'attività e, comunque, all'allocazione della stessa, si introduce un elemento eccessivamente vincolante. Si può verificare, infatti, il caso di soggetti che svolgano una determinata attività in una superficie piuttosto limitata, ricevuta in affitto, mentre altri, essendo proprietari dei locali in cui esercitano l'attività stessa, dispongono di una superficie maggiore. In proposito, nell'ultimo decreto-legge presentato dal Governo su tale materia si fa riferimento alla possibilità di « aprire » una documentazione in relazione ad importi piuttosto limitati di contestazioni con il fisco (se non erro, è previsto un limite di cinque milioni).

Se si prende in considerazione un'attività commerciale con un giro di affari dell'ordine dei 300-360 milioni, è evidente che una differenza di cinque milioni può essere riscontrata anche nei confronti del contribuente più corretto. A maggior ragione, l'osservazione è valida in rapporto a casi eccezionali di attività professionali o di aziende, in cui quel limite di cinque milioni viene superato e si deve ricorrere ad un'anticipazione di quanto forse non dovuto.

Si deve, quindi, fare molta attenzione nel momento in cui si penalizzano i contribuenti imponendo loro anticipazioni di tributi non ancora accertati e sui quali è in corso una legittima contestazione da parte dei contribuenti stessi.

Sarebbe, pertanto, più opportuna una determinazione dei coefficienti attuata in linea di massima, prendendo in considerazione un maggior numero di parametri.

Mi rendo conto, signor ministro, che una simile elaborazione non è affatto facile e che lei ha avuto a disposizione un tempo assai limitato per valutare i dati sottoposti alla sua attenzione. Questi ultimi, tuttavia, come ha ricordato lei stesso, provengono dai dati forniti dall'anagrafe tributaria, alla quale sono giunte denunce prive di qualsiasi fondamento. Infatti, se le suddette denunce fossero state redatte in modo veritiero da tutti i contribuenti, non vi sarebbe alcun bisogno di discutere in questa sede sui coefficienti di redditività. In proposito, ci si basa su un ridimensionamento dei ricavi e, in alcuni casi, su un carico di spese e si giunge a determinare per il passato un reddito che può essere considerato « di comodo » per il contribuente. L'applicazione dei coefficienti, invece, dovrebbe servire ad evitare situazioni di evasione fiscale.

Ritengo, pertanto, opportuna una revisione dell'attuale sistema, da attuare magari dopo un anno di sperimentazione, in modo tale da valutare i risultati dei meccanismi introdotti. È necessario, tuttavia, fissare « tetti » tali da porre il contribuente onesto nella possibilità di spiegare i motivi per cui non si è mantenuto all'interno di determinati coefficienti, pur avendo adempiuto fino in fondo ai suoi doveri di natura contabile e fiscale. In proposito, mi appare del tutto inadeguato il limite previsto dall'ultimo decreto-legge emanato dal Governo su tale materia.

Ritengo, quindi, che si debba aprire un dialogo tra contribuenti e fisco, onde evitare il ripetersi della miriade di contestazioni oggi in atto, le quali non hanno alcun senso e soprattutto pregiudicano il corretto funzionamento degli uffici, che spesso devono occuparsi di fatti non concreti.

Inoltre, si dovrebbe evitare il rischio che il meccanismo dei coefficienti ci induca a trascurare uno strumento a mio avviso più adeguato, rappresentato dagli accertamenti mirati. Questi ultimi consistono in una verifica operata direttamente nei confronti di un determinato

contribuente al quale, in caso di inadempimento degli obblighi fiscali, viene redatto un verbale da cui può conseguire la necessità di effettuare una verifica di carattere più generale. Tali accertamenti, inoltre, possono essere effettuati nel giro di 24 o 48 ore, al fine di individuare esattamente l'attività dei contribuenti, per così dire, « a rischio », a carico dei quali generalmente si operano le verifiche.

In tal modo, i superiori di coloro che sono preposti a questo tipo di accertamenti possono decidere il modo migliore per utilizzare il tempo a disposizione dei suddetti operatori.

Ritengo che questo sia il metodo da seguire, anche perché se si continuerà ad adottare il sistema basato sulle verifiche effettuate nell'arco di due o tre mesi, si stabilirà ancora tra contribuente ed operatore addetto al controllo un rapporto di cordialità e amicizia, se non addirittura di corruzione. Si tratta, purtroppo, di casi che si verificano spesso e che potrebbero essere evitati con un'attività di accertamento tempestiva, immediata e sintetica nei confronti dei contribuenti, indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza. Non è affatto vero, infatti, che gli evasori fiscali debbano essere ricercati prevalentemente tra gli operatori economici minori; basti pensare che in molti settori vi sono anche liberi professionisti che violano sistematicamente le norme fiscali. A titolo di esempio, vorrei citare il settore della medicina nell'ambito del quale i contribuenti, pur avendo la possibilità di detrarre dal loro reddito imponente le relative spese, non riescono ad ottenere la documentazione inerente a determinate prestazioni.

Su tali aspetti, quindi, dobbiamo concentrare la nostra attenzione se vogliamo evitare il ripetersi del fenomeno dell'evasione fiscale.

In conclusione, ribadisco ancora una volta che i coefficienti cui si è fatto riferimento non sono assolutamente congrui, ma anzi rappresentano una soluzione di comodo per determinate categorie le quali, infatti, non li hanno minimamente contestati.

Altre categorie, invece, che potrebbero spiegare i motivi delle differenziazioni tra i risultati contabili veri e propri e quelli derivanti dall'applicazione dei coefficienti, dando una dimostrazione di lealtà nei confronti del fisco, si vedono preclusa tale possibilità, in quanto superano il limite cui ho fatto riferimento in precedenza. Si tratta, invece, a mio avviso, di una possibilità che dovrebbe essere garantita a tutti gli operatori economici.

VINCENZO VISCO. Non ho molto da aggiungere alle osservazioni formulate dai colleghi, ma vorrei ricordare il significato che il Parlamento ha voluto attribuire alla riforma varata lo scorso anno. Sapevamo che il sistema forfettario precedente era sperimentale, transitorio e pieno di difetti, per cui era destinato in qualche modo ad essere superato. Da più parti i gruppi politici avevano indicato la direzione di tale superamento, che era nel senso di ripristinare una contabilità di tipo analitico e nello stesso tempo di mantenere la forfettizzazione attraverso un meccanismo di coefficienti, riprendendo vecchie tradizioni esistenti nella amministrazione finanziaria prima della riforma tributaria.

Vi è un consenso sostanziale sul principio anche da parte delle categorie interessate. Penso che ciò debba essere ricordato, perché rappresenta una premessa doverosa. Punti di vista diversi sono stati registrati, invece, nel momento in cui è stata data attuazione al nuovo meccanismo.

In effetti alcuni aspetti della legge, sui quali l'amministrazione in quella occasione aveva insistito fortemente, sono a mio avviso poco comprensibili. Il primo è quello già ricordato dal collega Auleta: non si capisce a cosa serva avere al tempo stesso i coefficienti di congruità dei corrispettivi e i coefficienti presuntivi di reddito. Da questa situazione possono derivare confusioni di vario tipo.

Da un punto di vista logico, nel momento in cui si accettava di tornare ad una contabilità analitica avrebbe dovuto essere creato un sistema che desse al fi-

sco la possibilità di rettificare corrispettivi, in sostanza il fatturato, in base ad elementi di fatto circostanziati; nello stesso tempo, in presenza di una contabilità analitica, il reddito avrebbe potuto essere ricavato successivamente per differenza attraverso la documentazione dei costi, ferma restando la facoltà dell'amministrazione, in sede di accertamento, di sindacare i singoli costi.

Non mi è chiaro il motivo — già allora lo feci presente — per cui si è voluto correre un rischio, che mi sembra sussistere anche nei coefficienti successivamente elaborati. Invece di creare un meccanismo che in qualche modo si potesse avvicinare effettivamente ad una realtà operativa, alla fine ci si è accontentati di individuare parametri medi, che inevitabilmente diventano minimi, da utilizzare essenzialmente a fini di gettito e in relazione ai quali tutti i contribuenti, anche quelli con fatturato e reddito più elevato, si adeguano.

Il metodo delle regressioni, utilizzato per l'elaborazione dei coefficienti, sicuramente è adeguato dal punto di vista tecnico, ma inevitabilmente conduce al risultato di individuare valori medi nei quali convergono contribuenti grandi e piccoli, evasori e non. Allora, occorre affinare il metodo perché i coefficienti diventino parametri di riferimento elevati o comunque parametri verso cui indirizzare il comportamento dei singoli, altrimenti si creeranno inevitabilmente convergenze verso il basso e disparità di trattamento non trascurabili.

È scontato che l'obiettivo della nuova normativa non è quello di ridurre il gettito o di mantenerlo allo stato attuale. Se è chiaro ciò, le conseguenze concrete dell'applicazione dei parametri ricordati dal collega Auleta, come sottolineato anche da vari giornali specializzati, possono portare a risultati talvolta paradossali.

Vorrei sapere dal ministro se siano in corso revisioni da questo punto di vista: si tratta di un sistema che potrebbe andare a regime soltanto dopo parecchi anni, però non si può rischiare di farlo saltare perché nel primo anno di applica-

zione esso diventa oggetto di protesta e di derisione. Se vi sono problemi tecnici, è bene correggerli subito, altrimenti tutta l'operazione che vogliamo realizzare rischia di saltare. In verità, trovo abbastanza singolare il comportamento delle categorie riferito dal ministro, secondo il quale molti non hanno inviato i dati richiesti.

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Le categorie in effetti si sono trincerate dietro una ovvietà, vale a dire che i rispettivi associati hanno presentato le dichiarazioni dei redditi, che potrebbero essere, volendo, elaborate dall'amministrazione finanziaria. Del resto anche le categorie, oltre i partiti, oggi sono investite della titolarità della rappresentanza.

VINCENZO VISCO. Mi rendo conto di ciò, però francamente non capisco più il ragionamento, espresso lo scorso anno dalla maggioranza e non condiviso dall'opposizione, sui centri di assistenza fiscale. Quel discorso era basato su una ipotesi precisa di collaborazione tra fisco e contribuente, cioè tra fisco e rappresentanti delle categorie. L'opposizione ha continuato a sostenere che questo aspetto non poteva essere condiviso e gli elementi emersi confermano che quell'ipotesi non era funzionale.

A questo punto vorrei un'informazione. Sembra che le dichiarazioni volontarie effettuate dai contribuenti abbiano evidenziato valori medi superiori rispetto a quelli derivanti dalle dichiarazioni dei redditi. Questo è molto strano, in quanto tutti gli operatori che hanno parlato con me hanno manifestato l'intenzione di voler riprodurre i dati già dichiarati; evidentemente, hanno rispedito il questionario soltanto coloro i quali avevano presentato dichiarazioni « decenti ». Da questo punto di vista, il campione può diventare significativo, a condizione che sia possibile estrarre tutti i casi omogenei rilevanti.

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Questo lavoro è stato già effettuato.

VINCENZO VISCO. Mi auguro che sia stato effettuato, anzi ne sono sicuro.

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Certo, non l'ho fatto io materialmente!

VINCENZO VISCO. Vorrei comprendere il livello di precisione. Sarebbe opportuno a questo punto conoscere bene e rendere pubblici i criteri e i dati di base, in modo da poter verificare le aggregazioni: anche se il Parlamento non può effettuare questa operazione, su un aspetto del genere possono venire apportati molto rilevanti dagli studiosi indipendenti.

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Sono stati elaborati molti dati.

VINCENZO VISCO. Sarebbe opportuno che il ministro assumesse adeguate iniziative per garantire agli interessati la possibilità di disporre dei dati statistici elaborati dall'amministrazione fiscale.

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Vorrei ricordare all'onorevole Visco che, nel momento in cui intervengano richieste in tal senso (per esempio da parte delle università o di centri di studio), il Ministero provvede sempre a trasmettere i dati.

VINCENZO VISCO. Sarebbe auspicabile che tale situazione fosse codificata, prevenendo l'accessibilità per tutti alla conoscenza dei dati statistici. Si tratta di un aspetto molto delicato rispetto al quale avverto la preoccupazione che il Ministero possa adottare taluni criteri ...

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Onorevole Visco, vorrei ricordarle che stiamo provvedendo alla predisposizione di un bollettino mensile di statistica fiscale.

VINCENZO VISCO. Un altro problema fondamentale è rappresentato dal contenzioso tributario, ove si consideri che nel prossimo futuro potremmo trovarci di fronte ad una « marea » di contestazioni,

in conseguenza dell'applicazione meccanica dei coefficienti da parte dell'amministrazione fiscale. Si tratta di una situazione che andrebbe evitata, essendo auspicabile un rafforzamento dell'amministrazione rispetto alle pretese strumentali dei contribuenti, pur dovendosi necessariamente conservare un sistema di garanzie sostanziali in relazione alle ipotesi per le quali i coefficienti possono oggettivamente risultare errati.

Un'ultima questione che vorrei affrontare riguarda i redditi dei soggetti che esercitano arti o professioni. Il ministro ha riconosciuto la validità, in linea di principio, di talune osservazioni formulate dalle categorie interessate. Vorrei sottolineare, tuttavia, che in questo settore si registrano notevolissime difficoltà in sede di accertamento.

Ho esaminato la proposta elaborata dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e, al riguardo, richiamo le critiche già espresse dal collega Serrentino. Ciò nonostante dal documento richiamato potremo trarre un'indicazione che ci induca a sancire l'impossibilità non solo per le categorie richiamate, ma per tutti i contribuenti, di opporre segreti, sia di ordine bancario sia di ordine finanziario, nei confronti del fisco.

RINO FORMICA, Ministro delle finanze.
È proprio questo il senso...

VINCENZO VISCO. Allora alcune norme vanno modificate!

Sarebbe opportuno prevedere l'obbligo di pagamento mediante assegni, eliminando nel contempo i vincoli che gravano sull'amministrazione fiscale in ordine alla possibilità di compiere verifiche ed accertamenti. Si tratterebbe, a mio avviso, di un deterrente adeguato, che andrebbe esteso a tutte le categorie dei contribuenti, non solo ai professionisti.

L'obiettivo che dobbiamo realizzare è di creare un sistema fiscale equilibrato, non persecutorio, idoneo a tutelare adeguatamente gli interessi dell'erario. In definitiva, occorre manifestare la massima disponibilità rispetto alle esigenze del

contribuente, anche in considerazione delle diverse situazioni soggettive, pur creando nel contempo ulteriori possibilità di verifica, così come avviene, per esempio, in Inghilterra, dove, nell'ipotesi di contestazione degli accertamenti, viene garantita all'amministrazione una illimitata possibilità di indagine.

WILMO FERRARI. Signor ministro, ho ascoltato con attenzione la sua relazione dalla quale emergono osservazioni ed obiettivi ampiamente condivisibili, soprattutto in riferimento al problema dei coefficienti ed alla previsione di una diversa sistemica per l'accertamento dei redditi riferibili ai soggetti che esercitano arti e professioni.

Ritengo di aver dimostrato in modo coerente, nell'ambito dell'attività svolta in questa Commissione, la mia adesione ad un orientamento favorevole ad una giustizia fiscale « sostanziale », in luogo di un sistema astratto che insegue i « mulini a vento » nell'ambito di una ricerca tesa a ricostruire analiticamente la posizione fiscale di ciascun contribuente. Ciò anche in considerazione dell'impossibilità materiale da parte dell'amministrazione finanziaria di sostenere con buona possibilità di successo il contenzioso presso le commissioni tributarie.

A fronte dell'enorme platea dei contribuenti ed alla complessità della situazione si è reso necessario ricorrere a semplificazioni, a parametri prestabiliti ed a coefficienti di congruità presuntivi di reddito rispetto alle operazioni imponibili. In tale contesto mi ha sorpreso negativamente la « gestione » della volontà espressa dal Parlamento. Infatti, avrei immaginato che tale gestione fosse improntata innanzitutto ad un criterio di prudenza. Quando, in passato, si è trattato di definire parametri presuntivi (ad esempio, rispetto al valore degli immobili nelle compravendite, a fronte di un contenzioso che aveva raggiunto livelli insostenibili, facendo registrare le proteste dei contribuenti che ritenevano che i valori dell'imposta di registro e dell'INVIM fossero errati, anche perché regolati da di-

sposizioni contenenti formule stereotipate — rispetto alle quali si registrava un difficile riscontro con la realtà, in assenza delle presunzioni gravi, precise e concordanti previste dall'articolo 2729 del codice civile —), il Ministero delle finanze era ricorso alla determinazione di taluni parametri differenziati. Sappiamo benissimo che tale impostazione, rispetto alla realtà delle cose, rappresentava un criterio molto prudente in alcune realtà e sufficientemente prudente in altre; in definitiva, si trattava di un criterio medio che, comunque, oggi, in alcune grandi città, è ampiamente al di sotto dei limiti reali.

Al contrario (lo abbiamo verificato in occasione della definizione dei coefficienti connessi alla ricostruzione della carriera dei contribuenti), è intervenuta una determinazione dei redditi assolutamente elevata e, pertanto, non è stata confermata la tendenza a seguire il criterio della prudenza. A mio avviso, si è partiti « in quinta », determinando valori che, rispetto all'ampia platea dei contribuenti rappresentano vere e proprie « vette ». Penso, per esempio, al giovane laureato che voglia iniziare la carriera professionale (il quale si trova già di fronte a notevoli difficoltà per accedere al praticantato ed al mondo del lavoro), che è costretto a pagare imposte su utili in realtà mai percepiti; si tratta di situazioni abnormi che, tra l'altro, hanno investito anche diversi settori. In definitiva, si evidenzia una contraddizione rispetto al criterio della prudenza che, a mio avviso, avrebbe dovuto essere seguito con maggiore determinazione, se davvero l'amministrazione finanziaria intende far sì che i criteri presuntivi di reddito si affermino e trovino riscontro nella realtà, evitando in tal modo che la strada indicata debba essere abbandonata tra qualche anno, a fronte dell'insofferenza e del ripudio generale. Ritengo, pertanto, che sia opportuno seguire questa strada.

Ho appena letto che la tecnica seguita nella determinazione di questi coefficienti è quella della regressione lineare multipla. Non sono un esperto di questa materia; sottolineo, però, che trattandosi di

una realtà estremamente complessa, articolata e variegata, ci troviamo di fronte ad un compito assai difficile. Ritengo, pertanto, che sia necessario un lavoro articolato ed organico che tenga presente un maggiore numero di parametri per giungere ad una determinazione dei coefficienti presuntivi di reddito più conforme ad una effettiva rappresentazione della realtà.

In conclusione, ribadisco la positività della relazione svolta dal ministro, soprattutto per quanto riguarda le osservazioni in merito al tema delle arti e professioni.

MARIO USELLINI. Signor presidente, desidero anch'io ringraziare il ministro per la relazione che ha voluto sottoporre alla Commissione in merito alla difficile questione della modifica del regime fiscale per le imprese minori e per gli esercenti arti e professioni. Credo che l'andamento della discussione abbia evidenziato le preoccupazioni che hanno indotto i commissari a chiedere al ministro questo incontro. Si tratta, sostanzialmente, delle difficoltà emerse nell'accettazione di questo sistema, che in fase di elaborazione ha registrato una larga convergenza dei membri della Commissione sia sui principi sia sulla strumentazione. Evidentemente, in questa fase di avvio, stiamo scontando la insufficiente approssimazione necessaria a rendere equa la nuova struttura del prelievo, inevitabilmente connessa ai criteri adottati, e in qualche modo forfettaria ed approssimativa rispetto ad una determinazione analitica del reddito.

Ritengo che sarebbe importante avere dal ministro una rassicurazione su alcune questioni, sulle quali vorrei brevemente richiamare l'attenzione dei colleghi. Mi riferisco, innanzitutto, all'attivazione sistematica della norma prevista nel comma 5-bis dell'articolo 11 della legge n. 154, relativa all'istituzione di un ufficio centrale gestito unitariamente dalle direzioni generali delle imposte dirette e dalla direzione generale delle tasse per quanto riguarda l'imposta sul valore ag-

giunto, che dovrebbe elaborare ed aggiornare periodicamente questi coefficienti. Tale scelta, adottata in sede di esame parlamentare del decreto, indicava la volontà di costruire un sistema permanente di gestione e di rilevazione sistematica dei dati in modo da migliorare la approssimazione dei coefficienti e da renderli accettabili proprio perché equi e calibrati in modo adeguato.

Non so se, sulla base di questa premessa normativa, il ministro e il Governo abbiano bisogno di ulteriori strumenti legislativi per prevedere, in termini di analisi delle dichiarazioni, strumenti che consentano di anticipare i normali tempi di elaborazione dei dati (che, com'è noto, seguono di anni il periodo di imposta al quale si riferiscono). Si potrebbe ipotizzare, ad esempio, un intervento in fase di prima presentazione attraverso strumenti di campionamento e di prelievo campionario delle dichiarazioni, che potrebbero essere attivati o notificando direttamente ai contribuenti « campionati » l'obbligo di comunicare in copia la dichiarazione ad un ufficio centrale, ovvero acquisendo direttamente una copia della stessa nella sede in cui è presentata. Ciò consentirebbe una valutazione ed un'analisi dei dati relativi ai periodi in corso o appena ultimati più tempestive e più adeguate alla predisposizione dei parametri.

Si è previsto un meccanismo di riordino dei parametri a scadenza pluriennale (tre anni), perché, anche in seguito all'osservazione di esperienze di altri paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, dove i sistemi di controllo dei contribuenti sono predisposti con analisi che si sviluppano in un ciclo triennale, al termine delle quali vengono affinati nuovi strumenti che hanno sostanziale validità per un triennio, si è ritenuto necessario garantire una stabilità dei coefficienti per periodi medi. Ciò consente anche di utilizzare sostanzialmente gli stessi criteri per più anni rispetto allo stesso contribuente; sicché, quando l'ufficio procede alla verifica di un contribuente, non applica di anno in anno coefficienti diversi.

Si tende, in sostanza, verso quel concetto di redditività media che costituisce intrinsecamente la premessa economica e costituzionale di un criterio sintetico, che per sua natura annulla le perdite in un ciclo medio di attività economica, nel quale, appunto, i dati di periodo perdono di rilevanza diretta dal punto di vista dell'analisi reddituale.

Desidero aggiungere un'altra osservazione, relativa ad una questione sollevata più volte dalla categoria dei dottori commercialisti, con riferimento alla propria specifica attività ma con significato più generale. La relazione del ministro precisa che: « gli esercenti arti e professioni, godendo già, indipendentemente dal volume dei ricavi, di uno specifico regime semplificato, ove compresi nella fascia tra 18 e 360 milioni, sono anch'essi sottoposti a controllo mediante coefficienti, ancorché non abbiano facoltà di optare per un diverso regime, essendo quello loro assegnato l'unico applicabile ».

Questa affermazione è in contrasto con la volontà e con la lettera della norma. Con la volontà perché una configurazione di questo tipo sarebbe illegittima sul piano costituzionale: essendo il principio generale di tassazione legato alla capacità contributiva ed essendo definito reddito imponibile quello risultante dall'analitica contrapposizione dei costi e dei ricavi di periodo, il principio di tassazione legittimamente compatibile con il sistema è appunto quello del reddito di competenza del periodo. I regimi di tassazione forfettaria sono compatibili con questa premessa solo in quanto lasciati alla libera scelta del contribuente: da essi il contribuente ricava una semplificazione degli adempimenti amministrativi e l'ufficio una semplificazione nella determinazione del reddito e nella acquisizione dell'imposta.

L'affermazione è in contrasto, poi, anche con la lettera della norma, perché il secondo comma dell'articolo 12 della legge n. 154 così recita: « Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e agli articoli 50,

comma 7, e 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non abbiano optato per il regime ordinario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e dei redditi... ». I soggetti di cui all'articolo 50, comma 7, sono i lavoratori autonomi: su di essi vi è una previsione esplicita, con cui si specifica che ci si riferisce a quelli « che non abbiano optato ». Ciò vuol dire che per loro e per i soggetti di cui all'articolo 80 (cioè le imprese minori) esiste la facoltà di optare. L'articolo 50, comma 7, recita: « Se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta precedente non è superiore a 18 milioni di lire, il reddito è determinato, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, applicando all'ammontare dei compensi il coefficiente di redditività dell'82 per cento. Se nel corso del periodo di imposta l'ammontare dei compensi percepiti supera i 18 milioni di lire — quindi rientriamo nella fascia fra i 18 ed i 360 milioni —, il reddito imponibile, determinato ai sensi dei commi da 1 a 6, non può essere, in ogni caso, inferiore all'82 per cento di 18 milioni. Il contribuente può non avvalersi della presente disposizione optando per la determinazione del reddito nei modi ordinari ».

Mi rendo conto che probabilmente l'intreccio delle norme e la loro connessione possono avere indotto in errore perfino gli studiosi di questa materia ed i commercialisti, ma il testo delle norme è quello che è. Infatti, quando proponemmo con un emendamento firmato anche dal collega Visco di estendere i criteri di accertamento (a fini di controllo) a tutti per quanto riguarda i coefficienti fu aggiunto all'articolo 12 il comma 5, che recita: « I coefficienti di cui all'articolo 11 possono altresì essere utilizzati ai fini della programmazione dell'attività di controllo di cui al comma 1, anche nei confronti dei

soggetti che hanno optato per il regime ordinario di contabilità ». I soggetti di cui si parla sono le imprese e gli esercenti attività di lavoro autonomo. Il sistema è chiuso, nel senso che se essi scelgono il regime forfettario, i coefficienti serviranno all'accertamento, mentre se opteranno per il regime ordinario ed analitico, i coefficienti saranno fatti valere in sede di controllo, con un regime equivalente, pur essendo gli adempimenti contabili organizzati distintamente per quanto concerne le norme che regolano la determinazione del reddito e le scritture.

Confermiamo il nostro appoggio al ministro relativamente a quelle iniziative che si dovessero rendere necessarie al fine di realizzare il disegno contenuto nella riforma al nostro esame; riteniamo che esso sia il più idoneo a consentire di acquisire l'imposta in maniera « distribuita » rispetto alle attività svolte dai contribuenti anche con riguardo a quelle minori, molto diffuse nel nostro paese, che riteniamo essenziali per l'economia italiana e peculiari di questa. Esse debbono concorrere, proporzionalmente al reddito, alla spesa pubblica ed alle esigenze della collettività.

PRESIDENTE. Propongo che il seguito dell'audizione sia rinviato alla seduta di martedì 20 marzo 1990; se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 17,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali alle 21.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

COMMISSIONE VI

FINANZE

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 MARZO 1990

(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera)

**AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLE FINANZE, ONOREVOLE RINO FORMICA,
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL SISTEMA
DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCO PIRO

INDICE DEGLI INTERVENTI

	PAG.
Audizione del Ministro delle finanze, onorevole Rino Formica, sullo stato di attuazione della riforma del sistema di riscossione dei tributi:	
Piro Franco, <i>Presidente</i>	71, 82
Bellocchio Antonio	77, 78, 79, 80, 81
Formica Rino, <i>Ministro delle finanze</i>	71, 78, 79, 80, 81
Usellini Mario	81

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17,45.

Audizione del ministro delle finanze, onorevole Rino Formica, sullo stato di attuazione della riforma del sistema di riscossione dei tributi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del ministro delle finanze, onorevole Rino Formica, sullo stato di attuazione della riforma del sistema di riscossione dei tributi.

Do la parola al ministro Formica.

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Signor presidente, onorevoli colleghi, a titolo di premessa desidero sottolineare che il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, emanato in attuazione dell'articolo 1 della legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, con l'istituzione del « servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici », ha realizzato un'importante riforma del sistema di riscossione. Quest'ultima, infatti, già affidata a privati esattori, costituisce ora un'attività propria dell'amministrazione finanziaria, che la esercita mediante affidamento in concessione del servizio a soggetti dotati di requisiti stabiliti tassativamente dalle norme e operanti in ambiti territoriali determinati in modo da assicurare l'unitarietà delle singole gestioni e l'economicità e trasparenza delle stesse.

L'importanza della riforma — che ha determinato la ristrutturazione del sistema in questione anche in virtù dell'ampliamento dell'area della riscossione — ha comportato, conseguentemente, una

notevole attività amministrativa, volta ad attuare le numerose disposizioni contenute nelle norme di cui ai provvedimenti legislativi sopra ricordati, attività, poi, resa ancora più complessa dalla necessità di una realizzazione graduale del nuovo sistema — che il legislatore ha ritenuto di disciplinare mediante la previsione di un periodo di gestione transitorio delle concessioni del servizio di durata quinquennale — nonché dall'esigenza del rispetto del termine del 1° gennaio 1990, fissato quale data di entrata in funzione del servizio di riscossione.

Sulla base degli indirizzi di ordine generale da me enunciati nella direttiva del 10 agosto 1989, la commissione consultiva istituita dall'articolo 1 della citata legge n. 657 del 1986 ha esaminato le proposte del Servizio centrale ed ha formulato (dopo un ampio ed approfondito dibattito nel quale sono state espresse opinioni articolate) il proprio parere nelle adunanze del 14 e 26 settembre 1989. Avuto riguardo al predetto parere, in data 4 ottobre 1989 il ministro delle finanze ha emanato 86 decreti relativi alla determinazione di 125 ambiti territoriali: i decreti sono stati pubblicati nel supplemento ordinario n. 77 alla *Gazzetta ufficiale* n. 235 del 7 ottobre 1989. Di tali ambiti 47 coincidono con il territorio provinciale (Arezzo, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brindisi, Campobasso, Chieti, Como, Cosenza, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Matera, Modena, Novara, Nuoro, Padova, Parma, Pavia, Pesaro, Urbino, Potenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rovigo, Sassari, Savona, Siena, Sondrio, Teramo, Terni,

Trento, Treviso, Trieste, Vercelli, Vicenza e Viterbo) mentre 39 (Alessandria, Ancona, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Benevento, Brescia, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, L'Aquila, Latina, Lecce, Mantova, Milano, Oristano, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Roma, Salerno, Taranto, Torino, Udine, Varese, Venezia e Verona) sono di estensione inferiore per il fatto di essere determinati in numero di due per ciascuna provincia.

Per quanto concerne i compensi spettanti ai concessionari, si sottolinea come la loro determinazione sia stata improntata alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 7, lettera f) della legge-delega 4 ottobre 1986, n. 657, e negli articoli 61 e 117, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, secondo cui la remunerazione del servizio di riscossione deve essere determinata, nella fase iniziale, sulla base degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria, secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi della gestione al fine di assicurare l'equilibrio economico.

Anche in questo caso la commissione consultiva, sulla base degli atti trasmessi dal servizio, ha espresso il suo parere nelle adunanze del 9, 10 ed 11 ottobre 1989: ciò ha consentito in data 16 ottobre 1989 la emanazione dei decreti ministeriali, che in conformità al parere espresso dalla commissione hanno stabilito i compensi spettanti ai concessionari. I decreti sono stati pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 1989.

Con gli stessi decreti del 16 ottobre sono stati altresì determinati il numero e la dislocazione degli sportelli di riscossione. Tale determinazione è stata effettuata sulla scorta degli elementi trasmessi dalle intendenze di finanza in ottemperanza alle istruzioni impartite con la circolare ministeriale n. 6 del 10 maggio 1989, elementi questi che, pur mirati

ad assicurare una equilibrata ed omogenea distribuzione degli sportelli stessi nell'intero territorio delle concessioni, non potevano tener conto di specifiche esigenze locali.

Chiaramente la drastica riduzione a 1.415 (esclusa la Sicilia) sportelli dei punti di riscossione, che con il previgente sistema esattoriale ammontavano sul territorio nazionale a circa 3.300 (sempre esclusa la Sicilia), ha comportato lamentele da parte dei sindaci di molti comuni, privati del servizio di riscossione *in loco*.

Tuttavia tali lamentele non consentono, in presenza dei decreti ministeriali attualmente operanti, di procedere ad una revisione della dislocazione degli sportelli in questione.

Occorre, peraltro, osservare che in sede di convenzione stipulata tra i concessionari e l'amministrazione finanziaria, è stato stabilito che presso i comuni sprovvisti di sportello di riscossione, per i quali il concessionario debba svolgere ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il servizio di tesoreria, il relativo sportello, a richiesta dell'ente locale e senza alcun onere per l'amministrazione finanziaria, possa essere adibito anche alla riscossione dei tributi.

Inoltre, è appena il caso di sottolineare che il numero degli sportelli in tal modo determinato ha costituito, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43, uno dei parametri in base ai quali è stata determinata la remunerazione del servizio di riscossione. Ne consegue necessariamente che l'eventualità della predetta revisione potrà tutt'al più essere presa in considerazione soltanto in sede della prima revisione biennale di compensi spettanti ai concessionari e da effettuarsi in base alle disposizioni del citato articolo 61.

Ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, sono state prodotte 210 istanze di conferimento di concessione del servizio di riscossione per i 125 ambiti territoriali individuati.

Con decreti ministeriali in data 21 dicembre 1989, si è quindi proceduto al conferimento del servizio per il primo quinquennio transitorio di gestione, sentito il parere della commissione consultiva del servizio centrale della riscossione.

Ai fini dell'adozione di criteri tali da garantire l'assoluta imparzialità della scelta dell'amministrazione, in base all'articolo 115, nel caso in cui la concessione fosse stata richiesta da più concorrenti aventi i requisiti di cui all'articolo 31, si è tenuto conto del criterio di preferenza stabilito a favore dei soggetti che avessero gestito in proprio, anche sotto diversa forma societaria o attraverso i propri soci, il servizio esattoriale con rilevante impegno e particolare efficienza in circoscrizioni comprese nell'ambito territoriale stesso.

Infatti è la particolarità dell'efficienza il requisito a cui il legislatore ha voluto attribuire la qualità di criterio determinante nella scelta degli aspiranti alla concessione del servizio, come del resto è dimostrato dalla presenza di questo fondamentale elemento in molte altre disposizioni del sistema normativo in esame.

La previsione di cui al comma 2 dello stesso articolo 115 (conferimento al soggetto richiedente che ha gestito il servizio esattoriale in comuni con la maggiore popolazione complessiva) deve, invece, essere considerata quale norma di carattere meramente sussidiario, destinata ad operare solo nella ipotesi in cui non sia possibile utilizzare il primario criterio di scelta contenuto nel precedente comma, non potendosi far ricorso ad un sistema strettamente automatico di aggiudicazione (maggiore popolazione servita) senza lasciare spazio ad alcuna valutazione qualitativa del soggetto aspirante alla concessione da parte discrezionale dell'amministrazione.

Tutti i decreti sono stati tempestivamente notificati unitamente alle convenzioni dei quali fanno parte integrante entro il 29 dicembre 1989.

Alcuni dei decreti di individuazione degli ambiti, determinazione dei com-

pensi e dislocazione degli sportelli, nonché di conferimento delle concessioni, hanno formato oggetto di gravame presso i competenti TAR, con contestuali richieste di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti stessi.

Per i casi di ricorsi avverso i decreti di conferimento delle concessioni (ambito « B », Napoli; ambito « B », Milano; ambito di Pavia; ambito di Vercelli) relativamente ai quali gli organi giurisdizionali hanno ritenuto di concedere la sospensione richiesta, l'amministrazione finanziaria, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio di riscossione, ha provveduto — con decreto — all'immediata nomina dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, individuandoli negli stessi soggetti che avevano iniziato la gestione del servizio in qualità di concessionari.

Tra l'altro, per l'ambito « B » della provincia di Napoli, avendo nel frattempo il Consiglio di Stato rigettato la domanda di sospensione del provvedimento impugnato in primo grado, si sta attualmente provvedendo alla revoca del decreto di nomina del commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi in questa circoscrizione territoriale.

Per quanto concerne, inoltre, l'ambito « B » di Taranto, essendo risultato, a seguito della verifica in ordine al possesso dei requisiti di legge da parte della società concessionaria, che il provvedimento di conferimento era stato adottato esclusivamente sulla base della sussistenza di un presupposto risultato, in punto di fatto e di diritto, non corrispondente al vero e non essendo l'illegittimità riscontrata suscettibile di sanatoria, si è proceduto con apposito decreto ad annullare d'ufficio il provvedimento viziato ed a conferire, contestualmente, la concessione all'altra società richiedente in possesso dei prescritti requisiti. Questo provvedimento è stato tuttavia impugnato dalla società *ex* concessionaria innanzi al competente TAR.

Oltre ai cinque casi sopra enunciati, allo stato risultano ricorsi avverso 12 de-

creti di concessione (Alessandria ambito « B »; Ascoli Piceno ambito « B »; Avelino ambito « B »; Cosenza; Ferrara ambito « B »; Genova ambito « B »; Imperia; Padova; Ravenna; Savona; Sondrio, vertenza per altro composta; Viterbo).

Con riferimento ai decreti di concessione impugnati, il competente servizio ha provveduto a trasmettere alle avvocature distrettuali interessate le controdeduzioni necessarie alla tutela degli interessi erariali.

Per quanto riguarda, invece, i decreti di determinazione degli ambiti e di dislocazione degli sportelli, in base alla documentazione pervenuta, risultano proposti circa 43 ricorsi, in relazione ai quali, da parte dei competenti organi giurisdizionali amministrativi, sono state respinte molte istanze di sospensione di esecutorietà dei provvedimenti impugnati (il 40 per cento).

Il campo dei versamenti diretti è quello che prima di ogni altro ha subito l'impatto conseguente al passaggio dal sistema di riscossione esattoriale a quello tramite concessionari e, al di là di pochi limitati inconvenienti, ha superato la prova nel migliore dei modi.

Infatti, premesso che la notifica agli interessati dei decreti di conferimento delle concessioni è stata effettuata, come innanzi accennato, tra il 23 e il 29 dicembre scorso e che, d'altra parte, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni subordinava l'apertura dei conti correnti postali all'esibizione — da parte dei richiedenti — di un valido titolo, quale appunto il decreto di conferimento, vi è da rilevare che i concessionari stessi hanno provveduto subito all'apertura dei conti correnti postali ai quali far affluire i versamenti delle imposte: lo dimostra il fatto che il 6 gennaio la stampa specializzata era in grado di pubblicare i numeri di codice di tutte le 125 concessioni.

Si è verificata, viceversa, qualche difficoltà nel reperimento dei modelli dei bollettini di conto corrente postale, modelli del tutto innovativi rispetto a quelli utilizzati dagli esattori.

Tali difficoltà sono da ascrivere, da un lato, all'esigenza manifestata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che i bollettini rechino prestampato il numero di conto del concessionario (e già si è evidenziato che l'assegnazione del numero di conto era subordinata all'esibizione del decreto di conferimento) e, dall'altro, al ritardo con il quale il Ministero del tesoro, provveditorato generale dello Stato, ha completato la stampa dei modelli non recanti prestampato alcun numero di conto.

Le cennate difficoltà, tuttavia, sono state ampiamente superate, avendo il Ministero riconosciuto ai contribuenti la possibilità di effettuare i versamenti in conto corrente postale negli stessi termini previsti per effettuare il pagamento allo sportello delle concessioni, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, circa l'obbligo di anticipare di sei giorni i pagamenti a mezzo posta.

Nessuna difficoltà, viceversa, si è verificata per quanto riguarda i versamenti allo sportello delle concessioni, dal momento che la mancanza di condizionamenti con altri uffici ha consentito al Servizio centrale di adottare le necessarie misure con la dovuta tempestività.

Un certo disorientamento, infine, si è manifestato a seguito della disposizione amministrativa (articolo 13 del decreto ministeriale 7 dicembre 1989) con la quale si è stabilito il principio che i concessionari non possono accettare versamenti inferiori o pari al limite minimo della commissione loro spettante.

Premesso che anche nei decreti che regolano il versamento mediante delega alle aziende di credito ed agli uffici postali si prevede la non accoglibilità di deleghe di importo inferiore al valore della commissione, si fa presente che si è predisposta un'apposita norma di legge per la disciplina dei versamenti di « importo minimo », inserita come emendamento nella legge di conversione del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, e approvata dal Senato.

Per quanto riguarda la riscossione a mezzo ruoli, va innanzitutto evidenziata l'attività posta in essere dal servizio centrale volta all'emanazione dei numerosi decreti (nove) propedeutici al concreto avvio della riforma del sistema di riscossione. Tra questi, particolare importanza riveste, per il primo periodo di funzionamento del servizio, il decreto concernente la definizione dei rapporti tra i cessati esattori ed i subentranti concessionari, emanato ai sensi dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonché quello concernente la riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, considerato che come è noto, dal 1° gennaio 1990 rientra nella competenza del Servizio anche la riscossione coattiva dei citati tributi.

Sempre in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ed in particolare dei decreti ministeriali del 16 ottobre 1989, concernenti la determinazione dei compensi e la dislocazione degli sportelli, sono state impartite, con circolare ministeriale n. 13 del 31 gennaio scorso, le necessarie istruzioni volte ad una esatta formazione dei ruoli, dei relativi frontespizi e riassunti, nonché per la definizione delle modalità di calcolo dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione.

L'amministrazione finanziaria, con numerosi telegrammi, resisi necessari per risolvere con tempestività le problematiche connesse al rapido passaggio tra il vecchio ed il nuovo sistema, ha inoltre disciplinato alcuni aspetti di primaria importanza al fine di assicurare l'esazione dei tributi senza soluzione di continuità.

In particolare, tra l'altro: si è data notizia ai contribuenti circa i mutamenti intervenuti nella gestione del servizio di riscossione dei tributi; è stata disciplinata l'apertura degli sportelli di riscossione (il cui numero e la cui dislocazione sono stati stabiliti con i citati decreti ministeriali del 16 ottobre 1989); è stata definita la procedura per i rimborsi da corrispondere ai contribuenti ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l'apertura da parte dei concessionari dei conti correnti postali non vincolati per il pagamento dei tributi riscossi tramite ruolo. Sono state, inoltre, impartite istruzioni per gli opportuni adattamenti volti all'utilizzazione dei vecchi modelli di cartella di pagamento in attesa della predisposizione della nuova modulistica. Infine, in attesa della formazione dei ruoli a mezzo dei quali procedere alla riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ai sensi del decreto ministeriale del 28 dicembre 1989, sono state impartite disposizioni atte a consentire le tempestive insinuazioni nelle procedure concorsuali a carico di soggetti debitori dei tributi di cui trattasi.

Non può tuttavia non evidenziarsi l'insorgere di alcune difficoltà di ordine tecnico che, in qualche modo, potrebbero ostacolare il regolare svolgimento della riscossione per la rata di febbraio 1990.

In primo luogo va sottolineato qualche ritardo nella consegna dei ruoli emessi nel mese di dicembre 1989, da parte delle intendenze di finanza. Va poi rilevato che non è stato ancora perfezionato l'iter del decreto interministeriale finanze-tesoro con il quale vengono stabiliti importanti adempimenti degli uffici finanziari e dei concessionari relativi allo svolgimento dei controlli delle ragionerie provinciali ed alla resa delle contabilità amministrative previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239. Altre difficoltà, di ordine operativo, vengono segnalate in relazione: alla notifica delle cartelle di pagamento (effettuata con notevole ritardo o, addirittura, non ancora effettuata) da parte dei nuovi concessionari ancora non completamente organizzati per l'espletamento di tale adempimento; alla predisposizione, da parte dei concessionari medesimi, dei programmi per l'applicazione della circolare n. 13 del 31 gennaio 1990, riguardante i compensi; alla mancata apertura di conti correnti postali ordinari, relativi ai versamenti dei tributi riscossi a mezzo ruolo, che non risulta completata da

parte del Bancoposta, cui è stata peraltro sollecitata l'effettuazione dei necessari adempimenti.

In tale contesto si segnala che 25 intendenze di finanza hanno provveduto, nell'ambito della propria competenza (articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973) all'abbinamento della rata di febbraio 1990 con quella di aprile.

Con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55 (recante nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte in Sicilia) venne promossa la costituzione di una società per la riscossione delle imposte dirette in Sicilia, fissandone le relative norme.

Con decreto dell'assessorato regionale n. 263/84/6 del 28 dicembre 1984 la gestione delle esattorie delle imposte dirette in Sicilia fu affidata di ufficio alla SOGESI società per azioni, con sede in Palermo, costituita dai seguenti istituti di credito: Banco di Sicilia (40 per cento); Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane (40 per cento); Istituto Bancario S. Paolo di Torino (10 per cento); Monte dei Paschi di Siena (10 per cento).

La SOGESI ha, pertanto, gestito, sino al 31 dicembre 1989, 341 esattorie esistenti nell'ambito della regione con 1600 dipendenti complessivamente.

Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (riforma del sistema di riscossione), il quale all'articolo 132 dispone che « i principi risultanti dalla legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e dal presente decreto si applicano anche alla regione siciliana, che provvede con legge all'istituzione ed alla disciplina del servizio di riscossione dei tributi nell'esercizio della competenza legislativa ad essa spettante in materia », il regime previsto dalla citata legge regionale n. 55 del 1984 con il 1° gennaio 1990 è venuto a cessare rendendosi conseguentemente necessario pervenire al riordino organico e funzionale di tutta la materia della riscossione in Sicilia.

A tale proposito giova premettere che i limiti della potestà legislativa regionale in materia tributaria in generale ed in materia di roscossione dei tributi in particolare risultano dal combinato disposto degli articoli 36 e 17 dello Statuto (con competenza normativa concorrente) e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante le norme d'attuazione in materia finanziaria.

In particolare il citato articolo 17 pone come limite alla legislazione concorrente regionale i principi e gli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, oltre, ovviamente, ai più generali limiti costituiti dal territorio, dalle leggi costituzionali e dagli obblighi internazionali.

In tale contesto, il richiamato articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, indica come limiti posti all'esercizio della normazione regionale nella soggetta materia il rispetto dei principi risultanti dalla legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e dello stesso decreto delegato.

Tenuto conto della suesposta normativa, la regione siciliana ha predisposto il progetto di legge n. 760 di iniziativa regionale, con il quale il legislatore regionale, nell'esercizio della competenza concorrente, provvede ad attuare il Servizio di riscossione dei tributi nella regione siciliana. Su esso il Servizio centrale della riscossione ha rilevato alcune discrasie rispetto alla normativa operante sul resto del territorio nazionale (per esempio, in materia di determinazione dei compensi, di requisiti soggettivi, eccetera).

A causa della lunga e difficile crisi di governo regionale, l'assemblea regionale si è trovata nell'impossibilità di tradurre in disposizioni normative il citato disegno di legge entro il 31 dicembre scorso. Tuttavia, nella legge 29 dicembre 1989, n. 19 (proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio) è stata inserita una norma che stabilisce che la regione, in attesa dell'approvazione definitiva della legge sulla gestione delle esattorie in Sicilia, dovrà provvedere alla nomina di un commissario

rio (per la durata di tre mesi e possibilità di rinnovo per altri tre mesi) per l'esazione dei tributi a partire dal 1° gennaio 1990. In tal modo si è inteso allineare la legislazione regionale alla legislazione nazionale. Tale compito è stato affidato alla SOGESI, in data 23 gennaio 1990, in attesa della legge che dovrebbe prevedere la costituzione in Sicilia di 9 ambiti territoriali e che non dovrebbe escludere la possibilità che tali ambiti vengano assegnati anche ad altri soggetti.

La riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate patrimoniali deve essere effettuata, dal 1° gennaio 1990, per il tramite del concessionario del servizio di riscossione, ai sensi della legge delega n. 657 e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43. Gli enti locali, a tale riguardo, hanno manifestato la volontà di voler evitare la riscossione volontaria di dette entrate tramite il Servizio, tenuto conto della determinazione del limite minimo del compenso di riscossione, superiore all'importo del tributo da incassare. Si dovrebbero, tuttavia, ricercare soluzioni decisamente meno drastiche tenuto conto che in un provvedimento amministrativo recentemente emanato (articolo 20 del decreto ministeriale 28 dicembre 1989) esiste sull'argomento una specifica previsione che demanda ad un'intesa tra le associazioni di categoria degli enti locali e dei concessionari il compito di definire le particolari modalità ed i termini che dovranno presiedere alla specifica riscossione delle entrate patrimoniali.

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor presidente, non so se il ministro si riconosca nella relazione, che ho letto molto attentamente. Al di là di una descrizione cronologica degli avvenimenti che si sono succeduti nel varo della riforma dell'esattoria, non ho trovato neppure una valutazione politica di taluni episodi che si sono verificati e di cui, peraltro, si fa cenno in margine ad altri problemi. Mi riferisco agli ambiti territoriali, a proposito dei quali si afferma che si è deciso di indicarli dopo ampio ed approfondito

dibattito con espressione di opinioni articolate.

La stessa considerazione vale per quanto riguarda la fissazione dei compensi successiva all'espressione del parere da parte della commissione consultiva. Vorrei sapere se in margine a ciò si collochino le dimissioni presentate da alcuni membri di tale commissione. La mia è una semplice domanda alla quale vorrei che si desse una risposta, dal momento che dalla descrizione cronologica dei fatti non ho potuto chiarire i miei dubbi.

Tuttavia, mi corre l'obbligo, signor ministro, di dichiarare che lei ha il merito di aver avviato la riforma e di aver resistito a tutte le pressioni tendenti a perpetuare il sistema delle proroghe. Lei ha anche il merito di aver ridotto il numero degli sportelli e di non aver ceduto sull'aumento dei compensi. Dico questo, signor ministro, perché la riforma aveva l'obiettivo di mantenere ed incrementare l'efficienza del servizio, di concentrare le concessioni per quanto possibile presso soggetti di dimensioni adeguate in modo da limitarne il numero ed agevolarne il controllo e l'amministrazione, nonché di minimizzare i costi per l'erario nel rispetto della funzionalità delle singole gestioni.

Pur dandole atto di tutto ciò, signor ministro, e sottolineando quindi il rispetto degli obiettivi fissati dalla riforma, credo mi sia consentito affermare che si sono verificati alcuni incidenti di percorso. Innanzitutto, nella drastica opera di riduzione degli sportelli all'utenza, che sono passati da 7.700 a 1.411, si è verificato — secondo i dati forniti ai fini della determinazione degli ambiti territoriali, che sono poi quelli della parte interessata, cioè degli esattori — che l'ambito « A » è sempre destinato al capoluogo e l'ambito « B » ai restanti comuni (vorrei sapere se e quale tipo di controllo sia stato effettuato al riguardo). Conseguentemente, in taluni casi i contribuenti sono costretti a percorrere anche 60 chilometri per raggiungere lo sportello più vicino e pagare le tasse (e non sto a citare in quali province si verificano questi fatti,

perché nelle scorse settimane in merito sono state presentate numerose interrogazioni da parte di moltissimi deputati di ogni parte politica).

Pur ribadendo il mio consenso per quanto riguarda la riduzione del numero degli sportelli, vorrei sapere se sia possibile prevedere *in itinere* una loro graduale estensione in modo ragionato, sulla base cioè di esigenze obiettive.

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Si può fare tutto, basta aumentare i compensi!

ANTONIO BELLOCCHIO. Oltre a quello della distanza, si pone anche il problema dell'orario. Come è noto, l'articolo 32, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 considera festiva la giornata di sabato, principio riaffermato da un *telex* del Ministero che porta la data 5 gennaio 1990. È evidente che tutto ciò non fa che aumentare il disagio dei contribuenti perché il servizio non è volto solo alla riscossione ma anche ai rimborsi.

Tutto ciò va tenuto in considerazione perché, proprio mentre si sta cercando di portare a conclusione il contratto dei bancari, si verifica una spinta affinché le banche rimangano aperte anche il sabato e perché in tutta la pubblica amministrazione si provveda con turni pomeridiani, non escluso il sabato, per soddisfare le esigenze dei cittadini.

Un ulteriore problema che si verifica saltuariamente, in parte collegato a quello che ho citato prima, che rappresenta un indebito arricchimento per chi compie il servizio di riscossione è dato dalla chiusura degli sportelli per motivi vari nel giorno di scadenza.

Lei, signor ministro, ha la facoltà di disporre lo slittamento della scadenza per il contribuente, il che è giusto. Ma perché per l'esattore deve scattare automaticamente il diritto a tenersi il denaro dieci giorni in più? Secondo me, dovrebbe essere mantenuto fermo l'obbligo di versamento previsto, anche quando la scadenza si verifichi in determinati giorni.

Devo sottoporre all'attenzione del ministro un'ulteriore questione: le assegnazioni delle concessioni sono avvenute, anche stando al contenzioso in atto, in alcune circostanze senza ricorrere a criteri razionali ma con scarsa trasparenza, addirittura nel caso di assegnazione di un ambito pugliese diverso dal suo collegio elettorale...

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Nel mio collegio elettorale non ci sono privilegi per nessuno!

ANTONIO BELLOCCHIO. Infatti, ho sottolineato che si tratta di un ambito diverso dal suo collegio elettorale. La prego, mi lasci concludere. Sto parlando di un caso di assegnazione di un ambito pugliese diverso dal suo collegio elettorale ad un consorzio di cui era membro un tale con condanna per peculato a due anni e nove mesi, per cui si è successivamente provveduto alla revoca.

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Gli uffici in quel caso non avevano dichiarato il vero e, una volta saputi i fatti, si è proceduto alla revoca.

ANTONIO BELLOCCHIO. Infatti, tutto ciò è contenuto nella sua relazione; ma quello che mi interessa sapere è se si sia trattato di un fatto doloso o colposo. Vorrei che lei, signor ministro, nella replica mi tranquillizzasse al riguardo.

Inoltre, i ricorsi in atto presso i TAR sono numerosi rispetto alle concessioni e riguardano province del nord e del sud.

Ancora: le assegnazioni sono state concesse molto spesso a società esclusivamente private senza esperienza e prive di sistemi informatici, soppiantando gestioni precedenti di istituti di credito. In taluni casi di assegnazione non si è tenuto conto nemmeno di richieste di ribasso, come è avvenuto, per esempio, in Sardegna per la SORITER-Spa, società emiliana composta solo da banche pubbliche insieme con il Banco di Sardegna che si è offerta per ottenere la concessione con il com-

penso più basso rispetto a quello stabilito. Vi sono state grida di scandalo da parte di tutti gli esattori...

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Allo scopo di non ingenerare dubbi e confusioni, la prego di indicare i casi specifici, perché io voglio fornire una puntuale risposta caso per caso. Il collega deve cioè segnalare le circostanze in cui sono state fatte richieste con ribasso: come egli sa, nella legge non era prevista una gara al ribasso, ma vi erano alcuni vincoli.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma il ribasso non veniva escluso.

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Appunto. Infatti, in alcuni casi in cui ricorrevano le condizioni previste dalla legge, il ribasso è stato considerato valido, tant'è vero che il Banco di Sardegna in un altro ambito, nel quale esistevano le condizioni previste dalla legge, insieme con altri è stato aggiudicatario del servizio.

Quindi, mi si debbono indicare i casi specifici, perché io intendo fornire risposte precise e puntuali.

ANTONIO BELLOCCHIO. Io ho citato il caso della SORITER: lei, perciò, ne prenda nota...

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Ho fatto quella precisazione perché ho sentito parlare al plurale.

ANTONIO BELLOCCHIO. Hanno gridato allo scandalo gli esattori...

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Per quale ambito?

ANTONIO BELLOCCHIO. Per la Sardegna. Per gli ambiti di Sassari e Cagliari « B » il Banco di Sardegna ha offerto la riduzione più consistente; per Cagliari « B » l'offerta è stata gratuita.

Le chiedo: l'offerta della SORITER nascondeva qualche trucco, qualche tranello?

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. No, non stava in regola con la legge.

ANTONIO BELLOCCHIO. O non era da accogliere, per esempio, come io ritenevo, un comportamento concorrenziale nel momento in cui vi era questo ribasso?

A Viterbo, signor ministro, vi è stato sempre il Banco di Santo Spirito? Oggi vi è la SEAL.

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Un po' di equilibrio...

ANTONIO BELLOCCHIO. È stata esercitata, come si dice, una pressione da parte di qualche ex ministro della democrazia cristiana perché si giungesse a questo? Non lo so.

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Assicuro che non vi è stata pressione né di alcun ex ministro democristiano né di alcun ministro democristiano.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ne prendo atto. Vengo ora ad alcuni problemi che riguardano il personale. Sono in corso licenziamenti in deroga all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che garantisce il posto di lavoro al personale presente al 31 dicembre 1983 ed a quello successivamente assunto, purché in sostituzione del cessato. Lei avrà ricevuto, come l'ho ricevuta io, una lettera unitaria da parte delle tre organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL...

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Ne ricevo tante, una decina al giorno; specifichi di quale si tratta.

ANTONIO BELLOCCHIO. Alla fine puntualizzerò anche questo, le consegnerò un appunto preciso: adesso mi interessa soltanto rassegnare il problema alla sua attenzione ed alla sua riflessione.

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Poiché si tratta di fatti specifici, desidero dare risposte precise.

ANTONIO BELLOCCHIO. Specificherò, con nome e cognome. Rispetto alla trasparenza degli assetti proprietari, che vedono coinvolti gli istituti di credito, vi è stato anche da questo punto di vista il silenzio assoluto della Banca d'Italia. Per esempio, la società Esedra, ambito « B » di Firenze, è stata acquistata dall'Istituto San Paolo di Torino per 22 miliardi. So bene che il fatto non riguarda lei, però io debbo far rilevare, perché risulti a verbale, anche questo atteggiamento anodino, per dire così, della Banca d'Italia, che non ha inteso esprimere alcun parere su tale tipo di operazione.

Dico ciò, signor ministro, per ricavarne poi, in definitiva, una sorta di conclusione per quanto riguarda le concessioni che, a mio avviso, hanno acquistato — ma vorrei sbagliarmi e vorrei essere smentito — un carattere privatistico, perché le casse di risparmio e le banche hanno costituito società private che hanno fatto diventare residuale l'aspetto pubblicistico è, quindi, sottratto ai lavoratori le garanzie contrattuali assicurate dalla gestione diretta da parte degli istituti di credito. Penso di poter dire questo nel momento in cui ho davanti a me il quadro delle concessioni.

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Il sindacato non ha lottato sufficientemente...

ANTONIO BELLOCCHIO. La ragione potrebbe anche essere questa.

L'ultimo problema, signor ministro, riguarda l'articolo 124 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988. Tale norma prevede alcuni benefici, cioè un massimo di cinque anni di anzianità aggiuntiva per il personale già dipendente che consenta all'esodo volontario. Il termine per la richiesta — sottolineo l'urgenza — scade il 31 di questo mese. Ebbene, esiste un problema interpretativo tra l'INPS, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro sui beneficiari di tale norma, che a me sembrava abbastanza chiara quando abbiamo votato la legge di

riforma. L'INPS dà un'interpretazione restrittiva in forza della quale possono essere beneficiari della disposizione i dipendenti che, per effetto della riforma, siano stati costretti alla mobilità, cioè abbiano cambiato datore di lavoro — ma questo non può essere, signor ministro — e non può usufruirne invece, come io pensavo in qualità di legislatore, quando ho votato tale articolo, la generalità della categoria, come era evidente, appunto, quando varammo la normativa.

Allora, signor ministro, su tale aspetto forse è opportuna una presa di posizione del suo dicastero e sua personale a difesa sacrosanta dei diritti dei lavoratori che il Parlamento ha inteso recepire quando ha votato la riforma, perché allora, lo sottolineo, non si parlò di casi limitati e particolari ai quali circoscriverne l'applicazione, bensì di una normativa di carattere generale. Sembrerebbe pertanto strano che adesso, alla scadenza del termine (prevista per la fine di questo mese), sorgano interpretazioni restrittive di questo genere, che fanno perdere taluni benefici a centinaia di lavoratori.

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Com'è noto, la questione dell'INPS non rientra nel nostro potere...

ANTONIO BELLOCCHIO. Io ho parlato di una presa di posizione che interpreti la volontà del legislatore.

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. È gestita dai sindacati...

ANTONIO BELLOCCHIO. In parte dai sindacati.

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. No...

ANTONIO BELLOCCHIO. Ora non polemizziamo su chi gestisce la questione; io sto sollevando una polemica, signor ministro, sull'interpretazione che si deve dare alla norma. Quindi, mi auguro di trovarla consenziente con me nell'interpretazione più lata, che favorisce la mobilità fra i lavoratori.

Signor ministro, con una nota a parte le segnalerò le anomalie che, a mio avviso, si sono verificate nel corso della prima attuazione della riforma, che io reputo senz'altro positiva per i motivi esposti all'inizio, ma che ritengo abbia poi indotto, involontariamente, anche alcuni incidenti di percorso che mi auguro possano essere sanati in avvenire.

MARIO USELLINI. Sarei grato anch'io al collega Bellocchio se gli ulteriori elementi che egli ritiene di sottoporre al ministro fossero acquisiti ai lavori della Commissione. Ho rilevato nelle valutazioni del collega qualche contraddizione. Innanzitutto, mentre da una parte egli apprezza la riduzione del numero degli sportelli, dall'altra lamenta l'incremento della distanza media fra questi e i contribuenti.

ANTONIO BELLOCCHIO. Si tratta di un'altra cosa rispetto alla riduzione.

MARIO USELLINI. Sì, ma poiché gli sportelli, probabilmente, non erano collocati l'uno sull'altro, bensì distribuiti sul territorio, a mio avviso la riduzione a un quinto è tale per cui la distanza media fra i contribuenti e gli sportelli non può che essere aumentata...

ANTONIO BELLOCCHIO. I contribuenti di Maddaloni, città di 40 mila abitanti, debbono recarsi a Casagiove, comune di 6 mila abitanti, passando per Caserta, quando in quest'ultima città esiste lo sportello! Ho citato questo esempio, ma potrei indicarne altri.

MARIO USELLINI. D'altra parte, se si apprezza la riduzione dei costi, che comporta il taglio del numero degli sportelli, si devono accettare anche le due conseguenze che ne derivano, ossia la riduzione del servizio e quella dell'occupazione. È chiaro, infatti, che per tagliare i costi è necessario ridurre le sedi e, quindi, operare alcuni licenziamenti ed aumentare i disagi dei contribuenti. Credo, in sostanza, che nessuno possa

fare miracoli. È stata adottata una determinata soluzione, probabilmente potevano essercene cento altre intermedie, ma credo che quella prescelta abbia rispettato lo spirito della riorganizzazione degli uffici.

Non so se, come è emerso dalle lamentele che sono state espresse, la revisione di qualche sede possa rendere meno disagiati gli adempimenti dei contribuenti, ma ritengo che il Governo potrebbe svolgere una riflessione in tal senso.

Rimane il fatto che ormai è stato avviato un sistema che, obiettivamente, consente di superare una determinata fase storica, attribuendo un significato ed un ruolo più moderni alla funzione esattoriale. Non so se con la forte ed improvvisa semplificazione del servizio, che è stata operata, si sia persa qualche professionalità che, procedendo attraverso passaggi più gradualmente, poteva forse essere salvaguardata, però credo francamente che considerazioni del genere sarebbero potute emergere in ogni caso. Ritengo, comunque, che il dato importante da valutare sia quello dell'avvio del nuovo sistema. A mio avviso è opportuno riflettere sulla possibilità di mantenere in funzione il servizio anche nelle giornate di sabato; ritengo infatti che in tal modo si potrebbe andare maggiormente incontro alle esigenze dei contribuenti.

Vorrei chiedere al ministro alcune informazioni in merito alla situazione della Sicilia: nella sua relazione sono contenuti, infatti, alcuni accenni alla questione, ma non ho compreso a fondo come stiano attualmente le cose.

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*.
La Sicilia ha una legislazione autonoma.

MARIO USELLINI. Sì, sappiamo che la legislazione autonoma della Sicilia è una conseguenza dell'ordinamento costituzionale, ma vorrei conoscere alcuni dati particolari, in modo da comprendere se le notizie che ogni tanto emergono sulle forti irregolarità nei flussi di riscossione siano attendibili e quali interventi il Go-

verno intenda eventualmente assumere a tutela di un'entrata che, comunque, appartiene allo Stato. Si tratta, a mio giudizio, di una questione molto delicata, che deve farci riflettere: le autonomie, infatti, sono senz'altro importanti, ma è indispensabile non perdere di vista la salvaguardia generale degli interessi dello Stato ed il principio della parità di trattamento dei cittadini in merito alle obbligazioni fondamentali.

Se mi è consentito un commento conclusivo, ho trovato particolarmente interessante la proposta di Pontida del segretario del partito socialista, onorevole Craxi. Credo che il processo di riforma costituzionale in relazione al tema delle autonomie debba essere avviato e sono convinto che esso porterà ad una profonda rimediazione dell'assetto istituzionale del nostro Stato e ad una significativa revisione del sistema delle autonomie e dei relativi ordinamenti. Dal malessere crescente manifestato dai cittadini risulta che le forti disparità di regime tra le diverse autonomie producono notevoli tensioni sociali, che noi dobbiamo comprendere e valutare attentamente, operando una riorganizzazione dell'assetto istituzionale che sia tale da soddisfare le generali attese della popolazione. È certa-

mente opportuno evitare la possibilità che nasca l'idea (a volte strumentalmente utilizzata da chi intende speculare su questi problemi) che le differenziazioni tra le autonomie producano una diversa tutela dei cittadini e, quindi, una vera e propria disparità, in contrasto con il principio di eguaglianza costituzionalmente sancito.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro per il contributo che ha fornito ai nostri lavori.

Propongo che il seguito dell'audizione sia rinviato a martedì 20 marzo 1990, alle ore 16. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 18,20.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali alle 21.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*SEGUONO
CONVOCAZIONI*

CONVOCAZIONI

PAGINA BIANCA

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

—*—

Mercoledì 14 marzo

(Biblioteca del Presidente della Camera)

Al termine della discussione generale sul doc. II, n. 25:

Comunicazioni del Presidente.

* * *

GIUNTA DELLE ELEZIONI

—*—

Giovedì 15 marzo

(Aula Giunte presso il Servizio prerogative e immunità)

ORE 9

Sostituzione di un deputato per il Collegio VI (Brescia).

Seguito della discussione della relazione conclusiva per il Collegio XXII (Napoli)

Relatore: Quarta.

Comunicazioni del Presidente.

* * *

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

—*—

Mercoledì 14 marzo

(Aula delle Giunte presso Servizio prerogative e immunità)

ORE 15,30

Seguito dell'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

Contro il deputato Bellocchio (doc. IV, n. 14);
Relatore: Lombardo.

Contro il deputato Tassi (doc. IV, n. 17);
Relatore: Ceruti.

Contro il deputato Capanna (doc. IV, n. 46);
Relatore: Caria.

Contro il deputato Anselmi (doc. IV, n. 113);
Relatore: Finocchiaro Fidelbo.

* * *

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

—*—

Mercoledì 14 marzo

(Sala della Regina)

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE PROBLEMATICHE
IN TEMA DI TOSSICODIPENDENZA

ORE 9,30

Audizione dei rappresentanti delle Comunità terapeutiche (C.N.C.A. e M.U.V.L.A.D.).

ORE 11,30

Audizione del presidente della F.N.OO.MM. onorevole Eolo Parodi.

ORE 14

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (*Approvato dal Senato*) (4414).

(*Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della X e della XI Commissione*).

GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, per il recupero dei tossicodipendenti, per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope (1422).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione).

PELLICANÒ: Norme relative al traffico degli stupefacenti e al trattamento dei tossicodipendenti (2976).

(Parere della I Commissione).

TEODORI ed altri: Legalizzazione della cannabis indica (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (3095).

(Parere della X e della XIII Commissione).

ZANGHERI ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti (3381).

(Parere della I, della III, della V, della IX, della X e della XI Commissione).

RONCHI ed altri: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero, e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (3395).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della X e della XI Commissione).

TEODORI ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (3461).

(Parere della I, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione).

BENEVELLI ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (3659).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).

POGGIOLINI ed altri: Norme per la costituzione dei centri di socio-riabilitazione dei tossicodipendenti (4246).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

Relatori: Casini Carlo, per la II Commissione; Artioli, per la XII Commissione.

* * *

Giovedì 15 marzo

(Sala della Regina)

ORE 14

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psico-

trope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (*Approvato dal Senato*) (4414).

(*Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della X e della XI Commissione*).

GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, per il recupero dei tossicodipendenti, per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope (1422).

(*Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione*).

PELLICANÒ: Norme relative al traffico degli stupefacenti e al trattamento dei tossicodipendenti (2976).

(*Parere della I Commissione*).

TEODORI ed altri: Legalizzazione della cannabis indica (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (3095).

(*Parere della X e della XIII Commissione*).

ZANGHERI ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti (3381). (*Parere della I, della III, della V, della IX, della X e della XI Commissione*).

RONCHI ed altri: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero, e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (3395).

(*Parere della I, della III, della IV, della V, della X e della XI Commissione*).

TEODORI ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (3461).

(*Parere della I, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione*).

BENEVELLI ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (3659).

(*Parere della I, della III, della IV, della V, della VII e della XI Commissione*).

POGGIOLINI ed altri: Norme per la costituzione dei centri di socio-riabilitazione dei tossicodipendenti (4246).

(*Parere della I, della V e della XI Commissione*).

Relatori: Casini Carlo, per la II Commissione; Artioli, per la XII Commissione.

* * *

Venerdì 16 marzo

(Sala della Regina)

ORE 9,30

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psico-

trope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (*Approvato dal Senato*) (4414).

(*Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della X e della XI Commissione*).

GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, per il recupero dei tossicodipendenti, per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope (1422).

(*Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione*).

PELLICANÒ: Norme relative al traffico degli stupefacenti e al trattamento dei tossicodipendenti (2976).

(*Parere della I Commissione*).

TEODORI ed altri: Legalizzazione della cannabis indica (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (3095).

(*Parere della X e della XIII Commissione*).

ZANGHERI ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti (3381).
(*Parere della I, della III, della V, della IX, della X e della XI Commissione*).

RONCHI ed altri: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero, e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (3395).

(*Parere della I, della III, della IV, della V, della X e della XI Commissione*).

TEODORI ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (3461).

(*Parere della I, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione*).

BENEVELLI ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (3659).

(*Parere della I, della III, della IV, della V, della VII e della XI Commissione*).

POGGIOLINI ed altri: Norme per la costituzione dei centri di socio-riabilitazione dei tossicodipendenti (4246).

(*Parere della I, della V e della XI Commissione*).

Relatori: Casini Carlo, per la II Commissione; Artioli, per la XII Commissione.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

—*—

Mercoledì 14 marzo

(Aula della IX Commissione)

ORE 15

Comitato ristretto.

Esame del disegno e della proposta di legge nn 3527-1201, in materia di trasporto rapido di massa.

* * *

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali,
della Presidenza del Consiglio e interni)

—*—

Mercoledì 14 marzo

ORE 9,30

Svolgimento di interrogazioni:

CIOCCI LORENZO ed altri: n. 5-01237 (intervento delle forze di pubblica sicurezza in una manifestazione di protesta contro gli sfratti a Roma - 9 febbraio 1989).

SILVESTRI ed altri: n. 5-01348 (partecipazione ad una trasmissione televisiva di Michel Ledeen, dichiarato « persona non grata » dal Governo italiano - 16 marzo 1989).

In sede legislativa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (4471).
(Parere della II, della III, della IV, della V, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento) — Relatore: Soddu.

Discussione delle proposte di legge:

BALESTRACCI: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (395).
(Parere della IV, della VI, della VII, della XI e della XII Commissione e della VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento).

ZANIBONI ed altri: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (341).
(Parere della IV, della VI, della XI e della XII Commissione e della VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento).

PETROCELLI ed altri: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (1979).

(Parere della IV, della VI, della VII, della XI, della XII, della XII e della VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento).

D'ADDARIO ed altri: Nuove norme in materia di protezione civile (4315).

(Parere della IV, della V, della VI, della VII, della XI, della XII e della XIII Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 93, comma 3-bis del regolamento).

Relatore: Balestracci.

Discussione del disegno e della proposta di legge:

Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (3464).

(Parere della II, della III, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).

TORTORELLA ed altri: Nuova disciplina della dirigenza pubblica (3214).

(Parere della V e della XI Commissione).

Relatore: Soddu.

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (1913).

(Parere della II, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

RUSSO FRANCO ed altri: Norme per il diritto all'accesso ai documenti amministrativi e per la loro pubblicazione (2003).

(Parere della II, della IV e della V Commissione).

BASSANINI e BECCHI: Disposizioni sul procedimento amministrativo e sui diritti dei cittadini di fronte alle pubbliche amministrazioni (1218).

(Parere della II, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).

Relatore: Riggio.

Discussione della proposta di legge:

BORTOLAMI ed altri: Nuova disciplina per gli amministratori delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) (2627).

(Parere della V e della XII Commissione) — Relatore: Zampieri.

In sede referente.

Seguito dell'esame delle proposte di legge costituzionale:

BASSANINI ed altri: Modificazioni degli articoli 81 e 100 della Costituzione e della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (135).
(Parere della V Commissione).

DEL PENNINO ed altri: Modifica della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, concernente la legittimazione della Corte dei conti a sollevare la questione di illegittimità costituzionale (1740).
Relatore: Labriola.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

PACETTI ed altri: Provvedimenti urgenti per la giustizia amministrativa (3588-bis).
(Parere della II, della V e della XI Commissione) — Relatore: Labriola.

Esame del disegno di legge:

Istituzione della Commissione per l'analisi dell'impatto sociale dei provvedimenti normativi (3944).

(Parere della V, della XI e della XII Commissione) — Relatore: Labriola.

—————
Deliberazione su una proposta di indagine conoscitiva.

—————
ORE 12

In sede consultiva ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 2, del regolamento.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1990, n. 40, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti (4640).
(Parere all'Assemblea) — Relatore: Gei.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

—*—

Mercoledì 14 marzo

ORE 9

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 9,30

In sede referente.

Esame dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo di cooperazione tra le CEE e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità e del Protocollo allegato all'Accordo tra gli Stati membri della CECA e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles il 25 giugno 1987 (*Approvato dal Senato*) (4450).

(*Parere della V, della VI e della X Commissione*) — Relatore: Sarti.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT), firmato a Darmstadt il 1° dicembre 1986 (*Approvato dal Senato*) (4451).

(*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della IX Commissione*) — Relatore: Bianco.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni a mezzo satellite (EUTEL-SAT), adottato a Parigi il 13 febbraio 1987 (*Approvato dal Senato*) (4452).

(*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della IX Commissione*) — Relatore: Bianco.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina, firmata a Roma il 19 giugno 1986 (*Approvato dal Senato*) (4453).

(*Parere della I, della II, della V, della VI e della IX Commissione*) —
Relatore: Gabbuggiani.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della Convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuta a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (*Approvato dal Senato*) (4454).

(*Parere della V e della VIII Commissione*) — Relatore: Tremaglia.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Roma il 17 giugno 1988 (*Approvato dal Senato*) (4455).

(*Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione*) —
Relatore: Duce.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 5 dicembre 1988 (*Approvato dal Senato*) (4456).

(*Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione*) —
Relatore: Duce.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973, e sua esecuzione (*Approvato dal Senato*) (4457).

(*Parere della I, della II e della V Commissione*) — Relatore: Crescenzi.

**Comitato permanente per l'esame dei trattati trasmessi
ai sensi dell'articolo 4, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.**

* * *

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

—*—

Mercoledì 14 marzo

ORE 9,30

In sede legislativa.

Seguito della discussione della proposta di legge:

REBULLA ed altri; GASPAROTTO ed altri: Modifiche ed integrazione alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari (*Già approvata, in un testo unificato, dalla IV Commissione della Camera e modificata dalla IV Commissione del Senato*) (499-1414/B).

(*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: De Carli.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modifica all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva (1709).

ANIASI ed altri: Equiparazione dei figli dei ciechi civili ai figli dei grandi invalidi di guerra ai fini dell'esonero militare (2527).

(*Parere della I e della XII Commissione*).

LOBIANCO ed altri: Modifica e integrazione dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva (2841).

LUSETTI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 31 maggio 1975, n. 191, concernenti nuove norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata (2975).

AGRUSTI ed altri: Norme per l'estensione dell'esonero dal servizio militare di leva (3537).

(*Parere della I Commissione*) — Relatore: Caccia.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) (*Approvato dalla IV Commissione del Senato*) (4511).

(*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Zanone.

Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti (*Approvato dalla IV Commissione Difesa del Senato*) (4242).

(*Parere dalla I, della II e della V Commissione*) — Relatore: Savio.

In sede referente.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

SPINI: Nuova disciplina del trasferimento di uso di aree demaniali a fini pubblici e sociali e norme per la programmazione delle costruzioni militari (306).

(*Parere della I, della II, della V e della VII Commissione, nonché della VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento*).

BOTTA ed altri: Programma decennale per la costruzione di apprestamenti infrastrutturali delle Forze armate (331).

(*Parere della I, della V, della VI e della VII Commissione, nonché della VIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento*).

Relatore: Agrusti.

Esame della proposta di legge:

AGRUSTI ed altri: Disciplina del trasferimento di uso di aree del demanio militare e realizzazione di un piano per la costruzione di apprestamenti infrastrutturali delle Forze armate (4552).

(*Parere della I, della II, della V, della VI e della VII Commissione, nonché della VIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento*) — Relatore: Agrusti.

In sede consultiva.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

CASINI CARLO ed altri: Abolizione della pena di morte nell'ordinamento giuridico italiano (4154).

MELLINI ed altri: Abolizione della pena di morte nelle leggi penali di guerra (4157).

LANZINGER ed altri: Abrogazione delle norme sulla pena di morte nelle leggi militari di guerra (4159).

(Parere ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, alla II Commissione). — Relatore: Gorgoni.

Esame della proposta di legge:

CAPECCHI ed altri: Abrogazione della pena di morte nei codici penali militari (4583).

(Parere ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, alla II Commissione). — Relatore: Gorgoni.

ORE 15

Comitato ristretto.

Esame del testo unificato della proposta di legge n. 166 ed abbinate, concernenti l'obiezione di coscienza.

ORE 16

Comitato ristretto.

Esame del provvedimento n. 3717, concernente il passaggio in servizio permanente dei tenenti colonnelli medici del ruolo ad esaurimento del Corpo sanitario dell'Esercito.

* * *

Giovedì 15 marzo

ORE 9,30

In sede referente.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

SPINI: Nuova disciplina del trasferimento di uso di aree demaniali a fini pubblici e sociali e norme per la programmazione delle costruzioni militari (306).

(Parere della I, della II, della V e della VII Commissione, nonché della VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

BOTTA ed altri: Programma decennale per la costruzione di apprestamenti infrastrutturali delle Forze armate (331).

(Parere della I, della V, della VI e della VII Commissione, nonché della VIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

Relatore: Agrusti.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

AGRUSTI ed altri: Disciplina del trasferimento di uso di aree del demanio militare e realizzazione di un piano per la costruzione di apprestamenti infrastrutturali delle Forze armate (4552).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della VII Commissione, nonché della VIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) — Relatore: Agrusti.

* * *

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

—*—

Mercoledì 14 marzo

ORE 10,30

In sede consultiva.

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque (4546).

(Parere all'Assemblea) — Relatore: G. Orsini.

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni urgenti in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (4617).

(Parere all'Assemblea) — Relatore: Coloni.

Parere sulla proposta di legge:

PIRO ed altri: Norme in materia di depositi bancari inattivi, sui quali non intervengano operazioni per un determinato periodo di tempo (4058).

(Parere alla VI Commissione)— Relatore: Carrus.

Parere sul disegno di legge:

Modalità di finanziamento per la realizzazione o il ripristino di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, musicali e cinematografici (3985).

(Parere alla VII Commissione) — Relatore: G. Orsini.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

Programma di interventi di recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio artistico barocco della città di Lecce (452-889-1163).

(*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Zarro.

Parere sul disegno di legge:

Interventi urgenti per la Torre di Pisa (4513).

(*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Monaci.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi (32-313-671-1175-1179-3488).

(*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Coloni.

Parere sulla proposta di legge:

CAVERI ed altri: Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune (3564).

(*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: G. Orsini.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

Norme concernenti il riconoscimento del servizio prestato da cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali (1662-2229-2355-2574-3274).

(*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Gunnella.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro (3479-799-1177-1178-3767).

(*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Coloni.

Parere sul nuovo testo del disegno di legge:

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (4464).

(*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Monaci.

Parere sul nuovo testo del disegno di legge:

Criteri, modalità e requisiti per il prepensionamento volontario di una quota del personale dell'ente ferrovie dello Stato (4480).

(*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Coloni.

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento della Camera dei deputati, di una indagine conoscitiva sulla spesa sanitaria.

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, di una indagine conoscitiva sull'Enimont, anche in relazione all'assetto dei rapporti tra settore pubblico e settore privato nel comparto chimico.

ORE 15,30

Comitato ristretto.

Esame del disegno di legge « Istituzione della unità monetaria denominata "lira nuova" » (2338) e della proposta di legge Fracanzani ed altri « Norme concernenti le emissioni in ECU » (1428).

ORE 16,30

Comitato permanente per la programmazione economica.

Seguito dell'esame del programma di lavoro del Comitato.

* * *

Giovedì 15 marzo

ORE 15

Comitato permanente per il controllo sulla politica degli investimenti pubblici e sull'impresa pubblica.

Seguito dell'esame del programma di lavoro del Comitato.

* * *

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

—*—

Mercoledì 14 marzo

ORE 9

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, quarto comma del regolamento sullo schema di decreto legislativo relativo all'amministrazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e all'ordinamento del relativo personale in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349.

Relatore: Maccheroni.

ORE 10

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari (*Approvato dal Senato*) (3870).

(*Parere della I, della II, della V, della X e della XI Commissione*) —
Relatore: Piro.

ORE 12,30

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 16

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge n. 4181 e abbinate concernenti i sostituti d'imposta.

* * *

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

—*—

Mercoledì 14 marzo

ORE 9,30

In sede legislativa.

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:

FIANDROTTI ed altri; ZANGHERI ed altri; POLI BORTONE ed altri; TESINI ed altri; GUERZONI ed altri: Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (80-581-1484-1781-3507).

*(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione) —
Relatore: Tesini.*

* * *

Giovedì 15 marzo

ORE 9,30

In sede legislativa.

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:

FIANDROTTI ed altri; ZANGHERI ed altri; POLI BORTONE ed altri; TESINI ed altri; GUERZONI ed altri: Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (80-581-1484-1781-3507).

*(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione) —
Relatore: Tesini.*

ORE 13

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

—*—

Mercoledì 14 marzo

ORE 9,30

Svolgimento di interrogazioni:

PAZZAGLIA: n. 5-00816 (Manutenzione strada statale Olbia-Oschiari - 11 luglio 1988).

MARTINAT e TATARELLA: n. 5-01025 (Diga di Place Moulin - 11 novembre 1988).

SANNELLA ed altri: n. 5-01900 (Allargamento strada provinciale Martina Franca-Alberobello - 20 dicembre 1989).

ZOLLA: n. 5-01928 (Variazione progetto costruzione autostrada Voltri-Sempione tratto Stresa-Feriolo - 23 gennaio 1990).

PELLEGATTA ed altri: n. 5-02000 (Deposito scorie nucleari in zona Piz Pian Grand - 15 febbraio 1990).

ORE 10,30

In sede consultiva.

Parere sul disegno di legge:

Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (4471).
(*Parere ai sensi dell'articolo 93, comma 93-bis, del regolamento alla I Commissione*) — Relatore: Botta.

ORE 14,30

Comitato ristretto.

Esame del provvedimento 4228-ter, concernente disposizioni in materia di acquedotti.

ORE 17

Comitato ristretto.

Esame della proposta di legge n. 2099, concernente la professione di geologo.

* * *

Giovedì 15 marzo

ORE 9

Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera, del Ministro per i lavori pubblici sullo stato di attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183: « Norme per il riassetto organizzativo e funzionale per la difesa del suolo ».

ORE 12

In sede legislativa.

Seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica (3097).
(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

BOTTA ed altri: Norme per lo snellimento delle procedure di intervento per l'edilizia residenziale e per l'erogazione dei relativi flussi finanziari (330).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

FERRARINI ed altri: Programma di edilizia cooperativa per la locazione (1040).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).

FERRARINI ed altri: Programmi per l'edilizia residenziale destinati alla locazione (1041).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

BULLERI ed altri: Finanziamenti ed agevolazioni per programmi di edilizia convenzionata (1371).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).

SAPIO ed altri: Proroga del piano decennale di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-1989 (1372).

(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).

FERRARINI ed altri: Norme a favore delle cooperative di abitazione e per la trasformazione delle cooperative a proprietà indivisa (2273).

(Parere della I, della II, e della V Commissione).

SOLAROLI ed altri: Riconoscimento ai fabbricati dati in godimento ed in uso ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa della qualità di beni strumentali e qualificazione del relativo reddito come reddito di impresa (3045).

(Parere della V e della VI Commissione).

Relatore: Ferrarini.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 14,30

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 676, 1945, 2505, 2901 e 2859, concernenti la valutazione d'impatto ambientale.

ORE 16

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 883, 1784, 1964, 1377, 2212, 2925, 3308 e 3798, concernenti i parchi.

* * *

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

—*—

Mercoledì 14 marzo

ORE 9

Comitato permanente per i pareri.

Parere sulla proposta di legge:

CAVERI ed altri: Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune (3564).

(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Bonsignore.

ORE 9,30

Parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, sulla proposta di nomina del professor Paolo Fusaroli a presidente dell'Ente autonomo del porto di Trieste.

In sede legislativa.

Discussione delle proposte di legge:

Senatori ONORATO ed altri: Modifica all'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599 (Approvato dalla VIII Commissione del Senato) (4498).

(Parere della X Commissione).

PAZZAGLIA: Norme per la limitazione della circolazione automobilistica sull'isola di La Maddalena (3580).
(Parere della X Commissione).

BIONDI: Norme per la limitazione della circolazione stradale nel territorio del comune di Portofino (4028).
(Parere della I e della X Commissione).

Relatore: Piredda.

Discussione della proposta di legge:

PORTATADINO ed altri: Disciplina dei voli turistici in zone di montagna (1504).
(Parere della I, della II, della IV, della VII, della VIII e della X Commissione) — Relatore: Lucchesi.

In sede referente.

Seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge:

ANIASI ed altri: Norme in materia di sicurezza delle imprese di riparazione dei veicoli a motore (267).
(Parere della I, della II, della V e della X Commissione).

RIGHI ed altri: Disciplina e qualificazione delle attività di autoriparazione (719).
(Parere della I, della II, della V, della VII e della X Commissione).

Relatore: Cerofolini.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

AMODEO ed altri: Nuove norme in materia di gestione del patrimonio edilizio ferroviario (162).
(Parere della V e della XI Commissione).

FAGNI ed altri: Nuove norme e criteri per l'assegnazione degli alloggi di dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato in servizio e ai ferrovieri collocati a riposo (1412).
(Parere della V, della VIII e della XI Commissione).

Relatore: Biafora.

Discussione della risoluzione:

CIOCCI LORENZO ed altri n. 7-00290: Sulla ferrovia Fiumicino-Ostiense (27 settembre 1989).

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Giovedì 15 marzo
—**ORE 9****Comitato permanente per i pareri.***Parere sul disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, recante soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali (4618).
(*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Barbalace.

—**ORE 9,30***Svolgimento di interrogazioni:*

PACETTI, n. 5-01505 (*standards* di igiene delle strutture ferroviarie) (30 maggio 1989).

TORCHIO: n. 5-01616 (circolazione intercomunitaria autoarticolati) (19 luglio 1989).

SANNA ed altri: n. 5-01587 (collegamenti ferroviari in Sardegna) (11 luglio 1989).

TESTA ANTONIO: n. 5-01808 (rilascio brevetti di volo) (10 novembre 1989).

TESTA ANTONIO: n. 5-01981 (incidente aereo delle Azzorre) (12 febbraio 1990).

TESTA ANTONIO: n. 5-01236 (incidente aereo delle Azzorre) (9 febbraio 1989).

RONZANI: n. 5-01876 (inefficienza servizio ferroviario tratta Torino-Milano) (12 dicembre 1989).

CHELLA ed altri: n. 5-01036 (alienazione navi Tirrenia) (14 novembre 1989).

SANNA ed altri: n. 5-01424 (soppressione linea marittima Porto Torres-Livorno) (19 aprile 1989).

CAPRIA ed altri: n. 5-01723 (collegamenti Italia-isola di Malta) (11 ottobre 1989).

CARDINALE e LUCCHESI: n. 5-01839 (collegamento Palermo-Napoli-Palermo) (21 novembre 1989).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

—*—

Mercoledì 14 marzo

ORE 9,30

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico (3423).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XIII Commissione) — Relatore: Orsini Bruno.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Approvato dal Senato) (3755).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII, della IX e della XI Commissione, nonché della VI Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente all'articolo 20 ed al titolo V).

d'AMATO LUIGI ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).

(Parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione).

Relatore: Viscardi.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

Senatori ALIVERTI ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (4473).

BIANCHINI ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico (3891).

DONAZZON ed altri: Rifinanziamento e modifiche del Fondo nazionale per l'artigianato (4219).

(Parere della V Commissione) — Relatore: Bianchini.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

SCOTTI VIRGINIO ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (1744).

(Parere della II, della III, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

BIANCHINI ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (2085).

(Parere della II, della III, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

Relatore: Napoli.

Seguito della discussione delle risoluzioni:

VISCARDI: n. 7-00322 (per l'accelerazione della conclusione del progetto di ridisegno del settore dell'elettronica civile di cui alla delibera del CIPI del 27 ottobre 1989).

STRADA ed altri: n. 7-00323 (per l'accelerazione della definizione delle decisioni relative al settore dell'elettronica civile di cui alla delibera del CIPI del 27 ottobre 1989).

ORE 10

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, di una indagine conoscitiva sull'Enimont, anche in relazione all'assetto dei rapporti tra settore pubblico e settore privato nel comparto chimico.

ORE 15

INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 144 DEL REGOLAMENTO, SUL SETTORE DEL TURISMO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RUOLO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE ED ALLE RELATIVE POLITICHE DI SOSTEGNO

Audizione dei rappresentanti della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (Confcommercio).

Giovedì 15 marzo
—**ORE 9,30****In sede referente.***Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico (3423).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XIII Commissione) — Relatore: Orsini Bruno.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato *(Approvato dal Senato)* (3755).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII, della IX e della XI Commissione, nonché della VI Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente all'articolo 20 ed al titolo V).

d'AMATO LUIGI ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).

(Parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione).

Relatore: Viscardi.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

Senatori ALIVERTI ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico *(Approvata dalla X Commissione permanente del Senato)* (4473).

BIANCHINI ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico (3891).

DONAZZON ed altri: Rifinanziamento e modifiche del Fondo nazionale per l'artigianato (4219).

(Parere della V Commissione) — Relatore: Bianchini.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

SCOTTI VIRGINIO ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (1744).

(Parere della II, della III, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

BIANCHINI ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (2085).

(Parere della II, della III, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

Relatore: Napoli.

—

Seguito della discussione delle risoluzioni:

VISCARDI: n. 7-00322 (per l'accelerazione della conclusione del progetto di ridisegno del settore dell'elettronica civile di cui alla delibera del CIPI del 27 ottobre 1989).

STRADA ed altri: n. 7-00323 (per l'accelerazione della definizione delle decisioni relative al settore dell'elettronica civile di cui alla delibera del CIPI del 27 ottobre 1989).

—

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

—

ORE 15

**INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 144 DEL
REGOLAMENTO, SUL SETTORE DEL TURISMO, CON PARTICO-
LARE RIFERIMENTO AL RUOLO DELLE ISTITUZIONI PUBBLI-
CHE ED ALLE RELATIVE POLITICHE DI SOSTEGNO**

Audizione dei rappresentanti della Confederazione cooperative italiane (Confcooperative).

* * *

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

—*—

Mercoledì 14 marzo

ORE 9

In sede referente.

Esame della proposta di legge:

BIONDI ed altri: Modificazioni dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, riguardanti lo *status* dei coadiutori degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti (3752).

(Parere della I, della V e della VI Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) — Relatore: Sapienza.

Esame della proposta di legge:

FINCATO: Modifica ed integrazione dell'articolo 63 della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente l'estensione della maggiorazione di anzianità ai fini del trattamento di quiescenza al personale docente in servizio nelle scuole reggimentali (3384).

(Parere della I, della II, della IV, della V e della VII Commissione) — Relatore: Tealdi.

ORE 9,30

In sede legislativa.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge:

Senatori GIUGNI ed altri; MANCINO ed altri; GUALTIERI ed altri; ANTONIAZZI ed altri: Norme dirette a garantire il funzionamento

dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (*Approvati in un testo unificato dal Senato*) (3039). (*Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione*).

PAZZAGLIA: Norme per la garanzia dei collegamenti con la Sardegna e le isole minori (143). (*Parere della I e della IX Commissione*).

PIRO: Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (212). (*Parere della I, della II, della V, della VIII, della IX e della XII Commissione*).

CONTU e ROJCH: Regolamentazione del diritto di sciopero per gli addetti ai collegamenti marittimi per le isole (505). (*Parere della I e della IX Commissione*).

ROSSI di MONTELERA: Norme per la regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (1035). (*Parere della I, della II, della VIII, della IX, della X, della XII e della XIII Commissione*).

MARTINAZZOLI ed altri: Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2092). (*Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione*).

LA MALFA ed altri: Norme per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2187). (*Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione*).

GHEZZI ed altri: Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Istituzione dell'Agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (2521). (*Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione*).

Relatore: Borruso.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Criteri, modalità e requisiti per il prepensionamento volontario di una quota del personale dell'Ente ferrovie dello Stato (4480). (*Parere della I e della V Commissione, parere della IX Commissione ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 93*) — Relatore: Malvestio.

Seguito della discussione della proposta di legge:

CAVERI ed altri: Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune (3564)
(Parere della V, della VI, della IX, della X e della XII Commissione) —
Relatore: Azzolini.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

Senatori PIZZOL ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428 sul riordinamento, rispettivamente, della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro (Approvato dalla VI Commissione del Senato) (3838).
(Parere della I e della V Commissione).

PIRO ed altri: Estensione ai dipendenti dell'ex carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro dei benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319 (188).
(Parere della V Commissione).

ARMELLIN: Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, concernente integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro (3154).
(Parere della I e della V Commissione).

Relatore: Nucci Mauro.

ORE 12,30

Comitato ristretto.

Esame del disegno di legge n. 4579 (GEPI).

ORE 14

Comitato dei nove.

Esame del disegno di legge n. 4617 (Fiscalizzazione).

ORE 14,30

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 3170 e abbinate (Indennità di maternità).

ORE 15,30

Comitato ristretto.

Esame del disegno di legge n. 4253 e proposte abbinate « CPDEL ».

ORE 17

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge n. 262 e abbinate, concernenti norme per il trasferimento del personale addetto ai servizi di assistenza integrativa delle amministrazioni comunali ai ruoli degli insegnanti delle scuole statali.

* * *

Giovedì 15 marzo

ORE 8,45

Comitato permanente pareri.

Parere sul disegno di legge:

Modifica alle disposizioni relative alla Commissione centrale per la formazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti (3971).

(Parere alla II Commissione) — Relatore: Mastrogiacomo.

Parere sulla proposta di legge:

Senatori RIZ ed altri: Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento *(approvata dalla II Commissione del Senato)* (4496).

(Parere alla II Commissione) — Relatore: Mastrogiacomo.

Parere sul nuovo testo del disegno di legge:

Disposizioni in materia di trasporti (4229).

(Parere alla IX Commissione) — Relatore: Gelpi.

ORE 9

In sede legislativa.

Seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge:

Senatori GIUGNI ed altri; MANCINO ed altri; GUALTIERI ed altri; ANTONIAZZI ed altri: Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici *(Approvati in un testo unificato dal Senato)* (3039). *(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione).*

PAZZAGLIA: Norme per la garanzia dei collegamenti con la Sardegna e le isole minori (143). *(Parere della I e della IX Commissione).*

PIRO: Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (212). *(Parere della I, della II, della V, della VIII, della IX e della XII Commissione).*

CONTU e ROJCH: Regolamentazione del diritto di sciopero per gli addetti ai collegamenti marittimi per le isole (505). *(Parere della I e della IX Commissione).*

ROSSI di MONTELERA: Norme per la regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (1035). *(Parere della I, della II, della VIII, della IX, della X, della XII e della XIII Commissione).*

MARTINAZZOLI ed altri: Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2092). *(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione).*

LA MALFA ed altri: Norme per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2187). *(Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione).*

GHEZZI ed altri: Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti

della persona. Istituzione dell'Agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (2521).

(Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione).

Relatore: Borruso.

In sede consultiva.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

Insider trading (466-2411-2413).

(Parere alla VI Commissione) — Relatore: Gelpi.

Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227-1058-1107-3593).

(Parere alla XII Commissione) — Relatore: Cimmino.

Comitato ristretto.

Esame del disegno di legge n. 4258 (Intendenze di finanza).

ORE 13,30

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

—*—

Mercoledì 14 marzo

ORE 8,30

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge n. 60 e abbinate, concernenti l'« Istituzione dell'anagrafe canina e norme fiscali, penali e di polizia relative al possesso dei cani per combattere il randagismo ».

ORE 12,30

In sede legislativa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (4314).

*(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) —
Relatore: Poggiolini.*

* * *

Giovedì 15 marzo

ORE 9,30

In sede legislativa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (4314).

*(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) —
Relatore: Poggiolini.*

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227).

(Parere della I, della V, della VI, della VII, della X e della XI Commissione).

STERPA: Norme in materia di personalità giuridica degli enti ospedalieri (1058).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

RUSSO FRANCO ed altri: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti le unità socio-sanitarie locali (1107).

(Parere della I, della V, della VII, della XI e della XIII Commissione).

ZANGHERI ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (3593).

(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della X e della XIII Commissione).

Relatore: Volponi.

Esame ai sensi dell'articolo 124 del regolamento del documento recante il programma n. 6 « Lotta all'AIDS » (stralcio del piano sanitario nazionale).

Relatore: Renzulli.

* * *

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

—*—

Mercoledì 14 marzo

ORE 10

In sede referente.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

NARDONE ed altri: Adeguamento del contributo annuo al centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno da intitolare a « Manlio Rossi Doria » (3847).

(Parere della I e della VII Commissione) — Relatore: Martino.

Esame della proposta di legge:

RUTELLI ed altri: Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, all'atto della registrazione anagrafica (4277).

(Parere della I, della V, della VI e della VIII Commissione) — Relatore: Felissari.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

TAMINO e RONCHI: Norme per la valorizzazione delle aziende che operano con tecniche agricole biologiche (1093).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della X, della XI e della XII Commissione).

FACCIO ed altri: Norme per l'agricoltura biologica (2139).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII, della X e della XII Commissione).

DONATI ed altri: Norme per la produzione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli biologici (2683).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII, della X, della XI e della XII Commissione).

MONTECCHI ed altri: Norme per la tutela e il rispetto dell'equilibrio ambientale nella produzione agricola e zootecnica e delega al Governo per l'incentivazione dei piani territoriali di lotta integrata e dell'agricoltura biologica (2786).

(Parere della I, della V, della VII, della VIII, della X e della XII Commissione).

CRISTONI ed altri: Norme per un piano-programma di tutela e di sviluppo dell'agricoltura biologica (3218).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII, della X e della XI Commissione).

LOBIANCO ed altri: Norme per il miglioramento qualitativo delle produzioni vegetali ed animali, per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, anche ai fini della salvaguardia dell'ambiente (3605).

(Parere della I, della V, della VIII, della X, della XI e della XII Commissione).

Relatore: Montecchi.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 61, 626, 745, 1832, 3185, 3669, 3721, 3874, 4143, 4271, 4402 e 4467 concernenti « Norme in materia di recepimento delle direttive CEE sugli uccelli selvatici e disciplina della caccia ».

ORE 11,45

Comitato ristretto.

Esame della proposta di legge n. 659 concernente « Disciplina della panificazione ».

ORE 12,30

Comitato ristretto.

Esame della proposta di legge n. 2330 concernente « Albo biotecnologi alimentari ».

ORE 15

Comitato ristretto.

Esame della proposta di legge n. 720 concernente « Norme quadro in materia di funghi epigei ».

ORE 15,45

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 817, 932, 2275, 2567 e 4035 concernente « Disposizioni in materia di usi civici ».

* * *

Giovedì 15 marzo

ORE 10

In sede legislativa.

Discussione del disegno di legge:

Interventi urgenti per la zootecnia (3929/B).

Relatore: Martino.

Subordinatamente alla trasmissione dal Senato ed alla effettiva assegnazione del disegno di legge.

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 61, 626, 745, 1832, 3185, 3669, 3721, 3874, 4143, 4271, 4402 e 4467 concernenti « Norme in materia di recepimento delle direttive CEE sugli uccelli selvatici e disciplina della caccia ».

ORE 12,30

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 2969 e 3469 concernenti « DOC agro-alimentari ».

ORE 15,30

Comitato ristretto.

Esame del disegno e della proposta di legge nn. 3578 e 2318 concernenti « Legge-quadro per il settore della bonifica ».

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

—*—

Mercoledì 14 marzo

ORE 11

Sottocommissione per le tribune.

Esame del ciclo di trasmissioni radiotelevisive per le elezioni amministrative del 6 maggio 1990.

* * *

Giovedì 15 marzo

ORE 12

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

—*—

Mercoledì 14 marzo

(Via del Seminario, 76 – Aula III Piano)

ORE 14,30

Audizione, ex articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera, dei rappresentanti regionali sui contenuti dei disegni di legge:

S. 2092. — Ordinamento delle autonomie locali.

S. 2100. — Senatori Dujany e Riz: Norme sull'ordinamento dei poteri locali.

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del regolamento del Senato sui disegni di legge:

S. 2092. — Ordinamento delle autonomie locali.

Relatore: Deputato Barbera.

S. 2100. — Senatori Dujany e Riz: Norme sull'ordinamento dei poteri locali.

S. 1557. — Legge generale di autonomia dei comuni e delle province.

Relatore: Deputato Barbera.

S. 2073. — Provvedimenti a favore delle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia e di quelle di origine slava della provincia di Udine.

Relatore: Senatore Arduino Agnelli.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

—*—

Mercoledì 14 marzo

ORE 15

In sede consultiva su atti del Governo.

Esame del seguente atto:

Schema per l'aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno (1989-91).

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

—*—

Mercoledì 14 marzo

(Ufficio del Presidente - Palazzo Montecitorio)

ORE 9

Ufficio di Presidenza.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

—*—

Mercoledì 14 marzo

(Presso Palazzo S. Macuto – II piano)

ORE 13

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi.

* * *

INDICE DELLE CONVOCAZIONI**Mercoledì 14 marzo**

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	III
Al termine discussione generale doc. II, n. 25 - Comunicazioni del Presidente.	
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO	V
ORE 15,30 - Plenaria.	
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	VI
ORE 9,30, 11,30 - Indagine conoscitiva (Sala della Regina).	
ORE 14 - Referente (Sala della Regina).	
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	X
ORE 15 - Comitato ristretto (Aula IX Commissione).	
I AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI	XI
ORE 9,30 - Interrogazioni - Legislativa - Referente - Deliberazione di indagine conoscitiva.	
ORE 12 - Parere art. 96- <i>bis</i> del Regolamento.	

	<i>Pag.</i>
III AFFARI ESTERI E COMUNITARI	XIV
ORE 9 - Ufficio di Presidenza.	
ORE 9,30 - Referente - Comitato permanente esame trattati.	
IV DIFESA	XVI
ORE 9,30 - Legislativa - Referente - Consultiva.	
ORE 15 - Comitato ristretto.	
ORE 16 - Comitato ristretto.	
V BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE	XX
ORE 10,30 - Consultiva - Deliberazione indagine conoscitiva.	
ORE 15,30 - Comitato ristretto.	
ORE 16,30 - Comitato permanente programmazione economica.	
VI FINANZE	XXIII
ORE 9 - Parere al Governo.	
ORE 10 - Referente.	
ORE 12,30 - Ufficio di Presidenza.	
ORE 16 - Comitato ristretto.	
VII CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE	XXV
ORE 9,30 - Legislativa.	
VIII AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI	XXVII
ORE 9,30 - Interrogazioni.	
ORE 10,30 - Consultiva.	
ORE 14,30 - Comitato ristretto.	
ORE 17 - Comitato ristretto.	
IX TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI	XXXI
ORE 9 - Comitato permanente pareri.	
ORE 9,30 - Parere su nomina - Legislativa - Referente - Risoluzione - Ufficio di Presidenza.	

	<i>Pag.</i>
X ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO	XXXIV
ORE 9,30 - Referente - Risoluzioni.	
ORE 10 - Deliberazione di indagine conoscitiva.	
ORE 15 - Indagine conoscitiva.	
XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO	XXXVIII
ORE 9 - Referente.	
ORE 9,30 - Legislativa.	
ORE 12,30 - Comitato ristretto.	
ORE 14 - Comitato dei nove.	
ORE 14,30 - Comitato ristretto.	
ORE 15,30 - Comitato ristretto.	
ORE 17 - Comitato ristretto.	
XII AFFARI SOCIALI	XLIV
ORE 8,30 - Comitato ristretto.	
ORE 12,30 - Legislativa.	
XIII AGRICOLTURA	XLVI
ORE 10 - Referente - Ufficio di Presidenza - Comitato ristretto.	
ORE 11,45 - Comitato ristretto.	
ORE 12,30 - Comitato ristretto.	
ORE 15 - Comitato ristretto.	
ORE 15,45 - Comitato ristretto.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIO-TELEVISIVI	L
ORE 11 - Sottocommissione per le tribune.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	LI
ORE 14,30 - Plenaria.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO	LII
ORE 15 - Plenaria.	

	<i>Pag.</i>
	—
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981 . . .	LIII
ORE 9 - Ufficio di Presidenza.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	LIV
ORE 13 - Ufficio di Presidenza.	

Giovedì 15 marzo

GIUNTA DELLE ELEZIONI	IV
ORE 9 - Plenaria.	
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	VII
ORE 14 - Referente (Sala della Regina).	
IV DIFESA	XIX
ORE 9,30 - Referente.	
V BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE	XXII
ORE 15 - Comitato permanente controllo spesa impresa pubblica.	
VII CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE	XXV
ORE 9,30 - Legislativa.	
ORE 13 - Ufficio di Presidenza.	
VIII AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI	XXVIII
ORE 9 - Audizione ministro lavori pubblici.	
ORE 12 - Legislativa - Ufficio di Presidenza.	
ORE 14,30 - Comitato ristretto.	
ORE 16 - Comitato ristretto.	

	<i>Pag.</i>
IX TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI	XXXIII
ORE 9 - Comitato permanente pareri.	
ORE 9,30 - Interrogazioni.	
X ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO	XXXVI
ORE 9,30 - Referente - Risoluzioni - Ufficio di Presidenza.	
ORE 15 - Indagine conoscitiva.	
XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO	XLI
ORE 8,45 - Comitato permanente pareri.	
ORE 9 - Legislativa - Consultiva - Comitato ristretto.	
ORE 13,30 - Ufficio di Presidenza.	
XII AFFARI SOCIALI	XLIV
ORE 9,30 - Legislativa - Referente - Esame di documento.	
XIII AGRICOLTURA	XLVIII
ORE 10 - Legislativa - Comitato ristretto.	
ORE 12,30 - Comitato ristretto.	
ORE 15,30 - Comitato ristretto.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIO- TELEVISIVI	L
ORE 12 - Ufficio di Presidenza.	

Venerdì 16 marzo

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	VIII
ORE 9,30 - Referente (Sala della Regina).	